




Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche

Servizio biodiversità



SINTESI DEL RISCONTRO DELLE OSSERVA-
ZIONI E DEI PARERI -
REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

approvazione, luglio 2024

Sintesi del riscontro osservazioni								
Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
30/04/2024	GRFVG-GEN-2024-0273806-A	DISTRETTO VENATORIO n. 13 "CARSO" – Presidente dott. Salmon Ferfolja	/	/	Con riferimento alla misura di conservazione vigente con DGR 134 del 30/01/2019 "RE - Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi utilizzati in attività venatorie finalizzate al prelievo del cinghiale e al recupero di capi ungulati abbattuti, per operazioni di manutenzione e gestione delle strutture di interesse pubblico e per interventi di ripristino naturalistico, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. Divieto di manifestazioni motoristiche. Il soggetto gestore, può autorizzare l'accesso tramite provvedimento di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008, su specifici tracciati per finalità di studio, ricerca e documentazione con finalità naturalistiche, promozionali e di divulgazione delle peculiarità storiche, culturali, ecologiche del sito. È consentita una velocità massima di 30 Km/h al fine di evitare il disturbo alla fauna e agli habitat (rumore e sollevamento di polveri)", propone di sostituire la sopracitata dicitura con la seguente (o similari): "Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi utilizzati in attività venatoria e nelle attività gestionali connesse. al fine di consentire l'utilizzo dei mezzi per tutte le azioni comprese nell'attività venatoria	Osservazione non pertinente	L'osservazione non fa riferimento alle misure proposte ma ad una misura vigente. Nelle misure proposte è stata tolta la misura relativa al divieto di circolazione con veicoli a motore in quanto esiste nel contesto territoriale del Carso triestino e isontino la LR 15/1991 e la sovrapposizione delle due norme può porre sia il cittadino che l'amministratore in difficoltà interpretative	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
09/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0298493-A	Sig.re Xenia Diracca e Elisabetta Zaccaria	REPB11.0	L'apertura di nuove vie di arrampicata è soggetta a valutazione di incidenza. È vietato arrampicare nelle pareti in dolina e nelle cave di pietra escluse quelle indicate in cartografia (Cava di Col, Cava di Bristie, Grotta delle Perle, Grotta del frassino, Grotta dei cacciatori e Grotta Noè). I gruppi alpinistici e speleologici, previa valutazione di incidenza, possono richiederne l'utilizzo per lo svolgimento di attività organizzate.	1. Sospensione immediata di ogni attività connessa all' Allegato della Delibera n 472 del 29 marzo 2024 e/o alla Delibera di per sé che potrebbe istigare parti terze alla arrampicata e quindi alla violazione e danneggiamento della Cava di Bristie, proprietà privata. 2. Accesso agli atti per qualsiasi comunicazione tra la Regione FVG e arrampicatori e/o speleontologi riguardante l' Allegato della Delibera n 472 del 29 marzo 2024 e/o alla Delibera di per sé e la Cava di Bristie, essendo quest'ultima proprietà privata, e di conseguenza non avendo i gruppi alpinistici o speleontologici od altri parti terze di fatto alcun diritto conosciuto che gli dia il diritto di interagire con la Regione FVG in relazione alla arrampicata nella Cava di Bristie. 3. Chiarimenti riguardanti l'apparente incompatibilità normativa tra Regione FVG e Comune di Sgonico; nello specifico sulle attività praticabili nella Cava di Bristie tra il Piano Regolatore Generale (PGR) del Comune di Sgonico e l'Allegato alla Delibera 472 del 29 marzo 2024, Sez. 3 Misure sito-specifiche pag. 5 – Norme per l'arrampicata: "INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA – Descrizione".	Osservazione parzialmente accolta	La finalità delle misure di conservazione è disciplinare attività che potenzialmente possono avere un effetto sulla conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat oggetto di tutela, definendo quando necessario zonizzazioni territoriali in cui determinate attività potenzialmente impattanti possono essere vietate o ammesse. Circa la citata apparente incompatibilità normativa tra le Misure di conservazione proposte dalla Regione FVG e il PRGC del Comune di Sgonico, si precisa che ai sensi dell'art. 10 c. 3 della LR 7/08 le misure di conservazione, che hanno finalità ambientale, prevalgono sulle disposizioni contrastanti, eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione. La misura non prescrive un'azione positiva "cioè l'arrampicata della cava di Bristie" e non conferisce alcun diritto di reale godimento a gruppi alpinistici e speleologici, diritti di cui la Regione ovviamente non dispone, ma vieta l'arrampicata sportiva nelle pareti in dolina e nelle aree di ex cave della ZSC, e lo ammette, previa valutazione di incidenza, in alcuni siti che, allo stato attuale delle conoscenze, non presentano particolari valenze naturalistiche, attribuendo quindi ai legittimi proprietari delle cave escluse dal divieto la facoltà di consentire tale attività. Per la richiesta generica di accesso agli atti, si comunica che con riferimento all'Allegato alla delibera n. 472 del 29 marzo non sono pervenute osservazioni da parte di arrampicatori o speleologi nell'ambito del processo partecipativo contestualmente avviato. Ciò premesso lo scrivente, per evitare ogni fonte di possibile ambiguità, e visto il procedimento partecipato per la modifica delle misure di conservazione, accoglie l'osservazione proposta e provvederà ad eliminare il sito noto come ex cava di Bristie dall'elenco dei siti potenzialmente fruibili per l'arrampicata sportiva, esplicitando altresì nella misura il far salvo il diritto reale di proprietà e di terzi per gli altri siti.	L'attrezzatura di nuove vie di arrampicata sportiva è soggetta a valutazione di incidenza. È vietata l'attività dell'arrampicata nelle pareti in dolina e nelle ex cave di pietra. L'attività è compatibile nei siti indicati in cartografia (Cava di Col, Grotta delle Perle, Grotta del frassino, Grotta dei cacciatori e Grotta Noè) fatti salvi i diritti di terzi, proprietari e aventi titolo.
10/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0299578-A	SRENJA DOLINA loc. Dolina 38	/	/	Da alcuni anni si è diffusa anche dalle nostre parti la pratica del downhill gruppi più o meno numerosi di ciclisti (equipaggiati di biciclette speciali, casco integrale, imbottiture e varie protezioni) salgono, o più frequentemente si fanno accompagnare a San Servolo o Prebened per poi lanciarsi a velocità elevata lungo i sentieri che scendono a valle. Il downhill è uno sport che genera un notevole impatto ambientale ed è una pratica che non corrisponde a una visione sostenibile della frequentazione dei sentieri. È così quello che era un sentiero è diventato tracciato riservato al solo downhill. Questo non è andare in bici nella natura per osservarla e gustarla diversamente, ma un becero modo per danneggiarla irreversibilmente, presi solo dalla tensione di governare un mezzo sui pendii a tutta velocità. I mezzi di cui si servono gli appassionati di downhill non sono molto lontani dalle moto da cross, sia per le velocità che raggiungono sia per la dimensione delle ruote, creando così nel terreno provocando danno ambientale, aprendo sempre più percorsi battuti causando seri danni da erosione, compattazione del suolo riduzione della permeabilità. Si tratta di un'area di importanza naturalistica tutelata da natura 2000, Sito Importanza Comunitaria (SIC), Zona Speciale di Conservazione (ZSC), Zona di Protezione Speciale (ZPS). Un'affluenza massiccia di persone all'interno di un'area protetta in un sol giorno può generare dei problemi come abbandono dei rifiuti, inquinamento sonoro, costipazione del terreno e disturbo della fauna. La proposta sarebbe di segnare le strade sulle quali è consentito andare in bicicletta, regolamentando così questa pratica sportiva.	Osservazione parzialmente condivisibile	Per le aree citate nell'osservazione la tematica è stata recentemente trattata nel PCS della Riserva naturale regionale della Val Rosandra - Dolina Glinščice che all'art. 20 (Viabilità sentieristica) delle Norme di Attuazione riporta: "È ammessa, previo accordo con i proprietari dei terreni interessati, l'individuazione di nuovi percorsi ciclabili e/o ipopive su esistente viabilità senza che questo comporti la necessità di una variante al presente PCS. Il progetto, redatto sulla base delle indicazioni del Regolamento della Riserva, verrà sottoposto all'approvazione all'Organo gestore salvo espletamento della valutazione ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza."	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0303871-A	ALBO FVG - dott. Agostino Michelin	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Coli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrrossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Berizza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Cocusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Slivia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Considerato che la Legge Forestale Regionale prevede già delle norme in linea con il principio di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e considerato che tale misura riguarda grandissima parte dei boschi del territorio carso triestino, si ritiene che tale misura non sia necessaria e oltremodo vessatoria ed economicamente onerosa per i piccoli proprietari/portatori d'interesse locali. Inoltre, è molto singolare il fatto che essa non preveda alcun tipo di utilizzazione forestale al di fuori di interventi di miglioramento ai fini faunistici, e che quindi tale misura vada a ledere anche i diritti di uso di legnatico dei legittimi proprietari. Si consiglia di consentire i tagli fino a 200 m³ in fustaia e fino ad 1 ha in ceduo. Sono comunque fatti salvi i PGF per i quali sono già state fatte le valutazioni d'incidenza. E fatti salvi interventi di ordine fitosanitario, antincendio, manutenzione ordinaria della viabilità forestale con relative fasce di rispetto agli elementi/infrastrutture strategiche.	Osservazione parzialmente accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo i divieti di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanza di incidenza e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Cocusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Goliz (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrrossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Berizza (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Criža (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco del Monte Malagrociana (F), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Slivia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0303871-A	ALBO FVG - dott. Agostino Michelin	REPB19.0	Nei boschi non costituenti habitat di interesse comunitario e non inclusi nella cartografia dei boschi di rilevanza faunistica è vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat. L'attività di gestione forestale è ammessa purché sia garantito il rilascio a terra di 2-3 alberi/ha, con diametro uguale o superiore a quello medio della popolazione, per favorire la fauna invertebrata dipendente dalle necromasse legnose (escluse conifere e Robinia; Olmo e Carpino nero qualora morti in piedi in zone con evidenti infestazioni fungine); il rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro medio o superiore rispetto alla popolazione, per favorire avifauna e chiroteri; il rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento; l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone Ailanthus spp. e Amorpha fruticosa; il mantenimento degli esemplari con nidificazioni di specie tutelate. L'esecuzione delle operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate devono essere effettuate dal 15 settembre al 28 febbraio. È ammesso il mantenimento di un numero di esemplari di pino nero non superiore a 60 esemplari/ha, omogeneamente spaziatati, in boschi di latifoglie.	Si consiglia di escludere dall'oggetto della norma i piccoli interventi (tagli fino a 200 m³ in fustaia e fino ad 1 ha in ceduo). Si suggerisce anche di eliminare la prescrizione "l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone Ailanthus spp. e Amorpha fruticosa o quantomeno chiarire che il termine "eliminazione" non significa "obbligo di taglio" (che è invece da scongiurare)	Osservazione condivisibile	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene coerente la rimozione della misura	La misura è stata rimossa
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0303871-A	ALBO FVG - dott. Agostino Michelin	REPC09.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nella zona A, nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario	Si consiglia di rivalutare il "divieto assoluto in oggetto con una misura più aperta a possibili future nuovi contesti, come nel seguente esempio: "all'interno dei boschi di rilevanza faunistica, previa valutazione d'incidenza, si possono autorizzare nuove opere di viabilità forestale qualora non interessino gli habitat N2000". E fatti salvi interventi di ordine fitosanitario, antincendio, manutenzione ordinaria della viabilità forestale con relative fasce di rispetto agli elementi/infrastrutture strategiche.	Osservazione parzialmente accolta	È stata rivalutata l'estensione dell'area soggetta alla misura, rimuovendo la zona A. In relazione ad un'osservazione pervenuta ricevuta, è stata inserita la deroga per piste forestali e varchi se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali. Riguardo alle deroghe gestionali e emergenziali (antincendio, fitosanitario, sicurezza stradale) è stata inserita una dicitura specifica valida per tutte le misure di conservazione.	Titolo: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale nei boschi di rilevanza faunistica e su habitat di interesse comunitario Descrizione misura: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario. In deroga, nei boschi di rilevanza faunistica e negli habitat forestali di interesse comunitario nei quali è ammesso il taglio, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, è ammessa la realizzazione di piste forestali e varchi.
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0305597-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. È ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino o ovcaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovcaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovcaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	non essendo chiara dall'applicativo la reale estensione degli habitat a cui la misura è dedicata, è difficile valutare l'impatto che questa avrà sulle aziende del territorio. Qualora comprendessero la maggioranza dei prati da sfalcio dell'ambito carso, l'impatto sulle aziende sarebbe significativo. La norma esclude categoricamente e totalmente l'uso di liquami provenienti da allevamenti zootecnici o biodigestori. Appare fortemente limitante nei confronti delle aziende agricole operanti sul territorio. Il risultato della stagionatura dopo un anno di maturazione non può essere chiamato letame, bensì terriccio ammendante, il quale può essere facilmente venduto a 45 euro a mq, il che non rende sicuramente economicamente remunerativo buttarlo nei prati. In tal modo si renderebbe impossibile alle piccole aziende liberarsi dai reflui zootecnici.	Osservazione parzialmente condivisibile	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovcaprini; per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. È ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovcaprini apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovcaprino. Per letame compostato di origine bovina, equina od ovcaprino si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPRReg 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0305597-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	1° Le aziende sul Carso ricadono quasi interamente in area Natura 2000. Esse sono sprovviste di stalle o possibilità di spostare gli animali in altri siti. Grazie a condizioni pedoclimatiche favorevoli, assenza di neve e inverni miti gli animali pascolano tutto l'anno, quando la rimozione degli animali è impraticabile. Vi sono studi degli atenei di Trieste e Udine che certificano, che con opportune rotazioni e un carico UBA Ha basso come quello mantenuto dalle aziende biologiche di 0,2 max 0,5 uba ettaro, non si riscontrano problemi. 2° Con la frase NON integrazione alimentare si comprende qualsiasi alimento, anche il semplice sale minerale/ saliere. Mentre è previsto in svariate norme dello stesso regolamento, oggetto del dibattito, l'uso di fiume autoctono quindi foraggio del posto. Non si capisce la ragione di una norma così vessatoria ed impraticabile. Prevedere piuttosto, qualora si ricadesse in tali habitat, se vi fosse la necessità di foraggiamento, di effettuare tale attività in aree marginali e di confine. 3° Inserendo, obbligo di abbeveratoi e ricoveri mobili si norma di fatto su situazioni già esistenti o addirittura storiche. Sarebbe opportuno utilizzare la dicitura: come del resto già previsto nella norma per lo sfalcio REPA02.0 usare la raccomandazione PREFERIBILMENTE per non pregiudicare eventuali allevatori impossibilitati di risolvere in altro modo. 4° Imponendo come previsto di togliere il conduttore di pastore elettrico si chiudono di fatto tutte le principali realtà zootecniche di allevamento brado del nostro territorio. Le nostre aziende per mantenere un carico basso mediamente 0,2 uba ettaro o poco più imposti tra le altre misure dell'indennità compensativa, si estendono su superfici di più di 100Ha cada una, i quali sono stati opportunamente divisi per le rotazioni. Il lavoro di togliere e ripristinare a fine stagione vegetativa tutte le recinzioni nell'ordine di decine di chilometri è impraticabile ed economicamente insostenibile. Recinzioni in alcuni casi storiche autorizzate con paesaggistica valutazione degli stessi uffici della biodiversità e concessione comunale. Non si capisce inoltre la reale motivazione di tale scelta visto che la specie inserita a maggior tutela è una vegetale. A tutela di tali specie bisognerebbe prestare maggiore attenzione al periodo del pascolo e al carico di animali che grava su di esso uba/ettaro. Il fatto che la recinzione venga rimossa al fine della tutela dell'habitat e nello specifico delle specie vegetali in esso contenuto è assolutamente indifferente se non peggiorativo; dovuto ad una maggiore pressione antropica venendo meno la recinzione che costeggia i sentieri e delimita l'area del pascolo. 5° Con la frase Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione. Non è chiaro se tali azioni di controllo ed immediata eradicazione sarà a carico dell'ente gestore o imposta come condizione per poter beneficiare di misure PSR. Qualora l'onere di tali controlli ed eradicazioni venisse demandato alle singole aziende tale norma NON deve in alcun modo pregiudicare il percepimento di finanziamenti o aiuti legati ad altre misure.	Osservazione parzialmente accolta	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un'apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla tunazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Il posizionamento dei ricoveri, dei punti di abbeverata e degli eventuali punti di alimentazione integrativa, nonché la gestione dei recinti e pastori elettrici, sono stati meglio chiariti. Riguardo alla gestione delle specie esotiche invasive la misura sottolinea la necessità dell'immediato contrasto dei nuclei di tali specie che insorgono come effetto inevitabile del calpestio che anche il pascolo ben gestito provoca	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0,1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0305597-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Berzica (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Cocusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Slivia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Dal testo della misura viene esclusa qualsiasi attività selvicolturale e di uso del bosco per il legnatico al di fuori dei miglioramenti faunistici incluse la semplice raccolta del legno del proprietario sui propri fondi per autoconsumo. Se la mia interpretazione risultasse corretta sarebbe di fatto un esproprio dei diritti di godimento della proprietà.	Osservazione accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo il divieto di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanti dimensioni e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Cocusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Goliè (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Berzica (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Griza (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco Nord di Slivia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	INPA04.0	Indennità compensativa degli svantaggi e delle limitazioni all'attività agricola determinati dalla gestione dei siti Natura 2000	Le aree prative del sito "Carso triestino e goriziano" costituite da praterie magre da fieno e formazioni erbose secche o calcicole possono essere mantenute nella loro biodiversità e quindi conservate, non tanto con la pratica dello sfalcio, quanto con il pascolamento permanente ed estensivo di bestiame. Si ritiene pertanto che tale indennità compensativa debba essere erogata agli agricoltori che su tali superfici garantiscono anche il solo pascolamento con animali.	Osservazione non pertinente	L'osservazione non è pertinente poiché si riferisce all'intervento SRC01 del CSR del PSP 2023-27 della RAFVG, non oggetto del presente processo partecipativo, e non alla misura di conservazione che fa riferimento a tale intervento quale possibile fonte di finanziamento.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	Si rileva una incongruenza nell'obiettivo collegato alla misura - "Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti". Riteniamo non corretto il concetto del "divieto" in quanto non pertinente su questa Misura per i prodotti fitosanitari e non corretto riguardo l'utilizzo del letame in quanto fertilizzante naturale che comunque la Misura intende consentire ancorché con modalità regolamentata. In riferimento all'utilizzo del letame - comune consentito - nelle pratiche di fertilizzazione, osserviamo come i limiti proposti sembrano mutuati dalla normativa regionale che disciplina l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati con particolare riferimento ai limiti piuttosto restrittivi nelle zone vulnerabili ai nitrati. L'apporto annuo previsto appare pertanto eccessivamente penalizzante in area carsica se collegato al rischio di percolamento di nutrienti azotati nei corpi idrici; a maggior ragione se viene imposto l'utilizzo di letame compostato e quindi maturato per un periodo di almeno 1 anno, per le sue risapute caratteristiche di maggiore stabilità, assenza di forme azotate più aggressive come l'ammoniacale, nonché di funghi, batteri, virus e semi di piante infestanti ed alloctone. Si propone quindi anche l'eliminazione dalla norma del concetto di quantitativo massimo di letame impiegabile ad Ha.	Osservazione non accolta	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPR 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	In seguito ai cambiamenti climatici ormai evidenti che sembrano consolidare in forma pressoché ordinaria il decorrere di un clima con piovosità molto concentrata alternata a lunghi periodi di siccità, i cicli biologici di larga parte delle specie vegetali hanno dovuto adattarsi a tali mutamenti climatici con modificazioni nelle epoche ordinarie di accrescimento ed intensità vegetativa, nonché fioritura, spigatura e raggiungimento delle condizioni ottimali di equilibrio tra contenuto di nutrienti e sostanza secca. Porre a metà giugno l'inizio degli sfalci porterebbe ad una diminuzione della quantità e del valore nutritivo del foraggio. L'inizio della spigatura delle graminacee, collocabile intorno alla seconda metà di maggio, segna il momento ottimale per il primo sfalcio. Conseguentemente, suggeriamo di indicare in maniera chiara che il primo sfalcio possa essere realizzato a decorrere dal 15 maggio. Tale leggero anticipo rispetto a quanto la norma attuale indica, consentirebbe a nostro avviso di ottenere un buon compromesso tra le esigenze di salvaguardia della biodiversità e quelle dell'attività produttiva agricola.	Osservazione parzialmente condivisibile	Consigli dell'effetto dei cambiamenti climatici e confidanti delle competenze degli agricoltori nello svolgere lo sfalcio nel periodo di maturità dei prati, si vuole mantenere come indicazione non vincolante il 15 giugno per sottolineare l'effetto benefico di sfalci tardivi su flora e fauna	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	Le modalità di pascolamento nell'ambito dell'area carsica non sono quelle proprie del pascolamento malghivo con stazionamento degli animali per lunghi periodi continuativi in aree caratterizzate da una composizione di essenze prative variegata quantitativamente abbondante e dalle ottime caratteristiche qualitative e quindi nutrizionali. In area carsica invece, gli animali devono stazionare in sito tutto l'anno, in quanto le aziende che si occupano di gestione ambientale normalmente non dispongono di vere e proprie stalle o ricoveri in vicinanza. Inoltre, utilizzando un carico di bestiame in situ adeguato (ad es. 0,5 UBA/ha sup. foraggera) nel periodo di massimo sviluppo vegetativo del pascolo si produce un avanzo di foraggio che diventa così una sorta di alimento per il periodo di fine stagione vegetativa. Le mandrie al pascolo sulle praterie carsiche necessitano pertanto di una necessaria integrazione alimentare a causa dello scarso valore nutritivo e quantitativo dei foraggi presenti in queste aree ove il cotico erboso è quasi sempre associato al caratteristico cespugliame carsico nonché ad una diffusa presenza di pietrame. Si chiede pertanto che venga rimosso il divieto di integrazione alimentare (concentrati e foraggi) per gli animali condotti al pascolamento sulle cosiddette "praterie magre da fieno a bassa altitudine e sulle formazioni erbose secche, lande e prati calcicoli", soprattutto se tale integrazione deriva da foraggi ottenuti in area carsica. Relativamente agli abbeveratoi si ritiene più corretto siano temporanei, anziché mobili. Relativamente ai ricoveri, si ritiene necessario vengano salvaguardate le strutture stabili al momento presenti ed in precedenza già autorizzate. Circa la rimozione del pastore elettrico, si ritiene che l'elemento determinante non sia l'obbligatorietà della rimozione, bensì il posizionamento con modalità che lascino libero passaggio alla fauna selvatica pur contenendo la mobilità degli animali domestici.	Osservazione accolta	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un'apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla tunazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Il posizionamento dei ricoveri, dei punti di abbeverata e degli eventuali punti di alimentazione integrativa, nonché la gestione dei recinti e pastori elettrici, sono stati meglio chiariti.	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0,1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	REPA44.0	Divieto di realizzazione di nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha. La perimetrazione degli appezzamenti deve essere effettuata con una fascia tampone inerbata di 6 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	E' evidente che la tutela e conservazione di un ambiente naturale di elevato pregio come quello carsico, ove da sempre è esistita e si è armonicamente sviluppata con il territorio una attività agricola, non può considerarsi obiettivo da questa disgiunto. Impedire un equilibrato sviluppo, ammodernamento e diversificazione delle attività imprenditoriali agricole porterebbe certamente ad una rapida involuzione del settore causata da una insufficiente rigenerazione e continuità aziendale, impoverimento delle opportunità di sviluppo e diversificazione reddituale - processo già in atto - e come immediata conseguenza anche un altrettanto rapido degrado del territorio che si troverebbe privato di una sufficiente quanto necessaria presenza antropica collegata ad attività di impresa in grado di svolgere anche un'efficace azione di tutela, salvaguardia e valorizzazione ambientale del territorio e quindi di servizio alla società che della biodiversità e della naturalità del territorio potrebbe così continuare a fruire. Riteniamo pertanto necessaria la rimozione del divieto collegato alla dimensione massima di nuovi impianti specializzati sia in ambito viticolo che frutticolo.	Osservazione non pertinente	La misura non intende normare la superficie massima di realizzazione di vigneti e frutteti ma prevedere la realizzazione di appezzamenti separati da fasce tampone se la superficie totale volta alle coltivazioni è maggiore di 2 ettari. Tale dimensione è stata definita durante riunioni con L'Associazione dei Viticoltori del Carso - Kras. Viene proposta una nuova formulazione per migliorarne la comprensione	La realizzazione di nuovi vigneti e frutteti su superfici maggiori di 2 ha deve prevedere la divisione delle suddette superfici in appezzamenti con area unitaria minore di 2 ha tramite una fascia tampone inerbata di almeno 5 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Berzica (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Cocusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Slivia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Il perdurare di un assetto normativo inefficace a realizzare un effettivo quanto necessario contenimento della popolazione di cinghiali sul territorio, ha prodotto nel tempo danni sempre più rilevanti alle attività agricole e all'ambiente stesso. Si ritiene pertanto necessaria la possibilità di assicurare anche in riferimento ai boschi di particolare pregio faunistico, la realizzazione, laddove inesistente, di una adeguata viabilità forestale funzionale all'attivazione di misure di contenimento delle popolazioni di cinghiale. Tale viabilità consentirebbe inoltre un altrettanto fondamentale attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, considerando quanto successo nell'estate 2022 a danno di ampie parti del territorio carsico goriziano e triestino. Per la rilevanza agricola e l'ampio impatto territoriale delle problematiche che si intendono contrastare con gli interventi proposti, si ritiene non necessaria l'acquisizione e presentazione in fase autorizzativa della valutazione di incidenza ambientale.	Osservazione non pertinente	Data la tematica trattata, si rimanda all'osservazione del medesimo mittente riguardo alla misura REPG09.0	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	REPB20.0	L'espansione di superfici destinate all'agricoltura specializzata e/o intensiva (es. vigneti, uliveti, colture orticole, floricoltura, serre) è soggetta a valutazione di incidenza e può di norma avvenire a carico dell'habitat FVG di bosaglia carsica BL1a e delle pinete BC1c. In ogni caso non è ammessa su habitat di interesse comunitario e all'interno dei boschi di rilevanza faunistica (indicated in cartografia). L'intervento di trasformazione del bosco deve essere effettuato in periodo 15 settembre al 20 febbraio.	Si ritiene la Valutazione di incidenza ambientale non necessaria se non limitatamente agli habitat bosaglia carsica BL1a e delle pinete BC1c. Si richiede quindi conseguentemente di introdurre tale precisazione nella descrizione della norma regolamentare	Osservazione condivisibile	Tutti gli interventi riguardanti l'espansione di superfici destinate all'agricoltura specializzata e/o intensiva sono soggetti al processo di valutazione di incidenza secondo la normativa specifica.	La misura è stata rimossa
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	REPB21.0	In caso di riduzione di superficie boscate non costituenti habitat di importanza comunitaria per scopi non agricoli, previa valutazione di incidenza, per superfici superiori a 1000 mq è necessario comunque prevedere un intervento compensativo, consistente esclusivamente in un intervento di ripristino come previsto dalla LR 9/2007 art. 42 c. 1 (ripristino sulla base di uno specifico progetto, anche su proprietà pubbliche, di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione). Il progetto specifico deve essere presentato in sede di valutazione di incidenza.	Si ritiene necessario meglio precisare il concetto dei cosiddetti scopi "non agricoli", alla luce di quanto disposto dal D.Lgs.vo 228/01 (la cosiddetta "Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo") e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tale norma infatti all'art. 1 che definisce le caratteristiche che qualificano il cosiddetto "imprenditore agricolo" così dispone: " E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse"; viene poi di seguito specificato anche cosa debba intendersi per "attività connesse" (da considerarsi quindi sempre attività agricola) rilevando che " debbano considerarsi come "connesse" ... le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, Trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo del bosco, o dall'allevamento di animali , nonché le attività dirette alle forniture di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Per le motivazioni sopra descritte, si richiede necessario precisare che debba intendersi e qualificarsi come attività "non agricola" tutto ciò che viene a situarsi al di fuori di quanto consentito dal D.Lgs.vo 228/01 di cui sopra.	Osservazione non accolta	Si ritiene di non rimandare al D.Lgs.vo 228/01 in quanto la dicitura "non agricoli" sia già esplicativa e di facile interpretazione. La valutazione di incidenza valuterà i singoli interventi specifici	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	REPF04.0	Divieto di foraggiamento ai fini dell'attività venatoria all'interno di habitat sensibili	Alla luce della recente entrata in vigore del disposto di cui alla delibera di G.R. n° 520 dell'11/4/2024 recante "Adeguamento del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste suina africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale (Sus Scrofa) , al piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali e azioni strategiche per l'eradicazione nelle zone di eradicazione della Peste suina africana", si ritiene indispensabile associare al generico divieto di foraggiamento disposto dalla norma regolamentare di cui sopra una specifica eccezione collegata all'espletamento delle attività di abbattimento previste e regolamentate dalla Delibera di G.R n° 520.	Osservazione non accolta	Gli habitat sensibili a cui la misura è riferita sono gli habitat boschivi umidi localizzati nell'area del lago Doberdò, di Pietrarossa e Sablici; habitat molto rari come sorgenti pietrificanti e formazioni erbose rupicole ed infine le praterie da fieno che possiedono rarità e valenza in ambito carsico. Tutti gli habitat in questione possiedono superfici limitate e disperse all'interno della ZSC e perciò la misura proposta non interferisce con le attività di rilievo esposte nell'osservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	REPC09.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nella zona A, nei boschi di rilevanza faunistica (indicated in cartografia) e su habitat di interesse comunitario	Anche in tale areale , per le motivazioni già descritte nelle osservazioni relative alla Misura REPB 12.0 e collegate alla indifferibile necessità di contenere l'abnorme proliferare delle popolazioni di cinghiale sul territorio nonché operare un'efficace attività di prevenzione incendi, si ritiene indispensabile rimuovere il divieto assoluto di realizzare nuova viabilità forestale. In relazione all'abnorme sviluppo delle popolazioni di cinghiale su tutto il territorio regionale e a maggior ragione in ambienti naturaliformi e protetti come l'ambito carsico, nonché ai pesanti e diffusi danni al territorio, al patrimonio boschivo ed alle attività agricole prodotti dai numerosi incendi boschivi della scorsa estate, riteniamo imprudente non consentire la realizzazione di nuova viabilità forestale in un'ottica di prevenzione e contenimento degli effetti dannosi ascrivibili alle due problematiche sopra esposte.	Osservazione parzialmente accolta	E' stata rivalutata l'estensione dell'area soggetta alla misura rimuovendo la zona A. In relazione ad un'osservazione pertinetne ricevuta, è stata inserita la deroga per piste forestali e varchi se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei boschi in cui sono ammessi i tagli. Sulla base di un'osservazione ricevuta riguardo alla misura REPB10.0 coerente anche con la misura in oggetto è stata fatta chiarezza sul riferimento normativo. Riguardo alle deroghe gestionali e emergenziali (antincendio, fitosanitario, sicurezza stradale) è stata inserita una dicitura specifica valida per tutte le misure di conservazione.	Titolo: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale nei boschi di rilevanza faunistica e su habitat di interesse comunitario Descrizione misura: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dal regolamento forestale - DPRreg 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 4) nei boschi di rilevanza faunistica (indicated in cartografia) e su habitat di interesse comunitario. In deroga, nei boschi di rilevanza faunistica e negli habitat boschivi di interesse comunitario nei quali è ammesso il taglio, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, è ammessa la realizzazione di piste forestali e varchi.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306255-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA	REPN10.0	Negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, devono essere mantenuti tutti gli esemplari di ginepro, Daphne alpina, Cistus salvifolius, Paeonia sp.pl salvo autorizzazione dell'ente gestore per motivi fitosanitari. E' anche opportuno il rilascio di esemplari di specie fruttifere eventualmente presenti, come ad esempio Sorbo montano Sorbus aria e ciliegio canino Prunus mahaleb. Tali interventi devono prevedere l'asportazione integrale della biomassa ottenuta entro 90 giorni, l'utilizzo di sementi di essenze erbacee tipiche della landa (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree a landa) per il ripristino del cotico erboso, ove necessario.	Relativamente all'asportazione integrale della biomassa entro 90 gg. si ritiene che la trinciatura del materiale organico derivante dal decespugliamento possa essere lasciato in loco, non provocando danneggiamenti del cotico erboso e rappresentando comunque questo materiale una fonte di sostanza organica utile al terreno.	Osservazione parzialmente condivisibile	Si ritiene ecologicamente importante la rimozione della biomassa negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica per permettere la miglior condizione della stessa. Sono state aggiunte come casi fatti salvi le situazioni in cui le operazioni di raccolta porterebbero un danneggiamento del cotico erboso e/o dei macchinari	Negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, devono essere mantenuti tutti gli esemplari di ginepro, Daphne alpina, Cistus salvifolius, Paeonia sp.pl salvo autorizzazione dell'ente gestore per motivi fitosanitari. E' anche opportuno il rilascio di esemplari di specie fruttifere eventualmente presenti, come ad esempio Sorbo montano Sorbus aria e ciliegio canino Prunus mahaleb. Tali interventi devono prevedere l'asportazione della biomassa ottenuta entro 90 giorni salvo casi in cui la morfologia del terreno determinerebbe danneggiamento del cotico erboso e/o dei macchinari, l'utilizzo di sementi di essenze erbacee tipiche della landa (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree a landa) per il ripristino del cotico erboso, ove necessario.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	INPA04.0	Indennità compensativa degli svantaggi e delle limitazioni all'attività agricola determinati dalla gestione dei siti Natura 2000	Le aree prative del sito "Carso triestino e goriziano" costituite da praterie magre da fieno e formazioni erbose secche o calcicole possono essere mantenute nella loro biodiversità e quindi conservate, non tanto con la pratica dello sfalcio , quanto con il pascolamento permanente ed estensivo di bestiame. Si ritiene pertanto che tale indennità compensativa debba essere erogata agli agricoltori che su tali superfici garantiscono anche il solo pascolamento con animali.	Osservazione non pertinente	L'osservazione non è pertinente poiché si riferisce all'intervento SRC01 del CSR del PSP 2023-27 della RAFVG, non oggetto del presente processo partecipativo, e non alla misura di conservazione che fa riferimento a tale intervento quale possibile fonte di finanziamento.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annuali non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	Si rileva una incongruenza nell'obiettivo collegato alla misura - "Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti". Riteniamo non corretto il concetto del "divieto" in quanto non pertinente su questa Misura per i prodotti fitosanitari e non corretto riguardo l'utilizzo del letame in quanto fertilizzante naturale che comunque la Misura intende consentire ancorché con modalità regolamentata. In riferimento all'utilizzo del letame - comunque consentito - nelle pratiche di fertilizzazione, osserviamo come i limiti proposti sembrano mutuati dalla normativa regionale che disciplina l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati con particolare riferimento ai limiti piuttosto restrittivi previsti nelle zone vulnerabili ai nitrati. L'apporto annuo previsto appare pertanto eccessivamente penalizzante in area carsica se collegato al rischio di percolamento di nutrienti azotati nei corpi idrici; a maggior ragione se viene imposto l'utilizzo di letame compostato e quindi maturato per un periodo di almeno 1 anno, per le sue risapute caratteristiche di maggiore stabilità, assenza di forme azotate più aggressive come l'ammoniacale, nonché di funghi, batteri, virus e sementi di piante infestanti ed alloctone. Si propone quindi anche l'eliminazione dalla norma del concetto di quantitativo massimo di letame impiegabile ad Ha.	Osservazione non accolta	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	In seguito ai cambiamenti climatici ormai evidenti che sembrano consolidare in forma pressoché ordinaria il decorrenza di un clima con piovosità molto concentrata alternata a lunghi periodi di siccità, i cicli biologici di larga parte delle specie vegetali hanno dovuto adattarsi a tali mutamenti climatici con modificazioni nelle epoche ordinarie di accrescimento ed intensità vegetativa, nonché fioritura, spigatura e raggiungimento delle condizioni ottimali di equilibrio tra contenuto di nutrienti e sostanza secca. Porre a metà giugno l'inizio degli sfalci porterebbe ad una diminuzione della quantità e del valore nutritivo del foraggio. L'inizio della spigatura delle graminacee, collocabile intorno alla seconda metà di maggio, segna il momento ottimale per il primo sfalcio. Conseguentemente, suggeriamo di indicare in maniera chiara che il primo sfalcio possa essere realizzato a decorrenza dal 15 maggio. Tale leggero anticipo rispetto a quanto la norma attualmente indica, consentirebbe a nostro avviso di ottenere un buon compromesso tra le esigenze di salvaguardia della biodiversità e quelle dell'attività produttiva agricola.	Osservazione parzialmente condivisibile	Consci dell'effetto dei cambiamenti climatici e confidenti delle competenze degli agricoltori nello svolgere lo sfalcio nel periodo di maturità dei prati, si vuole mantenere come indicazione non vincolante il 15 giugno per sottolineare l'effetto benefico di sfalci tardivi su flora e fauna	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	Le modalità di pascolamento nell'ambito dell'area carsica non sono quelle proprie del pascolamento malghivo con stazionamento degli animali per lunghi periodi continuativi in aree caratterizzate da una composizione di essenze prative variegata quantitativamente abbondante e dalle ottime caratteristiche qualitative e quindi nutrizionali. In area carsica invece, gli animali devono stazionare in sito tutto l'anno, in quanto le aziende che si occupano di gestione ambientale normalmente non dispongono di vere e proprie stalle o ricoveri in vicinanza. Inoltre, utilizzando un carico di bestiame in situ adeguato (ad es. 0,5 UBA/ha sup. foraggera) nel periodo di massimo sviluppo vegetativo del pascolo si produce un avanzo di foraggio che diventa così una sorta alimentare per il periodo di fine stagione vegetativa. Le mandrie al pascolo sulle praterie carsiche necessitano pertanto di una necessaria integrazione alimentare a causa dello scarso valore nutritivo e quantitativo dei foraggi presenti in queste aree o il cotico erboso è quasi sempre associato al caratteristico cespugliame carsico nonché ad una diffusa presenza di pietrame. Si chiede pertanto che venga rimosso il divieto di integrazione alimentare (concentrati e foraggi) per gli animali condotti al pascolamento sulle cosiddette "praterie magre da fieno a bassa altitudine e sulle formazioni erbose secche, lande e prati calcicoli", soprattutto se tale integrazione deriva da foraggi ottenuti in area carsica. Relativamente agli abbeveratoi si ritiene più corretto siano temporanei, anziché mobili. Relativamente ai ricoveri, si ritiene necessario vengano salvaguardate le strutture stabili al momento presenti ed in precedenza già autorizzate. Circa la rimozione del pastore elettrico, si ritiene che l'elemento determinante non sia l'obbligatorietà della rimozione, bensì il posizionamento con modalità che lascino libero passaggio alla fauna selvatica pur contenendo la mobilità degli animali domestici.	Osservazione accolta	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla tunazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Il posizionamento dei ricoveri, dei punti di abbeverata e degli eventuali punti di alimentazione integrativa, nonché la gestione dei recinti e pastori elettrici, sono stati meglio chiariti.	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0,1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	REPA44.0	Divieto di realizzazione di nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha. La perimetrazione degli appezzamenti deve essere effettuata con una fascia tampone inerbata di 6 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	E' evidente che la tutela e conservazione di un ambiente naturale di elevato pregio come quello carsico, ove da sempre è esistita e si è armonicamente sviluppata con il territorio una attività agricola , non può considerarsi obiettivo da questa disgiunto. Impedire un equilibrato sviluppo, ammodernamento e diversificazione delle attività imprenditoriali agricole porterebbe certamente ad una rapida involuzione del settore causata da una insufficiente rigenerazione e continuità aziendale, impoverimento delle opportunità di sviluppo e diversificazione reddituale - processo già in atto - e come immediata conseguenza anche un altrettanto rapido degrado del territorio che si troverebbe privato di una sufficiente quanto necessaria presenza antropica collegata ad attività di impresa in grado di svolgere anche una efficace azione di tutela, salvaguardia e valorizzazione ambientale del territorio e quindi di servizio alla società che della biodiversità e della naturalità del territorio potrebbe così continuare a fruire. Riteniamo pertanto necessaria la rimozione del divieto collegato alla dimensione massima di nuovi impianti specializzati sia in ambito viticolo che frutticolo.	Osservazione non pertinente	La misura non intende normare la superficie massima di realizzazione di vigneti e frutteti ma prevedere la realizzazione di appezzamenti separati da fasce tampone se la superficie totale volta alle coltivazioni è maggiore di 2 ettari. Tale dimensione è stata definita durante riunioni con L'Associazione dei Viticoltori del Carso - Krās. Viene proposta una nuova formulazione per migliorare la comprensione	La realizzazione di nuovi vigneti e frutteti su superfici maggiori di 2 ha deve prevedere la divisione delle suddette superfici in appezzamenti con area unitaria minore di 2 ha tramite una fascia tampone inerbata di almeno 5 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicated in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Bericza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Coccuso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Il perdurare di un assetto normativo inefficace a realizzare un effettivo quanto necessario contenimento della popolazione di cinghiali sul territorio , ha prodotto nel tempo danni sempre più rilevanti alle attività agricole e all'ambiente stesso. Si ritiene pertanto necessaria la possibilità di assicurare anche in riferimento ai boschi di particolare pregio faunistico, la realizzazione, laddove inesistente, di una adeguata viabilità forestale funzionale all'attivazione di misure di contenimento delle popolazioni di cinghiale. Tale viabilità consentirebbe inoltre un altrettanto fondamentale attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, considerando quanto successo nell'estate 2022 a danno di ampie parti del territorio carsico goriziano e triestino. Per la rilevanza agricola e l'ampio impatto territoriale delle problematiche che si intendono contrastare con gli interventi proposti, si ritiene non necessaria l'acquisizione e presentazione in fase autorizzativa della valutazione di incidenza ambientale.	Osservazione non pertinente	Data la tematica trattata, si rimanda all'osservazione del medesimo mittente riguardo alla misura REPG09.0	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	REPB20.0	L'espansione di superfici destinate all'agricoltura specializzata e/o intensiva (es. vigneti, uliveti, colture orticole, floricoltura, serre) è soggetta a valutazione di incidenza e può di norma avvenire a carico dell'habitat FVG di bosaglia carsica BL18 e delle pinete BC16. In ogni caso non è ammessa su habitat di interesse comunitario e all'interno dei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia). L'intervento di trasformazione del bosco deve essere effettuato in periodo 15 settembre al 28 febbraio.	Si ritiene la Valutazione di incidenza ambientale non necessaria se non limitatamente agli habitat bosaglia carsica BL18 e delle pinete BC16. Si richiede quindi conseguentemente di introdurre tale precisazione nella descrizione della norma regolamentare	Osservazione non pertinente	Tutti gli interventi riguardanti l'espansione di superfici destinate all'agricoltura specializzata e/o intensiva sono soggetti al processo di valutazione di incidenza secondo la relativa normativa	La misura è stata rimossa
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	REPB21.0	In caso di riduzione di superficie boscate non costituenti habitat di importanza comunitaria per scopi non agricoli, previa valutazione di incidenza, per superfici superiori a 1000 mq è necessario comunque prevedere un intervento compensativo, consistente esclusivamente in un intervento di ripristino come previsto dalla LR 9/2007 art. 42 c. 1 (ripristino sulla base di uno specifico progetto, anche su proprietà pubbliche, di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione). Il progetto specifico deve essere presentato in sede di valutazione di incidenza.	Si ritiene necessario meglio precisare il concetto dei cosiddetti scopi "non agricoli", alla luce di quanto disposto dal D.Lgs.vo 228/01 (la cosiddetta "Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo") e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tale norma infatti all'art. 1 che definisce le caratteristiche che qualificano il cosiddetto "imprenditore agricolo" così dispone: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse"; viene poi di seguito specificato anche cosa debba intendersi per "attività connesse" (da considerarsi quindi sempre attività agricola) rilevando che "debbono considerarsi come "connesse" ... le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, Trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo del bosco, o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Per le motivazioni sopra descritte, si richiede necessario precisare che debba intendersi e qualificarsi come attività "non agricola" tutto ciò che viene a situarsi al di fuori di quanto consentito dal D.Lgs.vo 228/01 di cui sopra.	Osservazione non accolta	Si ritiene di non rimandare al D.Lgs.vo 228/01 in quanto la dicitura "non agricoli" sia già esplicativa e di facile interpretazione. La valutazione di incidenza valuterà i singoli interventi specifici	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	REPF04.0	Divieto di foraggiamento ai fini dell'attività venatoria all'interno di habitat sensibili	Alla luce della recente entrata in vigore del disposto di cui alla delibera di G.R. n° 520 dell'11/4/2024 recante "Adeguamento del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste suina africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale (Sus Scrofa)", al piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste suina africana", si ritiene indispensabile associare al generico divieto di foraggiamento disposto dalla norma regolamentare di cui sopra una specifica eccezione collegata all'espletamento delle attività di abbattimento previste e regolamentate dalla Delibera di G.R n° 520.	Osservazione non accolta	Gli habitat sensibili a cui la misura è riferita sono gli habitat boschivi umidi localizzati nell'area del lago Doberdò, di Pietarossa e Sablici; habitat molto rari come sorgenti pietrificanti e formazioni erose rupicole ed infine le praterie da fieno che possiedono rarità e valenza in ambito carsico. Tutti gli habitat in questione possiedono superfici limitate e disperse all'interno della ZSC e perciò la misura proposta non interferisce con le attività di rilievo esposte nell'osservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	REPC09.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nella zona A, nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario	Anche in tale areale, per le motivazioni già descritte nelle osservazioni relative alla Misura REPB 12.0 e collegate alla indifferibile necessità di contenere l'abnorme proliferare delle popolazioni di cinghiale sul territorio nonché operare un'efficace attività di prevenzione incendi, si ritiene indispensabile rimuovere il divieto assoluto di realizzare nuova viabilità forestale. In relazione all'abnorme sviluppo delle popolazioni di cinghiale su tutto il territorio regionale e a maggior ragione in ambienti naturaliformi e protetti come l'ambito carsico, nonché ai pesanti e diffusi danni al territorio, al patrimonio boschivo ed alle attività agricole prodotti dai numerosi incendi boschivi della scorsa estate, riteniamo imprudente non consentire la realizzazione di nuova viabilità forestale in un'ottica di prevenzione e contenimento degli effetti dannosi ascrivibili alle due problematiche sopra esposte.	Osservazione parzialmente accolta	E' stata rivalutata l'estensione dell'area soggetta alla misura rimuovendo la zona A. In relazione ad un'osservazione pervenuta ricevuta, è stata inserita la deroga per piste forestali e varchi se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei boschi in cui sono ammessi i tagli. Sulla base di un'osservazione ricevuta riguardo alla misura REPD01.0 coerente anche con la misura in oggetto è stata fatta chiarezza sul riferimento normativo. Riguardo alle deroghe gestionali e emergenziali (antincendio, fitosanitario, sicurezza stradale) è stata inserita una dicitura specifica valida per tutte le misure di conservazione.	Titolo: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale nei boschi di rilevanza faunistica e su habitat di interesse comunitario Descrizione misura: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dal regolamento forestale - DPRreg 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 4) nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario. In deroga, nei boschi di rilevanza faunistica e negli habitat boschivi di interesse comunitario nei quali è ammesso il taglio, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, è ammessa la realizzazione di piste forestali e varchi.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306265-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE	REPN10.0	Negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, devono essere mantenuti tutti gli esemplari di ginepro, Daphne alpina, Cistus salvifolius, Paeonia sp.pl salvo autorizzazione dell'ente gestore per motivi fitosanitari. E' anche opportuno il rilascio di esemplari di specie fruttifere eventualmente presenti, come ad esempio Sorbo montano Sorbus aria e ciliegio canino Prunus mahaleb. Tali interventi devono prevedere l'asportazione integrale della biomassa ottenuta entro 90 giorni, l'utilizzo di sementi di essenze erbacee tipiche della landa (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree a landa) per il ripristino del cotico erboso, ove necessario.	Relativamente all'asportazione integrale della biomassa entro 90 gg. si ritiene che la trinciatura del materiale organico derivante dal decespugliamento possa essere lasciata in loco, non provocando danneggiamenti del cotico erboso e rappresentando comunque questo materiale una fonte di sostanza organica utile al terreno.	Osservazione parzialmente condivisibile	Si ritiene ecologicamente importante la rimozione della biomassa negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica per permettere la miglior condizione della stessa. Sono state aggiunte come casi fatti salvi le situazioni in cui le operazioni di raccolta porterebbero un danneggiamento del cotico erboso e/o dei macchinari	Negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, devono essere mantenuti tutti gli esemplari di ginepro, Daphne alpina, Cistus salvifolius, Paeonia sp.pl salvo autorizzazione dell'ente gestore per motivi fitosanitari. E' anche opportuno il rilascio di esemplari di specie fruttifere eventualmente presenti, come ad esempio Sorbo montano Sorbus aria e ciliegio canino Prunus mahaleb. Tali interventi devono prevedere l'asportazione della biomassa ottenuta entro 90 giorni salvo casi in cui la morfologia del terreno determinerebbe danneggiamento del cotico erboso e/o dei macchinari, l'utilizzo di sementi di essenze erbacee tipiche della landa (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree a landa) per il ripristino del cotico erboso, ove necessario.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	non essendo chiara dall'applicativo la reale estensione degli habitat a cui la misura è dedicata, è difficile valutare l'impatto che questa avrà sulle aziende del territorio. Qualora comprendessero la maggioranza dei prati da sfalcio dell'ambito carsico, l'impatto sulle aziende sarebbe significativo. La norma esclude categoricamente e totalmente l'uso di liquami provenienti da allevamenti zootecnici o biodigestori. Appare fortemente limitante nei confronti delle aziende agricole operanti sul territorio. Il risultato della stagionatura dopo un anno di maturazione non può essere chiamato letame, bensì terriccio ammendante, il quale può essere facilmente venduto a 45 euro a mq, il che non rende sicuramente economicamente remunerativo buttarlo nei prati. In tal modo si renderebbe impossibile alle piccole aziende liberarsi dai reflui zootecnici.	Osservazione parzialmente condivisibile	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRreg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o delle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovicaprini apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino. Per letame compostato di origine bovina, equina od ovicaprina si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPRreg 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	Bisogna inserire la dicitura "la biomassa ove possibile deve essere asportata". Vi sono numerose casistiche, ad esempio la pulizia dei bordi dei prati o in caso di stagione estremamente siccitosa, dove l'asporto dell'esigua biomassa raccolta risulta antieconomico raccogliarla e asportarla.	Osservazione non accolta	La misura fa esplicitamente riferimento alle operazioni di sfalcio, dopo le quali la biomassa deve essere asportata. Se lo sfalcio non viene svolto in annate extra-ordinarie o si svolgono operazioni di trinciatura di bordi esse non rientrano nella casistica normata	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA03.0, REPA12.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti Divieto dell'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti entro una fascia di rispetto dall'habitat pari a 25 metri	Qualora vi fossero in tali Habitat specie alloctone da eradicare (vedi ailanto), si deve poter prevedere l'uso di tali sostanze con lo specifico protocollo elaborato dal dipartimento Forestale di Trieste e Gorizia. Risulta assai difficile l'eliminazione di tale specie con la semplice cercinatura delle piante o altri metodi manuali.	Osservazione condivisibile	Si condivide l'utilità di poter utilizzare prodotti fitosanitari per il controllo di specie esotiche invasive tuttavia tale casistica rientra nelle deroghe di gestione degli habitat che valgono a monte delle misure di conservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	1° Le aziende sul Carso ricadono quasi interamente in area Natura 2000. Esse sono sprovviste di stalle o possibilità di spostare gli animali in altri siti. Grazie a condizioni pedoclimatiche favorevoli, assenza di neve e inverni miti gli animali pascolano tutto l'anno, quando la rimozione degli animali è impraticabile. Vi sono studi degli atenei di Trieste e Udine che certificano, che con opportune rotazioni e un carico UBA Ha basso come quello mantenuto dalle aziende biologiche di 0.2 max 05 uba ettaro, non si riscontrano problemi. 2° Con la frase NON integrazione alimentare si comprende qualsiasi alimento, anche il semplice sale minerale/ saliere. Mentre è previsto in svariate norme dello stesso regolamento, oggetto del dibattito, l'uso di fiorume autoctono quindi foraggio del posto. Non si capisce la ragione di una norma così vessatoria ed impraticabile. Prevedere piuttosto, qualora si ricadesse in tali habitat, se vi fosse la necessità di foraggiamento, di effettuare tale attività in aree marginali e di confine. 3° Inserendo, obbligo di abbeveratoi e ricoveri mobili si norma di fatto su situazioni già esistenti o autorizzate o addirittura storiche. Sarebbe opportuno utilizzare la dicitura: come del resto già previsto nella norma per lo sfalcio REPA02.0 usare la raccomandazione PREFERIBILMENTE per non pregiudicare eventuali allevatori impossibilitati di risolvere in alto modo. 4° Imponendo come previsto di togliere il conduttore di pastore elettrico si chiudono di fatto tutte le principali realtà zootecniche di allevamento brado del nostro territorio. Le nostre aziende per mantenere un carico basso mediamente 0.2 uba ettaro o poco più imposti tra le altre misure dell'indennità compensativa, si estendono su superfici di più di 100Ha cada una, i quali sono stati opportunamente divisi per le rotazioni. Il lavoro di togliere e ripristinare a fine stagione vegetativa tutte le recinzioni nell'ordine di decine di chilometri è impraticabile ed economicamente insostenibile. Recinzioni in alcuni casi storiche autorizzate con paesaggistica valutazione degli stessi uffici della biodiversità e concessione comunale. Non si capisce inoltre la reale motivazione di tale scelta visto che la specie inserita a maggior tutela è una vegetale. A tutela di tali specie bisognerebbe prestare maggiore attenzione al periodo del pascolo e al carico di animali che grava su di esso uba/ettaro. Il fatto che la recinzione venga rimossa al fine della tutela dell'habitat e nello specifico delle specie vegetali in esso contenute è assolutamente indifferente se non peggiorativo; dovuto ad una maggiore pressione antropica venendo meno la recinzione che costeggia i sentieri e delimita l'area del pascolo.5° Con la frase Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione. Non è chiaro se tali azioni di controllo ed immediata eradicazione sarà a carico dell'ente gestore o imposta come condizione per poter beneficiare di misure PSR. Qualora l'onere di tali controlli ed eradicazioni venisse demandato alle singole aziende tale norma NON deve in alcun modo pregiudicare il percepimento di finanziamenti o aiuti legati ad altre misure.	Osservazione accolta	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato sulla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla rimozione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Il posizionamento dei ricoveri, dei punti di abbeverata e degli eventuali punti di alimentazione integrativa, nonché la gestione dei recinti e pastori elettrici, sono stati meglio chiariti. Riguardo alla gestione delle specie esotiche invasive la misura sottolinea la necessità dell'immediato contrasto dei nuclei di tali specie che insorgono come effetto inevitabile del calpestio che anche il pascolo ben gestito provoca	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0.1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA28.0, REPA31.0	Divieto di accumulo di letame a distanza inferiore ai 5 metri dagli habitat pratici all'aperto. Qualora si intendesse con la parola letame "per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento" (vedi REPA01), non è necessaria tale precauzione, visto la composizione e il grado di maturazione della sostanza ottenuta.	Pur capendo cosa si voglia intendere con tale misura, risulta già vietato dalle norme sui liquami e eventuali acque reflue provenienti dallo stoccaggio di letame all'aperto. Qualora si intendesse con la parola letame "per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento" (vedi REPA01), non è necessaria tale precauzione, visto la composizione e il grado di maturazione della sostanza ottenuta.	Osservazione non condivisibile	Data la modifica apportata alla misura REPA01.0, si conferma la misura di conservazione in questione, che si integra coerentemente all'articolo 9 della DGR 266/2022 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati) che prevede casistiche e modalità di accumulo dei letami ai fini dell'utilizzazione agronomica	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA30.0	La pulizia periodica delle vasche artificiali e delle cisterne è ammessa solamente tramite l'utilizzo di attrezzatura manuale (es: rastrelli, pale) da effettuarsi tra il 1 ottobre e il 15 febbraio. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e fino al 31 marzo.	Per un'eventuale manutenzione straordinaria comunque monitorata dall'Ente gestore, si deve poter prevedere l'utilizzo di macchinari e escavatori per tali operazioni.	Osservazione non pertinente	Gli interventi di manutenzione straordinaria sono saranno valutati tramite il procedimento di valutazione di incidenza; la norma si riferisce alla manutenzione ordinaria; il termine viene inserito in sostituzione di "periodica" per una migliore comprensione. In modo analogo tale sostituzione è stata svolta anche per le misure REPN13.0 e REPN14.0; le quali sono state accorpate con la misura REPN12.0 per una miglior consultazione e comprensione delle casistiche	REPA30.0: La pulizia ordinaria delle vasche artificiali e delle cisterne è ammessa solamente tramite l'utilizzo di attrezzatura manuale (es: rastrelli, pale) da effettuarsi tra il 1 ottobre e il 15 febbraio. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. Titolo REPN12: Norme per il ripristino di stagni scomparsi e per la manutenzione di stagni temporanei e perenni Descrizione REPN12: Il ripristino di stagni completamente scomparsi deve prevedere lo scavo con mezzi idonei per asportare lo strato superficiale di terra depositatasi senza andare ad intaccare lo strato di argilla originale, ove questo fosse ancora presente e integro. Nel caso invece che lo strato originario non sia recuperabile, lo scavo potrà essere di profondità maggiore fino ad un massimo di 2 metri e il fondo e le sponde dovranno poi venir ricoperto da uno strato impermeabilizzante. Questo deve venir fatto con argilla o telo in PVC di spessore minimo 1 mm protetto da uno strato di tessuto non tessuto e da un consistente strato di terriccio (0.50 m) o geomembrana impermeabile. Lo scavo dell'invaso deve essere realizzato con sponde dolcemente degradanti (idealmente con pendenza inferiore a 30° in almeno il 40% del perimetro). Per il riempimento di vegetazione è ammesso l'uso esclusivo di specie autoctone. La pulizia ordinaria degli stagni temporanei è ammessa solamente tramite l'asporto di ramaglie, sassi o rifiuti presenti nel bacino durante i periodi di asciutta. La manutenzione straordinaria tramite scavo può essere effettuata previa valutazione di incidenza solo nel caso in cui l'apporto terrigeno sia ormai tale da non permettere la permanenza dell'acqua nel bacino per il tempo sufficiente alla riproduzione delle specie (almeno 3 mesi durante il periodo primaverile-estivo). Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. La pulizia ordinaria degli stagni perenni è concessa solamente tramite l'asporto del sedimento in eccesso, il taglio della vegetazione ripariale invasiva (es: robinia, ailanto, rovo) ed il contenimento della vegetazione acquatica invasiva, anche tramite pascolamento. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. Tali interventi, nonché l'eventuale consolidamento del fondo argilloso tramite mezzi meccanici, devono essere svolti tra il 1 ottobre e il 15 febbraio.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA44.0	Divieto di realizzazione di nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha. La perimetrazione degli appezzamenti deve essere effettuata con una fascia tampone inerbita di 6 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	Il divieto di realizzare nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha non ha alcuna valenza scientifica, poiché qualora vi fosse la possibilità di realizzare un impianto superiore o di maggiori superfici si va a limitare un diritto personale o di impresa senza reali motivazioni. Si propone pertanto, qualora necessario, prevedere misure compensative o migliorative di Habitat prioritari limitrofe all'appezzamento	Osservazione non pertinente	La misura non intende normare la superficie massima di realizzazione di vigneti e frutteti ma prevedere la realizzazione di appezzamenti separati da fasce tampone se la superficie totale volta alle coltivazioni è maggiore di 2 ettari. Tale dimensione è stata definita durante riunioni con L'Associazione dei Viticoltori del Carso – Kras. Viene proposta una nuova formulazione per migliorare la comprensione	La realizzazione di nuovi vigneti e frutteti su superfici maggiori di 2 ha deve prevedere la divisione delle suddette superfici in appezzamenti con area unitaria minore di 2 ha tramite una fascia tampone inerbita di almeno 5 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA45.0	Fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati. È consentita la bruciatura quale elemento gestionale per habitat di interesse comunitario originari o da ripristinare, autorizzata o condotta dal soggetto gestore (fuoco prescritto).	Aggiungere alla frase "fatti salvi gli interventi tradizionali, culturali di bruciatura connessi a emergenze...", altrimenti verrebbero pregiudicate una serie di usi e costumi locali in vigore da sempre (fuoco tradizionale KRES (San Giovanni), 1. Maggio ecc.).	Osservazione non pertinente	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti ma non interferisce con le manifestazioni tradizionali in quanto riferita a bruciatura come metodo di eliminazione di biomassa vegetale ottenuta come scarto di attività agricole.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REP12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi: Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberrò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Berciza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Coccusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Sivia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi sevicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Dal testo della misura viene esclusa qualsiasi attività sevicolturale e di uso del bosco per il legnatico al di fuori dei miglioramenti faunistici incluse la semplice raccolta del legno del proprietario sui propri fondi per autoconsumo. Se la mia interpretazione risultasse corretta sarebbe di fatto un esproprio dei diritti di godimento della proprietà.	Osservazione accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo il divieto di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanti dimensioni e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Coccusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Goli (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberrò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Berciza (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Griza (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco del Monte Malagrociana (F), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Sivia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PCF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPC01.0	Divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti; sono fatti salvi, per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, previa valutazione d'incidenza ed adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000: a. l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari b. la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a. per finalità di rinaturalizzazione delle medesime	Il solo titolo che impone un divieto perentorio è pregiudizievole per lo statuo e la tradizione di attività e comuni sul territorio carsico, quindi è doveroso prevedere, ove possibile, valutando i benefici di tali azioni, la possibilità di aperture di nuove cave, non solo l'ampliamento o la riattivazione. Essendo l'iter per l'apertura di una nuova attività estrattiva sottoposto a un'attenta pianificazione territoriale, quindi tale richiesta dovrebbe pervenire ai comuni con motivazione fondata e comprovante tali benefici. Successivamente dovrebbe comunque passare per la valutazione degli uffici regionali e ambientali. Pertanto non si capisce perché negare tale remota possibilità a priori.	Osservazione parzialmente accolta	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti in tutte le ZSC della regione biogeografica continentale. Si condivide la possibilità di modificare il titolo poiché in parte fuorviante	Titolo: Divieto di apertura di nuove cave e norme per l'ampliamento o la riattivazione di quelle esistenti
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPD05.0	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti per autoconsumo posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 20 kw	Nelle esclusioni non sono previsti gli impianti di scambio sul posto, vendita e comunità energetiche. Inoltre la potenza complessiva deve essere adeguata alle nuove necessità di mobilità elettrica e di accumulo, quindi almeno 200 kw, come previsto dalla normativa vigente. La ratio della misura deve essere il minore utilizzo del suolo, e quindi la perdita di minor superficie agricola/verde con la produzione di maggior energia. In caso di sistemi eolici prevedere di limitare i sistemi verticali di grande impatto sui volatili, agevolando sistemi eolici alternativi (es. elicoidali). In futuro potrebbero nascere sistemi di produzione energetica e nuove tecnologie senza la copertura del suolo, pertanto perché limitarne la produttività e la produzione di energia rinnovabile?	Osservazione parzialmente accolta	Rimosso la dicitura "per autoconsumo" poiché non strettamente pertinente all'obiettivo della misura. La potenza massima è stata ragionevolmente aumentata; è stato valutato corretto un valore di 50 kw come emerso da un'altra osservazione	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 50 kw
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPM03.0	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto, di terra sono ammissibili previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità della dolina ai mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali: non deve essere realizzata nuova viabilità o ampliata l'esistente; Le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe concesse da soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.	Essendo la totalità della viabilità che conduce a tali siti risalente a un periodo preindustriale, le dimensioni di accesso a tali fondi, la carreggiata era pensata e realizzata per mezzi a trazione animale. È impensabile dunque che si possa accedere alle doline senza poter almeno adeguare la viabilità esistente per motivi di sicurezza. Non permettendo di adeguare almeno la viabilità esistente a 2,50 metri equivale di impedire di fatto a poter eseguire tali operazioni.	Osservazione accolta	Il divieto di ampliamento di viabilità forestale si riferiva al divieto di estendere in lunghezza viabilità già presente in una dolina; poiché tale dicitura è possibilmente fuorviante e la casistica rientra nella dicitura "realizzazione di nuova viabilità" è stata tolta	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto di terra sono ammissibili solamente previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità alla dolina dei mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali; divieto di realizzazione di nuova viabilità; le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe autorizzate dal soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0311519-A	PUB SKALA GROPADIA DI SITAR ALMIRA - COORDINAMENTO REGIONALE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA IN FRIULI-VG Padriciano/Padriče 60 34149 Trieste	/	/	Riduzione della superficie sottoposta a vincolo. Riduzione norme che rendono molto difficile se non quasi impossibile l'esercizio delle attività agrosilvopastorali nella ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano.	Osservazione non pertinente	Il processo partecipativo in corso riguarda obiettivi e misure di conservazione non la perimetrazione delle ZSC della Regione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0309165-A	SOCIETÀ AGRICOLA SAMSÀ PAOLO e C.s.s. – fattoria sociale ed agriturismo Parco Rurale "Alture di Polazzo"	INPA04.0	Indennità compensativa degli svantaggi e delle limitazioni all'attività agricola determinati dalla gestione dei siti Natura 2000	A questa misura di Conservazione va assolutamente dato risalto soprattutto nei confronti di quelle aziende che da anni sono sul territorio e che credono al valore del mantenimento della biodiversità come bene sociale e che con fatica, a causa degli svantaggi e limitazioni che comporta essere all'interno di un sito Natura 2000, riescono comunque a continuare il loro lavoro. La dicitura della misura è semplice, breve e chiara ma attualmente, come da noi capita, viene erogata solo in alcuni casi per lo sfalcio dei prati ma non per il pascolamento permanente, dove invece la letteratura ci indica che la lands carstica si è sviluppata grazie al pascolamento di animali domestici. Per dare quindi un sostegno alle aziende con l'Indennità Natura 2000 si rende opportuno erogarla sia per i prati ma principalmente per il pascolo permanente come indicato anche nella descrizione già esistente delle modalità di pagamento della misura.	Osservazione non pertinente	L'osservazione non è pertinente poiché si riferisce all'intervento SRC01 del CSR del PSP 2023-27 della RAFVG, non oggetto del presente processo partecipativo, e non alla misura di conservazione che fa riferimento a tale intervento quale possibile fonte di finanziamento.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0309165-A	SOCIETÀ AGRICOLA SAMSÀ PAOLO e C.s.s. – fattoria sociale ed agriturismo Parco Rurale "Altare di Palazzo"	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	1. Per quanto riguarda la dicitura "gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa". Questo punto non può essere ovviamente perseguibile per chi ha gli allevamenti stanziali con strutture fisse come noi che pascoliamo gli allevamenti dagli anni '80 sempre sugli stessi pascoli e terreni e che sono alla base della nostra decennale attività agricola nella descrizione dell'azienda sopra riportata viene spiegata come risolviamo l'alimentazione nei periodi non vegetativi (scorta di fieno in piedi). Quindi bisogna assolutamente introdurre nella normativa un distinguo fra gli allevamenti montani (maligne) e quelli collinari (Carso) dove il clima permette di avere degli allevamenti stanziali e strutturati ed inserire la dicitura "Laddove siano già esistenti strutture con autorizzazioni e concessioni edilizie rimango in vigore quest'ultima e gli animali possono quindi rimanere in loco all'interno di esse" 2. Per quanto riguarda la dicitura "Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario". In questo punto vanno inserite nella normativa due precisazioni: a. l'alimentazione non può essere integrata con fieno prodotto al di fuori del territorio carsico e quindi con sementi che comportino un eventuale infestazione di piante alloctone. b. l'alimentazione può essere integrata con fieni locali e mangimi. 3. Per quanto riguarda la dicitura "Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente". Anche in questo punto evidenziato in giallo si ribadisce la stessa cosa, abbiamo delle strutture fisse semplici ed in perfetta sinergia con l'habitat che utilizziamo dagli anni '80 costruite a norma di legge. Anche qui bisogna fare un distinguo della tipologia di allevamenti se stanziali o "mobili" ed inserire la dicitura "Laddove siano già esistenti strutture minute di ricoveri e punti di abbeverata con autorizzazioni e concessioni edilizie rimango in vigore le autorizzazioni esistenti" 5. Per quanto riguarda la dicitura "Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi". Come indicato nella descrizione aziendale, la suddivisione dei pascoli che abbiamo adottato (paletti e filo singolo) se hanno un'altezza adeguata e sono sempre tenuti in manutenzione, consentono un passaggio naturale della fauna selvatica, altresì se i conduttori sono reti elettriche, piuttosto che doppio filo, doppia fettuccia con misure non adeguate e senza manutenzione, possono sicuramente diventare un pericolo per la fauna selvatica. Va quindi specificato nella normativa che se i conduttori del pastore elettrico hanno queste caratteristiche non serve la rimozione al termine di ogni turno.	Osservazione accolta	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla turnazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Il posizionamento dei ricoveri, dei punti di abbeverata e degli eventuali punti di alimentazione integrativa, nonché la gestione dei recinti e pastori elettrici, sono stati meglio chiariti. Riguardo alla gestione delle specie esotiche invasive la misura sottolinea la necessità dell'immediato contrasto dei nuclei di tali specie che insorgono come effetto inevitabile del calpestio che anche il pascolo ben gestito provoca	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0.1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	SOCIETÀ AGRICOLA SAMSÀ PAOLO e C.s.s. – fattoria sociale ed agriturismo Parco Rurale "Altare di Palazzo"	REPN10.0	Negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, devono essere mantenuti tutti gli esemplari di ginepro, Daphne alpina, Cistus salvifolius, Paeonia sp.pl salvo autorizzazione dell'ente gestore per motivi fitosanitari. E' anche opportuno il rilascio di esemplari di specie fruttifere eventualmente presenti, come ad esempio Sorbo montano Sorbus aria e ciliegio canino Prunus mahaleb. Tali interventi devono prevedere l'asportazione integrale della biomassa ottenuta entro 90 giorni, l'utilizzo di sementi di essenze erbacee tipiche della landa (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree a landa) per il ripristino del cotico erboso, ove necessario.	Relativamente all'asportazione integrale della biomassa ottenuta, riteniamo che non sia assolutamente necessario in quanto su esperienza decennale possiamo affermare e confermare che la produzione di biomassa data da decespugliamento di arbusti e decisione modesta, non va confusa con la produzione di biomassa prodotta da disboscamento. Per tanto deve essere trinciata e lasciata sul posto con una operazione attenta a non rovinare il cotico erboso e svolgendo tali operazioni nel periodo autunnale/invernale, periodo con basso rischio di incendi e di non nidificazione. L'asportazione della biomassa dei cespugli inoltre comporterebbe un transito eccessivo dei mezzi per il carico ed il trasporto, provocando così la nascita di nuove piste stradali che portano ad un probabile deterioramento del cotico erboso e quindi di scivolamenti terrosi in presenza di pendenze. Con il passare degli anni inoltre la biomassa rimasta sul terreno apporterebbe un aumento di sostanza organica.	Osservazione parzialmente condivisibile	Si ritiene ecologicamente importante la rimozione della biomassa negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica per permettere la miglior condizione della stessa. Sono state aggiunte come casi fatti salvi le situazioni in cui le operazioni di raccolta porterebbero un danneggiamento del cotico erboso e/o dei macchinari	Negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, devono essere mantenuti tutti gli esemplari di ginepro, Daphne alpina, Cistus salvifolius, Paeonia sp.pl salvo autorizzazione dell'ente gestore per motivi fitosanitari. E' anche opportuno il rilascio di esemplari di specie fruttifere eventualmente presenti, come ad esempio Sorbo montano Sorbus aria e ciliegio canino Prunus mahaleb. Tali interventi devono prevedere l'asportazione della biomassa ottenuta entro 90 giorni salvo casi in cui la morfologia del terreno determinerebbe danneggiamento del cotico erboso e/o dei macchinari, l'utilizzo di sementi di essenze erbacee tipiche della landa (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree a landa) per il ripristino del cotico erboso, ove necessario.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annuali non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	non essendo chiara dall'applicativo la reale estensione degli habitat a cui la misura è dedicata, è difficile valutare l'impatto che questa avrà sulle aziende del territorio. Qualora comprendessero la maggioranza dei prati da sfalcio dell'ambito carsico, l'impatto sulle aziende sarebbe significativo. La norma esclude categoricamente e totalmente l'uso di liquami provenienti da allevamenti zootecnici o biodegestori. Appare fortemente limitante nei confronti delle aziende agricole operanti sul territorio. Il risultato della stagionatura dopo un anno di maturazione non può essere chiamato letame, bensì terriccio ammendante, il quale può essere facilmente venduto a 45 euro a mq, il che non rende sicuramente economicamente remunerativo buttarlo nei prati. In tal modo si renderebbe impossibile alle piccole aziende liberarsi dai reflui zootecnici.	Osservazione parzialmente condivisibile	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPR 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j), i quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovicaprini apportando quantitativi annuali non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino. Per letame compostato di origine bovina, equina od ovicaprino si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPR 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	Bisogna inserire la dicitura "a biomassa ove possibile deve essere asportata". Vi sono numerose casistiche, ad esempio la pulizia dei bordi dei prati o in caso di stagione estremamente siccitosa, dove l'asporto dell'esigua biomassa raccolta risulta antieconomico raccogliera e asportarla.	Osservazione non accolta	La misura fa esplicitamente riferimento alle operazioni di sfalcio, dopo le quali la biomassa deve essere asportata. Se lo sfalcio non viene svolto in annate extra-ordinarie o si svolgono operazioni di trinciatura di bordi esse non rientrano nella casistica normata	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPA03.0, REPA12.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti Divieto dell'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti entro una fascia di rispetto dall'habitat pari a 25 metri	Qualora vi fossero in tali Habitat specie alloctone da eradicare (vedi ailanto), si deve poter prevedere l'uso di tali sostanze con lo specifico protocollo elaborato dal dipartimento Forestale di Trieste e Gorizia. Risulta assai difficile l'eliminazione di tale specie con la semplice cercinatura delle piante o altri metodi manuali.	Osservazione condivisibile	Si condivide l'utilità di poter utilizzare prodotti fitosanitari per il controllo di specie esotiche invasive tuttavia tale casistica rientra nelle deroghe di gestione degli habitat che valgono a monte delle misure di conservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	1° Le aziende sul Carso ricadono quasi interamente in area Natura 2000. Esse sono sprovviste di stalle o possibilità di spostare gli animali in altri siti. Grazie a condizioni pedoclimatiche favorevoli, assenza di neve e inverni miti gli animali pascolano tutto l'anno, quando la rimozione degli animali è impraticabile. Vi sono studi degli atenei di Trieste e Udine che certificano, che con opportune rotazioni e un carico UBA Ha basso come quello mantenuto dalle aziende biologiche di 0,2 max 0,5 uba ettaro, non si riscontrano problemi. 2° Con la frase NON integrazione alimentare si comprende qualsiasi alimento, anche il semplice sale minerale/ saliere. Mentre è previsto in svariate norme dello stesso regolamento, oggetto del dibattito, l'uso di fiorume autotono quindi foraggio del posto. Non si capisce la ragione di una norma così vessatoria ed impraticabile. Prevedere piuttosto, qualora si ricadesse in tali habitat, se vi fosse la necessità di foraggiamento, di effettuare tale attività in aree marginali e di confine. 3° Inserendo, obbligo di abbeveratoi e ricoveri mobili si norma di fatto su situazioni già esistenti e addirittura storiche. Sarebbe opportuno utilizzare la dicitura: come del resto già previsto nella norma per lo sfalcio REPA02.0 usare la raccomandazione PREFERIBILMENTE per non pregiudicare eventuali allevatori impossibilitati di risolvere in alto modo. 4° Imponendo come previsto di togliere il conduttore di pastore elettrico si chiudono di fatto tutte le principali realtà zootecniche di allevamento brado del nostro territorio. Le nostre aziende per mantenere un carico basso mediamente 0,2 uba ettaro o poco più imposti tra le altre misure dell'indennità compensativa, si estendono su superfici di più di 100Ha cada una, i quali sono stati opportunamente divisi per le rotazioni. Il lavoro di togliere e ripristinare a fine stagione vegetativa tutte le recinzioni nell'ordine di decine di chilometri è impraticabile ed economicamente insostenibile. Recinzioni in alcuni casi storiche autorizzate con paesaggistica valutazione degli stessi uffici della biodiversità e concessione comunale. Non si capisce inoltre la reale motivazione di tale scelta visto che la specie inserita a maggior tutela è una vegetale. A tutela di tali specie bisognerebbe prestare maggiore attenzione al periodo del pascolo e al carico di animali che grava su di esso uba/ettaro. Il fatto che la recinzione venga rimossa al fine della tutela dell'habitat e nello specifico delle specie vegetali in esso contenuto è assolutamente indifferente se non peggiorativo; dovuto ad una maggiore pressione antropica venendo meno la recinzione che costeggia i sentieri e delimita l'area del pascolo. 5° Con la frase Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione. Non è chiaro se tali azioni di controllo ed immediata eradicazione sarà a carico dell'ente gestore o imposta come condizione per poter beneficiare di misure PSR. Qualora l'onere di tali controlli ed eradicazioni venisse demandato alle singole aziende tale norma NON deve in alcun modo pregiudicare il percepimento di finanziamenti o aiuti legati ad altre misure.	Osservazione accolta	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla turnazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Il posizionamento dei ricoveri, dei punti di abbeverata e degli eventuali punti di alimentazione integrativa, nonché la gestione dei recinti e pastori elettrici, sono stati meglio chiariti. Riguardo alla gestione delle specie esotiche invasive la misura sottolinea la necessità dell'immediato contrasto dei nuclei di tali specie che insorgono come effetto inevitabile del calpestio che anche il pascolo ben gestito provoca	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0.1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPA28.0, REPA31.0	Divieto di accumulo di letame a distanza inferiore ai 5 metri dagli habitat prativi all'aperto. Qualora si intendesse con la parola letame "per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento" (vedi REPA01), non è necessaria tale precauzione, visto la composizione e il grado di maturazione della sostanza ottenuta.		Osservazione non condivisibile	Data la modifica apportata alla misura REPA01.0, si conferma la misura di conservazione in questione, che si integra coerentemente all'articolo 9 della DGR 266/2022 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati) che prevede casistiche e modalità di accumulo dei letami ai fini dell'utilizzazione agronomica	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPA30.0	La pulizia periodica delle vasche artificiali e delle cisterne è ammessa solamente tramite l'utilizzo di attrezzatura manuale (es: rastrelli, pale) da effettuarsi tra il 1 ottobre e il 15 febbraio. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e fino al 31 marzo.	Per un'eventuale manutenzione straordinaria comunque monitorata dall'Ente gestore, si deve poter prevedere l'utilizzo di macchinari e escavatori per tali operazioni.	Osservazione non pertinente	Gli interventi di manutenzione straordinaria sono saranno valutati tramite il procedimento di valutazione di incidenza; la norma si riferisce alla manutenzione ordinaria; il termine viene inserito in sostituzione di "periodica" per una migliore comprensione. In modo analogo tale sostituzione è stata svolta anche per le misure REPN13.0 e REPN14.0: le quali sono state accorpate con la misura REPN12.0 per una miglior consultazione e comprensione delle casistiche	REPA30.0: La pulizia ordinaria delle vasche artificiali e delle cisterne è ammessa solamente tramite l'utilizzo di attrezzatura manuale (es: rastrelli, pale) da effettuarsi tra il 1 ottobre e il 15 febbraio. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. Titolo REPN12: Norme per il ripristino di stagni scomparsi e per la manutenzione di stagni temporanei e perenni Descrizione REPN12: Il ripristino di stagni completamente scomparsi deve prevedere lo scavo con mezzi idonei per asportare lo strato superficiale di terra depositatasi senza andare ad intaccare lo strato di argilla originale, ove questo fosse ancora presente e integro. Nel caso invece che lo strato originario non sia recuperabile, lo scavo potrà essere di profondità maggiore fino ad un massimo di 2 metri e il fondo e le sponde dovranno poi venir ricoperto da uno strato impermeabilizzante. Questo deve venir fatto con argilla o telo in PVC di spessore minimo 1 mm protetto da uno strato di tessuto non tessuto e da un consistente strato di terriccio (0,50 m) e geomembrana impermeabile. Lo scavo dell'invaso deve essere realizzato con sponde dolcemente degradanti (idealmente con pendenza inferiore a 30° in almeno il 40% del perimetro). Per il riimpianto di vegetazione è ammesso l'uso esclusivo di specie autoctone. La pulizia ordinaria degli stagni temporanei è ammessa solamente tramite l'asporto di ramaglie, sassi o rifiuti presenti nel bacino durante i periodi di asciutta. La manutenzione straordinaria tramite scavo può essere effettuata previa valutazione di incidenza solo nel caso in cui l'apporto terrigeno sia ormai tale da non permettere la permanenza dell'acqua nel bacino per il tempo sufficiente alla riproduzione delle specie (almeno 3 mesi durante il periodo primaverile-estivo). Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. La pulizia ordinaria degli stagni perenni è concessa solamente tramite l'asporto del sedimento in eccesso, il taglio della vegetazione ripariale invasiva (es: robinia, ailanto, rovo) ed il contenimento della vegetazione acquatica invasiva, anche tramite pascolamento. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. Tali interventi, nonché l'eventuale consolidamento del fondo argilloso tramite mezzi meccanici, devono essere svolti tra il 1 ottobre e il 15 febbraio.

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPA44.0	Divieto di realizzazione di nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha. La perimetrazione degli appezzamenti deve essere effettuata con una fascia tampone inerbita di 6 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	Il divieto di realizzare nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha non ha alcuna valenza scientifica, poiché qualora vi fosse la possibilità di realizzare un impianto superiore o di maggiori superfici si va a limitare un diritto personale o di impresa senza reali motivazioni. Si propone pertanto, qualora necessario, prevedere misure compensative o migliorative di Habitat prioritari limitrofe all'appezzamento	Osservazione non pertinente	La misura non intende normare la superficie massima di realizzazione di vigneti e frutteti ma prevedere la realizzazione di appezzamenti separati da fasce tampone se la superficie totale volta alle coltivazioni è maggiore di 2 ettari. Tale dimensione è stata definita durante riunioni con L'Associazione dei Viticoltori del Carso – Kras. Viene proposta una nuova formulazione per migliorarne la comprensione	La realizzazione di nuovi vigneti e frutteti su superfici maggiori di 2 ha deve prevedere la divisione delle suddette superfici in appezzamenti con area unitaria minore di 2 ha tramite una fascia tampone inerbita di almeno 5 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPA45.0	Fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati. È consentita la bruciatura quale elemento gestionale per habitat di interesse comunitario originari o da ripristinare, autorizzata o condotta dal soggetto gestore (fuoco prescritto).	Aggiungere alla frase "fatti salvi gli interventi tradizionali, culturali di bruciatura connessi a emergenze..." altrimenti verrebbero pregiudicate una serie di usi e costumi locali in vigore da sempre (fuoco tradizionale KRES (San Giovanni), 1. Maggio ecc).	Osservazione non pertinente	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti ma non interferisce con le manifestazioni tradizionali in quanto riferita a bruciatura come metodo di eliminazione di biomassa vegetale ottenuta come scarto di attività agricole.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Bericza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Cocusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Dal testo della misura viene esclusa qualsiasi attività selvicolturale e di uso del bosco per il legnatico al di fuori dei miglioramenti faunistici incluse la semplice raccolta del legno del proprietario sui propri fondi per autoconsumo. Se la mia interpretazione risultasse corretta sarebbe di fatto un esproprio dei diritti di godimento della proprietà.	Osservazione parzialmente accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo il divieto di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanti dimensioni e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Cocusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Golici (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Bericza (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Grizza (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco Nord di Silvia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPC01.0	Divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti; sono fatti salvi, per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, previa valutazione d'incidenza ed adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000: a. Ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari b. la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a. per finalità di rinaturalizzazione delle medesime	Il solo titolo che impone un divieto perentorio è pregiudizievole per lo statuo e la tradizione di attività e comuni sul territorio carsico, quindi è doveroso prevedere, ove possibile, valutando i benefici di tali azioni, la possibilità di aperture di nuove cave, non solo l'ampliamento o la riattivazione. Essendo l'iter per l'apertura di una nuova attività estrattiva sottoposto a un'attenta pianificazione territoriale, quindi tale richiesta dovrebbe pervenire ai comuni con motivazione fondata e comprovante tali benefici. Successivamente dovrebbe comunque passare per la valutazione degli uffici regionali e ambientali. Pertanto non si capisce perché negare tale remota possibilità a priori.	Osservazione parzialmente accolta	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti in tutte le ZSC della regione biogeografica continentale. Si condivide la possibilità di modificare il titolo poiché in parte fuorviante	Titolo: Divieto di apertura di nuove cave e norme per l'ampliamento o la riattivazione di quelle esistenti
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPD05.0	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti per autoconsumo posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 20 kw	Nelle esclusioni non sono previsti gli impianti di scambio sul posto, vendita e comunità energetiche. Inoltre la potenza complessiva deve essere adeguata alle nuove necessità di mobilità elettrica e di accumulo, quindi almeno 200 kw, come previsto dalla normativa vigente. La ratio della misura deve essere il minore utilizzo del suolo, e quindi la perdita di minor superficie agricola/verde con la produzione di maggior energia. In caso di sistemi eolici prevedere di limitare i sistemi verticali di grande impatto sui volatili, agevolando sistemi eolici alternativi (es. elicoidali). In futuro potrebbero nascere sistemi di produzione energetica e nuove tecnologie senza la copertura del suolo, pertanto perché limitarne la produttività e la produzione di energia rinnovabile?	Osservazione parzialmente accolta	Rimossa la dicitura "per autoconsumo" poiché non strettamente pertinente all'obiettivo della misura. La potenza massima è stata ragionevolmente aumentata; è stato valutato corretto un valore di 50 kw come emerso da un'altra osservazione	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 50 kw
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0313264-A	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO	REPM03.0	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto, di terra sono ammissibili previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità della dolina ai mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali; non deve essere realizzata nuova viabilità o ampliata l'esistente; Le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe concesse da soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.	Essendo la totalità della viabilità che conduce a tali siti risalente a un periodo preindustriale, le dimensioni di accesso a tali fondi, la carreggiata era pensata e realizzata per mezzi a trazione animale. È impensabile dunque che si possa accedere alle doline senza poter almeno adeguare la viabilità esistente per motivi di sicurezza. Non permettendo di adeguare almeno la viabilità esistente a 2,50 metri equivale di impedire di fatto a poter eseguire tali operazioni.	Osservazione accolta	Il divieto di ampliamento di viabilità forestale si riferiva al divieto di estendere in lunghezza viabilità già presente in una dolina; poiché tale dicitura è possibilmente fuorviante e la casistica rientra nella dicitura "realizzazione di nuova viabilità" è stata tolta	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto di terra sono ammissibili solamente previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità alla dolina dei mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali; divieto di realizzazione di nuova viabilità; le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe autorizzate dal soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0312656-A	Fonda David	REPA11.0	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.	Si fa notare che la misura è stata cancellata. La misura prevedeva che si possa utilizzare i seminativi fino al 20% della superficie del habitat della particella catastale. La non possibilità di utilizzo come seminativo di una particella che era già stata usata per codesto scopo ne riduce il valore e il reddito. I risarcimenti erogati dalla regione sono solo un ventesimo del danno che subiscono le aziende. I privati non possono nemmeno essere risarciti. Si propone di poter utilizzare i seminativi per il 100% per colture annuali, o in alternativa di cancellare gli habitat dalle particelle catastali che sono contrassegnate come seminativo,	Osservazione parzialmente accolta	Non risulta nello storico delle modifiche svolte la presenza di tale misura per il sito e di conseguenza la sua cancellazione. La misura è stata inserita per il sito data l'utilizzo storico a seminativo di alcune di tali superfici	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0312656-A	Fonda David	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Bericza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Cocusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Le zone delle foreste di rilevanza faunistica sono state tracciate su terreni delle comunelle e su terreni privati. Alcune di queste confinano con strade molto trafficate, zone urbane e sentieri frequentati da un ingente numero di escursionisti. Il divieto di utilizzo selvicolturale delle suddette foreste crea problemi economici ai proprietari (che le potrebbero utilizzare per scopi di produzione di legna combustibile), di sicurezza antincendio e di caduta alberi pericolanti. Ciò può portare a incidenti che possono provocare danni a cose o ancor peggio a persone. Come soluzione si propone di levare i citati il vincolo di utilizzo selvicolturale o di spostare le foreste di rilevanza faunistica su terreni di proprietà pubblica (es: particella catastale 1424000100084600030000 di proprietà della regione).	Osservazione accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo il divieto di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanti dimensioni e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta. Il bosco Bazzoni, di proprietà regionale, è stato coerentemente aggiunto all'elenco dei boschi oggetto della misura. Le esigenze di riduzione dei rischi legati all'incolumità pubblica possiedono una priorità a monte delle misure di conservazione	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Cocusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Golici (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Bericza (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Grizza (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco Nord di Silvia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0312656-A	Fonda David	REPB19.0	Nei boschi non costituenti habitat di interesse comunitario e non inclusi nella cartografia dei boschi di rilevanza faunistica è vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/inaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat. L'attività di gestione forestale è ammessa purché sia garantito il rilascio a terra di 2-3 alberi/ha, con diametro uguale o superiore a quello medio della popolazione, per favorire la fauna invertebrata dipendente dalle necromasse legnose (escluse conifere e Robinia; Olmo e Carpino nero qualora morti in piedi in zone con evidenti infestazioni fungine); il rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro medio o superiore rispetto alla popolazione, per favorire avifauna e chiroteri; il rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento; l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone <i>Alanthus spp.</i> e <i>Amorpha fruticosa</i> ; il mantenimento degli esemplari con nidificazioni di specie tutelate. L'esecuzione delle operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate devono essere effettuate dal 15 settembre al 28 febbraio. È ammesso il mantenimento di un numero di esemplari di pino nero non superiore a 60 esemplari/ha, omogeneamente spazati, in boschi di latifoglie.	La misura prevede la possibilità di interventi selvicolturali solo dal 15 settembre al 28 febbraio. Ciò rende difficile il lavoro alle imprese forestali che a causa delle avversità climatiche che si manifestano durante l'inverno (neve, pioggia, vento) delle poche ore di sole durante il periodo invernale si ritrovano molto ridotto il lasso di tempo per eseguire i lavori. Si fa notare che la maggior parte delle foreste del Carso triestino e goriziano si trovano all'interno del perimetro delle zone ZSC e non è possibile effettuare lavori di silvicoltura durante il resto dell'anno. Per ovviare ai suddetti problemi si consiglia di permettere i lavori selvicolturali per la durata di tutto l'anno. Si chiede anche di prevedere la possibilità di accatastare il legname fino all'essiccazione dello stesso per permettere la produzione di cippato per riscaldamento, il quale è una fonte economica ed ecologica locale di filiera corta della quale si sta facendo un utilizzo sempre maggiore. Per ovviare all'essiccazione naturale, bisogna disporre di strutture adibite all'essiccazione, le quali sono un investimento troppo oneroso sia per il lato economico che per il lato ecologico	Osservazione condivisibile	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene coerente la rimozione della misura	La misura è stata rimossa

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0312638-A	Srenja-Vicinia/Comunella "La Comune di Borst"	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrassica (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Bericza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Coccusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Slivia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	La norma non prevede le operazioni previste per la prevenzione degli incendi e del rischio caduta alberi sia sulla viabilità pubblica, che sui centri abitati. Pur essendo nella stessa zona omogenea si nota che i terreni di proprietà pubblica non sono contemplati nella norma, mentre la stessa incide sui terreni vicini di proprietà della scrivente. Es. p.c 846/3 Basovizza.	Osservazione accolta	Il bosco Bazzoni, di proprietà regionale, è stato coerentemente aggiunto all'elenco dei boschi oggetto della misura. Le esigenze di riduzione dei rischi legati all'incolumità pubblica possiedono una priorità a monte delle misure di conservazione	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Coccusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Golice (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrassica (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Bericza (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Griza (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco del Monte Malagrociana (F), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Slivia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PCF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0312638-A	Srenja-Vicinia/Comunella "La Comune di Borst"	REPB19.0	Nei boschi non costituenti habitat di interesse comunitario e non inclusi nella cartografia dei boschi di rilevanza faunistica è vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat. L'attività di gestione forestale è ammessa purché sia garantito il rilascio a terra di 2-3 alberi/ha, con diametro uguale o superiore a quello medio della popolazione, per favorire la fauna invertebrata dipendente dalle necromasse legnose (escluse conifere e Robinia; Olmo e Carpino nero qualora morti in piedi in zone con evidenti infestazioni fungine); il rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro medio o superiore rispetto alla popolazione, per favorire avifauna e chiropteri; il rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento; l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone <i>Allanthurus</i> spp. e <i>Amorpha fruticosa</i> ; il mantenimento degli esemplari con nidificazioni di specie tutelate. L'esecuzione delle operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate devono essere effettuate dal 15 settembre al 28 febbraio. È ammesso il mantenimento di un numero di esemplari di pino nero non superiore a 60 esemplari/ha, omogeneamente spaziali, in boschi di latifoglie.	Si richiede l'ampliamento del periodo di taglio boschivo, limitato dal 15 settembre al 28 febbraio a tutto l'anno. Il prolungamento si rende necessario per la presenza di notevoli elementi climatici ed atmosferici che limitano le operazioni di taglio boschivo nel periodo indicato nella norma	Osservazione condivisibile	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimaneti) si ritiene coerente la rimozione della misura	La misura è stata rimossa
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	I monitoraggi e le cartografie risalgono al 2008/2009	Osservazione condivisibile	Nell'ambito della Misura PSR 7.1 2014-2021 per l'aggiornamento dei Piani di gestione e delle Misure di conservazione sito-specifiche è stato affidato un servizio che fra le altre cose prevede l'aggiornamento cartografico di buona parte dei siti Natura 2000 regionali che si concluderà a fine 2024. Purtroppo i tempi dettati dalla risoluzione dell'infrazione comunitaria non hanno consentito il suo utilizzo ma dal prossimo anno i dati saranno a disposizione sul webgis regionale Eagle.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Nei campi note non si riportano le descrizioni generali dell'habitat di specie, i riferimenti bibliografici, cartografici e non vengono riportate specie non indicate in drettiva ma endemiche o protette da liste rosse nazionali e regionali	Osservazione non condivisibile	Le indicazioni di compilazioni dei campi note nella sez. Obiettivi sono date dal manuale tecnico ministeriale di riferimento	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Le indicazioni di presenze di specie aliene invasive o ruderali in gran parte dei casi sono generiche, non riportando dettagliatamente alcun elenco; si fa presente che queste possono essere diverse nelle regioni biogeografiche continentale e alpina;	Osservazione condivisibile	L'osservazione è condivisibile ma il documento tecnico per individuare Obiettivi e misure di conservazione sitospecifiche necessita di sintesi tecnica. Specie alloctone infatti sono diverse non solo a livello biogeografico ma anche tra sito e sito e talora anche all'interno di un sito stesso (es. l'habitat 62A0 in ambiente carsico presenta alloctone diverse tra il Carso isontino e quello triestino). Dettagli di questo tipo vengono presi in considerazione in fase di intervento progettuale sulla base dei dati più recenti, anche non pubblicati ma in possesso del Servizio Biodiversità.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Rispetto alla successione dinamica vengono fornite indicazioni uguali per tutte le ZSC (solo in rarissimi casi vengono riportate alcune specie), mentre dovrebbero essere indicate nel dettaglio le specie implicate nella successione naturale, provenienti dalla serie dinamica a cui afferisce l'habitat interessato, sulle quali intervenire	Osservazione non condivisibile	I riferimenti sinfitosociologici pubblicati a livello regionale non arrivano al dettaglio sitospecifico. Di base si fa riferimento all'ormai datato Manuale degli habitat del FVG (Poldini et al. 2006) che comunque affronta il problema per macroaree biogeografiche. In linea di massima da esperienze dirette l'analisi sinfitosociologica si ferma alla descrizione di fenomeni ma non riesce a calarsi nell'applicazione tecnica. Di fatto per salvare un prato, sia esso magro o umido, dalla dinamica, è necessario pascolare e/o sfalcare ma non sono note specifiche su quando, in che modo, quante volte. Si tratta di informazioni che il servizio ha maturato grazie a Progetti specifici come ad. es. Progetti LIFE (LIFE FRULIFENS, LIFE MAGREDI GRASSLANDS, LIFE POLLINATION, INTERREG...).	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	In relazione al paragrafo 4.3 sezione 3: Misure di conservazione habitat e specie-specifiche, riportato nel progetto "Metiamoci in riga" Linea di intervento L1 "Gestione dei siti della Rete Natura 2000", Attività A1.1 "Divulgazione e messa in rete di buone pratiche sul territorio nazionale" - documento tecnico, vengono compilati in maniera generica o lasciati non compilati numerosi campi richiesti dal documento stesso. Non vengono altresì riportati, in modo chiaro, eventuali collegamenti utili per visionare la documentazione importante per integrare la descrizione delle misure e il suo stato di attuazione (si veda il caso di 1646 - Armeria helodes, specie prioritaria di Allegato II di Direttiva Habitat e presente nelle ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella" e IT3320028 "Palude Selvote" i cui dati sono aggiornati al 2008).	Osservazione condivisibile	Purtroppo lo schema impostato non permette dettagli analitici e collegamenti per visionare i dati disponibili. Si ricorda che tutto il materiale messo a disposizione è stato supervisionato dal MASE e dallo staff tecnico del Progetto Metiamoci in riga che annovera vari esperti in tema fitosociologico, botanico e dei diversi gruppi faunistici. Ad ogni modo per Armeria helodes la sezione 2 riporta del sito IT3320026 - Risorgive dello Stella" la stima della popolazione attuale con riferimento a dati dell'ultima stagione vegetativa ovvero 2023 (pag. 534 dell'allegato alla DGR 472/2024). Questo vale in generale per tutte le altre specie. Laddove il servizio ha acquisito tramite monitoraggi specifici informazioni più recenti sono state utilizzate. Non sempre sono dati di pubblicazione ma il più delle volte riguarda relazioni tecniche che comunque sono a disposizione.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	I campi relativi alle modalità di attuazione (azioni, soggetto attuatore e modalità di attuazione) così come i campi relativi ai finanziamenti sono nella maggior parte dei casi non specifici o addirittura assenti. Per quanto attiene i finanziamenti nella ZSC IT3320012 "Pralpi Giulie Settentrionali", ad esempio, viene riportato il costo MdC e la fonte non proveniente dal PAF (fondi regionali), ma non vi è nessuna indicazione in merito al soggetto attuatore. Per quanto riguarda invece le modalità di attuazione si fa riferimento ad un bando da predisporre, senza indicare tempistiche e, quindi, nemmeno il soggetto attuatore e le modalità di attuazione	Osservazione non condivisibile	La presente risposta è generale in quanto non sono state riportate misure specifiche nell'osservazione. Per misure diverse dalle misure regolamentari i soggetti responsabili, i soggetti attuatori, le modalità di attuazione e i campi relativi ai finanziamenti sono compilati come da indicazioni ministeriali. Negli allegati delle delibere di Giunta relative al presente lavoro, il simbolo " " fa riferimento all'ultimo soggetto indicato sopra. Spesso per Parchi e Riserve istituiti ai sensi della LR 42/1996, le attività di monitoraggio, gestionali e divulgative, vengono finanziate direttamente dal Servizio che ha dei capitoli di bilancio su fondi regionali. Si precisa inoltre che con DGR 305/2023 e DGR 306/2023 e successive modifiche la gestione delle aree Natura 2000 dei due Parchi regionali è affidata agli Enti parco. Ad ogni modo sarà fatta una verifica se qualche campo è stato omissso per errore materiale.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Per quanto attiene le misure di conservazione, si censura che per lo stesso codice habitat Natura 2000 (62A0) vengono fornite le stesse indicazioni in merito alla concimazione sia per le ZSC dell'area biogeografica continentale sia di quella alpina. Si fa presente che sotto questo codice Natura 2000 vengono ricondotti diversi tipi di vegetazione (si veda il Manuale degli habitat del FVG - POLDINI et al., 2006) per i quali non deve essere assolutamente adottata la pratica della concimazione oppure deve essere quantitativamente molto più contenuta. Ciò vale anche per quanto riguarda il pascolo finalizzato al mantenimento di questi habitat. A tale proposito si fa presente che nell'ambito del progetto INTERREG Italia- Slovenia 2007/2013 "BioDiNet" sono state date specifiche indicazioni relative alla capacità di pascolo per i diversi tipi di lande dell'area carsica triestina e goriziana (capacità di carico del pascolo, UBA/ha) che non vengono assolutamente e immotivatamente riprese nelle schede dell'applicativo per la ZSC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano"	Osservazione parzialmente accolta	Con riferimento all'habitat 62A0 e specie ad esso collegate in tutti i siti regionali dove presente è vietato l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti con la misura REPA03.0. Con riferimento all'attività di pascolo, la misura di conservazione ed essa connessa (REPA27.0), è stata modificata sulla base di altre osservazioni peritene ricevute	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0.1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzate all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/inespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratori devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Rispetto al lavoro realizzato dall'allora Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Trieste (coordinato dal professor Livio Poldini e consegnato nel 2006) nell'ambito di una convenzione con il servizio VIA della Regione FVG "Qualità e stato di conservazione degli habitat FVG e sviluppo di una metodologia per la valutazione di impatto ambientale e incidenza - Fase III: studi analitici campione di alcuni siti di particolare rilevanza ambientale/impatto antropico", si rilevano delle discrepanze rispetto a quanto riportato nella scheda del formulario standard dell'applicativo. Questo è il caso della ZSC IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" dove, sia nella cartografia, sia nella relazione prodotte nel progetto citato sopra, si riporta l'habitat prioritario 1510 - "Steppe salate mediterranee (Limonietalia)" corrispondente al codice CA6 - "Praterie su suoli da salati a salmastri dominate da Puccinellia festuciformis e con Limonium serotinum" che occupava all'epoca una superficie di ca 37 ha (1.8% della superficie cartografata e 0.23% sull'area totale della ZSC), habitat non presente nella scheda dell'applicativo;	Osservazione non condivisibile	L'habitat 1510* delle praterie alofile dominate da varie specie afferenti al genere Limonium ha carattere mediterraneo (ben descritto per la Sardegna e la Sicilia). Fra le specie tipiche e dominanti non si fa infatti riferimento a Limonium narbonesse Mill. che in alcuni contesti domina le praterie salate delle lagune nord-adriatiche. L'attribuzione iniziale di Poldini et al. 2006 è stata infatti rivista. Il riferimento Natura 2000 per queste comunità è ora l'habitat 1420 IV. http://vnr.unipg.it/habitat e https://www.prodromo-vegetazione-italia.org/scheda/sarccocommion-fruticosae/831 .	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	le specie guida riportate nelle schede sono insufficienti per risalire alla tipologia vegetazionale, del resto nemmeno specificata nelle note o nel formulario standard. Infatti, ad un codice habitat di Natura 2000 afferiscono diversi tipi di vegetazione, che differiscono nelle due regioni biogeografiche continentale e alpina in cui è suddivisa la nostra regione e che spesso devono essere gestite in modo diverso (ad es. per quanto attiene la concimazione o il pascolo). Non viene inoltre riportata la presenza di specie endemiche o rare, in quanto non presenti nelle normative europee (Direttiva Habitat) o nazionali/regionali (Liste Rosse), ma comunque peculiari e di notevole valenza ecologica, spesso presenti solo nella nostra regione a livello nazionale	Osservazione non condivisibile	A livello regionale, salvo rari casi, si fa riferimento al manuale degli habitat N2000 nazionale e relative schede descrittive (V. http://nr.unipg.it/habitat)	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Segnalazione criticità: aree umide: risulta difficile garantire un regolare sfalcio seguito da asporto del cotico erbaceo, per cui buona parte delle vegetazioni umide (prati umidi) sono esposte alla "successione secondaria"	Osservazione condivisibile	Il Servizio biodiversità conosce bene questa criticità, peraltro condivisa, essendo uno dei pochi servizi a conduzione regionale che ha un corpo operai specializzato nella gestione di ambienti umidi (v. Risorgive dello Stella, torbiera Selvete, Paludi del Corno, Risorgive di Schiavetti, etc.)	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Segnalazione criticità: specie rare ed endemiche: vanno rarefacendosi in habitat esposti a riduzione della superficie e della rappresentatività per carenza di gestione (ad es. Basse torbiere di Flambro (Udine), Riserva di Schiavetti (Gorizia))	Osservazione condivisibile	Criticità condivisa. Le aree di proprietà regionale nei siti citati sono gestite direttamente dal servizio biodiversità che sta mettendo forze proprie in campo. Si segnala che anche associazioni come il WWF possono accedere a contributi per la gestione diretta di questi importanti habitat. (V. misura INPN02.0, INPN03.0 e INPN04.0 https://www.regione.fvg.it/ra/vfg/cms/RAVFG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA214/FOGLIA011/)	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	invasione incontrastata di <i>Amorpha fruticosa</i> , grande trasformatore ambientale ("environmental transformer") in cariceti anfibi, boschi golenali e paludosi con rapida degenerazione dell'ecosistema originario e veloce formazione di tipi vegetazionali sostitutivi a dominanza di specie esotiche (es. Lago di Doberdò, fiume Tagliamento)	Osservazione condivisibile	Su aree demaniali dove possibile il servizio interviene direttamente con il proprio corpo operai e tramite progetti specifici come LIFE POLLINATION e LIFE MAGREDI GRASSLANDS	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	riduzione fino a completa sostituzione di praterie a <i>Nardus stricta</i> e <i>Viola canina</i> , (cod. habitat: 6230 - *Praterie a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)), habitat prioritario ai sensi della "Direttiva habitat 43/92/CEE", con mesoclima ad accentuata atlanticità. In alcune aree la presenza del nardo è ormai ridotta a poche zolle (es. zona sommitale del Monte Matajuri);	Osservazione condivisibile	L'ente pubblico non può obbligare i conduttori di terreni a sfalciare/pascolare. Essi possono essere incentivati e su questo si sta cercando di mettere in campo più risorse possibili in concerto con i Servizi preposti. I cambiamenti socio economici che hanno visto gli ultimi 60 anni sono comunque ad una scala talmente vasta che sembra che quanto si metta in campo non sia mai abbastanza.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	riduzione di circa il 60% dei prati stabili di collina e pianura (tutelati in Friuli Venezia Giulia dalla LR. 9/2005) perché o incespugliati naturalmente in quanto non più utilizzati o perché trasformati in erba, con conseguente crollo della biodiversità e riduzione degli impollinatori per riduzione dell'habitat. Ciò dimostra ancora una volta l'inefficienza delle leggi di tutela che non vengono integrate in progetti di economia circolare che preveda l'utilizzo del bene da salvare	Osservazione condivisibile	L'ente pubblico non può obbligare i conduttori di terreni a sfalciare/pascolare. Essi possono essere incentivati e su questo si sta cercando di mettere in campo più risorse possibili in concerto con i Servizi preposti. I cambiamenti socio economici che hanno visto gli ultimi 60 anni sono comunque ad una scala talmente vasta che sembra che quanto si metta in campo non sia mai abbastanza.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Il fuoco prescritto, indicato tra gli obiettivi per il recupero dei pascoli xerofili (incl. lande carsiche) è una tecnica mai utilizzata nella nostra regione e comunque di difficile attuazione in quanto le condizioni e l'intensità dei venti variano molto nell'arco della giornata; senza tener conto che tale tecnica dovrebbe essere messa in atto solo da personale esperto del Corpo forestale regionale. Dovrebbero venire considerati i danni indotti alla microfauna, ai rettili e agli invertebrati, oltre che l'alterazione del suolo e successivo rischio di ingressione di specie alloctone invasive quali <i>Senecio inaequidens</i> e <i>Ailanthus altissima</i>	Osservazione condivisibile	In realtà ci sono delle esperienze pregresse in regione attuate dal Corpo forestale regionale in collaborazione con le Università (Padova e Trieste - dott. Altobelli) per la gestione di praterie. In regione i cantieri di Fuoco Prescritto attuati e previsti sono progettati da esperti di settore e messi in atto dal Corpo Forestale Regionale (https://www.regione.fvg.it/ra/vfg/cms/RAVFG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/corpo-forestale/FOGLIA2/articolo.html#:~:text=La%20tecnica%20del%20%E2%80%99Cfuoco%20prescritto%E2%80%9D%20prevede%20l'applicazione%20esperta,%20pianificazione%20e%20gestione%20territoriale.)	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Notevole fonte di informazione, anche per quanto attiene indicazioni di pressioni su habitat, flora e fauna oltre che indicazioni gestionali, sono i documenti prodotti dal prof. Poldini e collaboratori a vario titolo (Dipartimento di Scienze della Vita, già Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Trieste) nell'ambito di diversi progetti finanziati da Comuni, Provincia di Trieste e Regione FVG oltre che progetti INTERREG ITA-SLO (già menzionati precedentemente), che sembra non siano essere stati considerati o consultati	Osservazione condivisibile	Seppure non citati per le già descritte esigenze di sintesi tecnica, tali documenti sono la base conoscitiva indiscussa per l'individuazione di obiettivi e misure di conservazione. Il lavoro fatto in collaborazione con il Ministero è importante per la risoluzione dell'infrazione comunitaria e relativa messa in mora complementare. Questo significa che si ritiene il lavoro iniziato non esaustivo e sufficientemente dettagliato; la successiva approvazione di piani di gestione potrà entrare nel merito sito-specifico e con maggiore dettaglio di analisi.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Rispetto alla ZSC IT340006 "Carso triestino e goriziano" si rileva che superficie per il codice N2000 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzonetalia villosae)" è sovrastimata...	Osservazione condivisibile	Nell'ambito della Misura PSR 7.1 2014-2021 per l'aggiornamento dei Piani di gestione e delle Misure di conservazione sito-specifiche è stato affidato un servizio che fra le altre cose prevede l'aggiornamento cartografico di buona parte dei siti Natura 2000 regionali che si concluderà a fine 2024. (Fra queste la ZSC Carso Triestino e Goriziano). Purtroppo i tempi dettati dalla risoluzione dell'infrazione comunitaria non hanno consentito un suo utilizzo ma dal prossimo anno i dati saranno a disposizione.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	La quantità di concime suggerita è decisamente eccessiva ai fini del mantenimento della composizione floristica e numero di specie dei prati da sfalcio (<i>Anthoxantho-Brometum</i> , cod. 6510 - "Praterie magre da fieno a bassa altitudine"), causa di forte diminuzione di biodiversità e scomparsa o forte regressione delle orchidee	Osservazione non accolta	I quantitativi sono allineati a quelli riportati nell'Allegato B del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPR Reg. 119/2022). E' stata effettuata una modifica alla misura sulla base di altre osservazioni pervenute	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Linee guida per la gestione sostenibile delle praterie steppiche carsiche, indicazioni sulla loro produttività e capacità di carico (UBA/ha) sono state definite a seguito di ricerche sperimentali effettuate sul Carso triestino e goriziano (AAVV, 2014; ALTOBELLI et al., 2014 a; POLDINI et al., 2014 a; PORNARO et al., 2014 a, 2014 b) a cui è opportuno fare specifico riferimento nelle schede, riportando questi valori negli obiettivi di conservazione e mantenimento. Si è stimato, in particolare, che la produttività dei pascoli è molto variabile a seconda del sito, dell'andamento climatico stagionale e delle condizioni microclimatiche locali: la produzione annua di sostanza secca oscilla da 1 a 3 t/ha, il che comporta un carico animale pari, in media, a poco più di 0,9 UBA/ha (tra 0,5 e 1,2 UBA/ha nel caso di bovine in asciutta). Nei succitati lavori vengono anche definite le tecniche del pascolo turnato e le tempistiche, suggerendo di non somministrare integrazione alimentare agli animali durante il periodo di pascolamento e di non farli stazionare sul pascolo nei periodi di stasi vegetativa	Osservazione accolta	La misura di conservazione connessa all'attività di pascolo (REPA27.0), è stata modificata anche sulla base di altre osservazioni pertinenti ricevute	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0.1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratori devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Per quanto riguarda il lago di Doberdò è stato pubblicato recentemente un lavoro scientifico (CASTELLO et al., 2021) in cui si evidenzia il processo di cambiamento ambientale in corso, dovuto sia a cause naturali, sia antropiche, soprattutto modifiche al regime idrologico e abbandono di pratiche agricole tradizionali. Nello stesso lavoro, inoltre, si propone di considerare il Lago di Doberdò come Habitat prioritario 3180* "Turloughs", introducendo un nuovo habitat dell'Allegato I per l'Italia, in base delle caratteristiche geomorfologiche, idrologiche ed ecologiche e del recente studio sulla vegetazione. Secondo i rapporti di cui all'articolo 17 della Direttiva Habitat per i periodi 2007-2012 e 2013-2018 (EUNIS 2020; Eionet-ETC/BD 2020) l'Habitat 3180* comprende laghi temporanei in regioni carsiche descritti per la prima volta in Irlanda ma presenti anche in Slovenia, Croazia, Estonia, Germania e Galles (nelle regioni biogeografiche alpine, atlantiche, boreali, continentali e mediterranee). Le principali caratteristiche peculiari del Lago di Doberdò ricordano infatti quelle degli altri siti sloveni attribuiti all'habitat 3180* e compresi nelle ZSC SI3000171, SI3000231, SI3000232, SI3000256	Osservazione parzialmente condivisibile	Il dettagliato lavoro tecnico-scientifico è noto e presente nella banca dati di servizio. Sull'interpretazione dell'habitat N2000 al momento nelle liste di controllo Natura 2000 per l'Italia non è presente l'habitat 3180*. Il supporto tecnico al ministero è in capo ad ISPRA che per gli Habitat il più delle volte fa riferimento alla SISV che, a fronte di materiale bibliografico, propone eventuali aggiornamenti; qualora lo si ritenga il servizio è disponibile ad un confronto tecnico.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Considerazioni conclusive: sono stati prodotti quindi documenti tanto complessi quanto privi di sostanza operativa che si riducono alla reiterazione di divieti e ostacoli per qualsiasi intervento. La protezione degli habitat dev'essere anzitutto attiva, in ambienti nei quali la presenza dell'uomo abbiamo ne ha accelerato il dinamismo, tra modifiche dirette, cambiamento del clima e diffusione di specie aliene.	Osservazione parzialmente condivisibile	Il lavoro non evidenzia solo misure di tipo Regolamentare ma dove necessario il processo logico porta alla necessità di individuazione di interventi attivi, monitoraggio e incentivi. Si condividono le considerazioni generali e le preoccupazioni e come servizio si sta cercando di mettere a disposizione più fondi possibili per monitoraggio ma soprattutto per interventi attivi. Nelle proprietà regionali in capo al servizio le attività, sicuramente migliorabili, vengono pianificate ed effettuate annualmente. Su proprietà privata invece non è possibile obbligare a gestire, si possono invece individuare delle misure regolamentari e degli incentivi.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0316613-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA11.0	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.	La misura REPA 11 deve trovare applicazione anche nel Carso Triestino e Goriziano, essendovi numerose somiglianze con gli usi e costumi di coltivazione delle comunità dei Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto o della Conca di Fusine. Come emerso dalla riunione tecnica del 16/05/2024, presso gli uffici della Biodiversità, la perplessità emersa è la possibilità di insorgenza di specie alloctone invasive, eventualità facilmente ovionibile imponendo ai fruitori di tali misure la stretta sorveglianza con obbligo di eradicazione di tali specie, responsabilizzando così le comunità rurali destinatari delle misure e non impedendo loro di esercitare i godimenti del bene, evitando costosi indennizzi a carico della collettività	Osservazione accolta	Non risulta nello storico delle modifiche svolte la presenza di tale misura per il sito e di conseguenza la sua cancellazione. La misura è stata inserita per il sito data l'utilizzo storico a seminativo di alcune di tali superfici	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	non essendo chiara dall'applicativo la reale estensione degli habitat a cui la misura è dedicata, è difficile valutare l'impatto che questa avrà sulle aziende del territorio. Qualora comprendessero la maggioranza dei prati da sfalcio dell'ambito carsico, l'impatto sulle aziende sarebbe significativo. La norma esclude categoricamente e totalmente l'uso di liquami provenienti da allevamenti zootecnici o biodigestori. Appare fortemente limitante nei confronti delle aziende agricole operanti sul territorio. Il risultato della stagionatura dopo un anno di maturazione non può essere chiamato letame, bensì terriccio ammendante, il quale può essere facilmente venduto a 45 euro a mq, il che non rende sicuramente economicamente remunerativo buttarlo nei prati. In tal modo si renderebbe impossibile alle piccole aziende liberarsi dai reflui zootecnici.	Osservazione parzialmente condivisibile	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPR Reg. 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovicaprini apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino. Per letame compostato di origine bovina, equina od ovicaprina si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPR Reg. 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	Bisogna inserire la dicitura "la biomassa ove possibile deve essere asportata". Vi sono numerose casistiche, ad esempio la pulizia dei bordi dei prati o in caso di stagione estremamente siccitosa, dove l'asporto dell'esigua biomassa raccolta risulta antieconomico raccogliera e asportarla.	Osservazione non accolta	La misura fa esplicitamente riferimento alle operazioni di sfalcio, dopo le quali la biomassa deve essere asportata. Se lo sfalcio non viene svolto in annate extra-ordinarie o si svolgono operazioni di trinciatura di bordi esse non rientrano nella casistica normativa	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPA03.0, REPA12.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti Divieto dell'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti entro una fascia di rispetto dall'habitat pari a 25 metri	Qualora vi fossero in tali Habitat specie alloctone da eradicare (vedi ailanto), si deve poter prevedere l'uso di tali sostanze con lo specifico protocollo elaborato dal dipartimento Forestale di Trieste e Gorizia. Risulta assai difficile l'eliminazione di tale specie con la semplice cercinatura delle piante o altri metodi manuali.	Osservazione condivisibile	Si condivide l'utilità di poter utilizzare prodotti fitosanitari per il controllo di specie esotiche invasive tuttavia tale casistica rientra nelle deroghe di gestione degli habitat che valgono a monte delle misure di conservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPA11.0	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.	La misura REPA 11 deve trovare applicazione anche nel Carso Triestino e Goriziano, essendovi numerose somiglianze con gli usi e costumi di coltivazione delle comunità dei Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto o della Conca di Fusine. Come emerso dalla riunione tecnica del 16/05/2024, presso gli uffici della Biodiversità, la perplessità emersa è la possibilità di insorgenza di specie alloctone invasive, eventualmente facilmente ovviabile imponendo ai fruitori di tali misure la stretta sorveglianza con obbligo di eradicazione di tali specie, responsabilizzando così le comunità rurali destinatari delle misure e non impedendo loro di esercitare i godimenti del bene, evitando costosi indennizzi a carico della collettività	Osservazione accolta	Non risulta nello storico delle modifiche svolte la presenza di tale misura per il sito e di conseguenza la sua cancellazione. La misura è stata inserita per il sito data l'utilizzo storico a seminativo di alcune di tali superfici	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. Gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/inespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	1° Le aziende sul Carso ricadono quasi interamente in area Natura 2000. Esse sono sprovviste di stalle o possibilità di spostare gli animali in altri siti. Grazie a condizioni pedoclimatiche favorevoli, assenza di neve e inverni miti gli animali pascolano tutto l'anno, quando la rimozione degli animali è impraticabile. Vi sono studi degli atenei di Trieste e Udine che certificano, che con opportune rotazioni e un carico UBA Ha basso come quello mantenuto dalle aziende biologiche di 0,2 max 05 uba ettaro, non si riscontrano problemi. 2° Con la frase NON integrazione alimentare si comprende qualsiasi alimento, anche il semplice sale minerale/ saliere. Mentre è previsto in svariate norme dello stesso regolamento, oggetto del dibattito, l'uso di fiorame autoctono quindi foraggio del posto. Non si capisce la ragione di una norma così vessatoria ed impraticabile. Prevedere piuttosto, qualora si ricadesse in tali habitat, se vi fosse la necessità di foraggiamento, di effettuare tale attività in aree marginali e di confine. 3° Inserendo, obbligo di abbeveratoi e ricoveri mobili si norma di fatto su situazioni già esistenti o autorizzate o addirittura storiche. Sarebbe opportuno utilizzare la dicitura: come del resto già previsto nella norma per lo sfalcio REPA02.0 usare la raccomandazione PREFERIBILMENTE per non pregiudicare eventuali allevatori impossibilitati di risolvere in altro modo. 4° Imponendo come previsto di togliere il conduttore di pastore elettrico si chiudono di fatto tutte le principali realtà zootecniche di allevamento brado del nostro territorio. Le nostre aziende per mantenere un carico basso mediamente 0,2 uba ettaro o poco più imposti tra le altre misure dell'indennità compensativa, si estendono su superfici di più di 1000Ha cada una, i quali sono stati opportunamente divisi per le rotazioni. Il lavoro di togliere e ripristinare a fine stagione vegetativa tutte le recinzioni nell'ordine di decine di chilometri è impraticabile ed economicamente insostenibile. Recinzioni in alcuni casi storiche autorizzate con paesaggistica valutazione degli stessi uffici della biodiversità e concessione comunale. Non si capisce inoltre la reale motivazione di tale scelta visto che la specie inserita a maggior tutela è una vegetale. A tutela di tali specie bisognerebbe prestare maggiore attenzione al periodo del pascolo e al carico di animali che grava su di esso uba/ettaro. Il fatto che la recinzione venga rimossa al fine della tutela dell'habitat e nello specifico delle specie vegetali in esso contenute è assolutamente indifferente se non peggiorativo; dovuto ad una maggiore pressione antropica venendo meno la recinzione che costeggia i sentieri e delimita l'area del pascolo. 5° Con la frase Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione. Non è chiaro se tali azioni di controllo ed immediata eradicazione sarà a carico dell'ente gestore o imposta come condizione per poter beneficiare di misure PSR. Qualora l'onere di tali controlli ed eradicazioni venisse demandato alle singole aziende tale norma NON deve in alcun modo pregiudicare il percepimento di finanziamenti o aiuti legati ad altre misure.	Osservazione accolta	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un'apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla tunazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Il posizionamento dei ricoveri, dei punti di abbeverata e degli eventuali punti di alimentazione integrativa, nonché la gestione dei recinti e pastori elettrici, sono stati meglio chiariti. Riguardo alla gestione delle specie esotiche invasive la misura sottolinea la necessità dell'immediato contrasto dei nuclei di tali specie che insorgono come effetto inevitabile del calpestio che anche il pascolo ben gestito provoca	pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0,1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri. I punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/inespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPA28.0, REPA31.0	Divieto di accumulo di letame a distanza inferiore ai 5 metri dagli habitat privati Divieto di accumulo di letame a distanza inferiore ai 30 metri dall'imboccatura grotte	Pur capendo cosa si voglia intendere con tale misura, risulta già vietato dalle norme sui liquami e eventuali acque reflue provenienti dallo stoccaggio di letame all'aperto. Qualora si intendesse con la parola letame "per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento" (vedi REPA01), non è necessaria tale precauzione, visto la composizione e il grado di maturazione della sostanza ottenuta.	Osservazione non condivisibile	Data la modifica apportata alla misura REPA01.0, si conferma la misura di conservazione in questione, che si integra coerentemente all'articolo 9 della DGR 266/2022 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati) e del programma d'azione nelle zone vulnerabili (da nitrati) che prevede casistiche e modalità di accumulo dei letami ai fini dell'utilizzazione agronomica	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPA30.0	La pulizia periodica delle vasche artificiali e delle cisterne è ammessa solamente tramite l'utilizzo di attrezzatura manuale (es: rastrelli, pale) da effettuarsi tra il 1 ottobre e il 15 febbraio. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e fino al 31 marzo.	Per un'eventuale manutenzione straordinaria comunque monitorata dall'Ente gestore, si deve poter prevedere l'utilizzo di macchinari e escavatori per tali operazioni.	Osservazione non pertinente	Gli interventi di manutenzione straordinaria sono saranno valutati tramite il procedimento di valutazione di incidenza; la norma si riferisce alla manutenzione ordinaria; il termine viene inserito in sostituzione di "periodica" per una migliore comprensione. In modo analogo tale sostituzione è stata svolta anche per le misure REPN13.0 e REPN14.0; le quali sono state accorpate con la misura REPN12.0 per una miglior consultazione e comprensione delle casistiche	REPA30.0: La pulizia ordinaria delle vasche artificiali e delle cisterne è ammessa solamente tramite l'utilizzo di attrezzatura manuale (es: rastrelli, pale) da effettuarsi tra il 1 ottobre e il 15 febbraio. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. Titolo REPN12: Norme per il ripristino di stagni scomparsi e per la manutenzione di stagni temporanei e perenni Descrizione REPN12: Il ripristino di stagni completamente scomparsi deve prevedere lo scavo con mezzi idonei per asportare lo strato superficiale di terra depositatasi senza andare ad intaccare lo strato di argilla originale, ove questo fosse ancora presente e integro. Nel caso invece che lo strato originario non sia recuperabile, lo scavo potrà essere di profondità maggiore fino ad un massimo di 2 metri e il fondo e le sponde dovranno poi venir ricoperto da uno strato impermeabilizzante. Questo deve venir fatto con argilla o telo in PVC di spessore minimo 1 mm protetto da uno strato di tessuto non tessuto e da un consistente strato di terriccio (0,50 m) o geomembrana impermeabile. Lo scavo dell'invaso deve essere realizzato con sponde dolcemente degradanti (idealmente con pendenza inferiore a 30° in almeno il 40% del perimetro). Per il riempimento di vegetazione è ammesso l'uso esclusivo di specie autoctone. La pulizia ordinaria degli stagni temporanei è ammessa solamente tramite l'asporto di ramaglie, sassi o rifiuti presenti nel bacino durante i periodi di asciutta. La manutenzione straordinaria tramite scavo può essere effettuata previa valutazione di incidenza solo nel caso in cui l'apporto terrigeno sia ormai tale da non permettere la permanenza dell'acqua nel bacino per il tempo sufficiente alla riproduzione delle specie (almeno 3 mesi durante il periodo primaverile-estivo). Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. La pulizia ordinaria degli stagni perenni è concessa solamente tramite l'asporto del sedimento in eccesso, il taglio della vegetazione ripariale invasiva (es: robinia, ailanto, rovo) ed il contenimento della vegetazione acquatica invasiva, anche tramite pascolamento. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. Tali interventi, nonché l'eventuale consolidamento del fondo argilloso tramite mezzi meccanici, devono essere svolti tra il 1 ottobre e il 15 febbraio.
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPA44.0	Divieto di realizzazione di nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha. La perimetrazione degli appezzamenti deve essere effettuata con una fascia tampone inerbata di 6 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	Il divieto di realizzare nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha non ha alcuna valenza scientifica, poiché qualora vi fosse la possibilità di realizzare un impianto superiore o di maggiori superfici si va a limitare un diritto personale o di impresa senza reali motivazioni. Si propone pertanto, qualora necessario, prevedere misure compensative o migliorative di Habitat prioritari limitrofi all'appezzamento	Osservazione non pertinente	La misura non intende normare la superficie massima di realizzazione di vigneti e frutteti ma prevedere la realizzazione di appezzamenti separati da fasce tampone se la superficie totale volta alle coltivazioni è maggiore di 2 ettari. Tale dimensione è stata definita durante riunioni con l'Associazione dei Viticoltori del Carso - Kras. Viene proposta una nuova formulazione per migliorarne la comprensione	La realizzazione di nuovi vigneti e frutteti su superfici maggiori di 2 ha deve prevedere la divisione delle suddette superfici in appezzamenti con area unitaria minore di 2 ha tramite una fascia tampone inerbata di almeno 5 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPA45.0	Fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati. È consentita la bruciatura quale elemento gestionale per habitat di interesse comunitario originari o da ripristinare, autorizzata o condotta dal soggetto gestore (fuoco prescritto).	Aggiungere alla frase "fatti salvi gli interventi tradizionali, culturali di bruciatura connessi a emergenze... ", altrimenti verrebbero pregiudicate una serie di usi e costumi locali in vigore da sempre (fuoco tradizionale KRES (San Giovanni), 1. Maggio ecc).	Osservazione non pertinente	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti ma non interferisce con le manifestazioni tradizionali in quanto riferita a bruciatura come metodo di eliminazione di biomassa vegetale ottenuta come scarto di attività agricole.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristle (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Berzica (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Coccusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dollina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Dal testo della misura viene esclusa qualsiasi attività selvicolturale e di uso del bosco per il legnatico al di fuori dei miglioramenti faunistici incluse la semplice raccolta del legno del proprietario sui propri fondi per autoconsumo. Se la mia interpretazione risultasse corretta sarebbe di fatto un esproprio dei diritti di godimento della proprietà.	Osservazione accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo il divieto di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanti dimensioni e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Coccusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Goliz (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristle (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Berzica (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PCF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPC01.0	Divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti; sono fatti salvi, per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, previa valutazione d'incidenza ed adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000: a. Tamplamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari b. la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a. per finalità di rinaturalizzazione delle medesime	Il solo titolo che impone un divieto perentorio è pregiudizievole per lo statuo e la tradizione di attività e comuni sul territorio carsico, quindi è doveroso prevedere, ove possibile, valutando i benefici di tali azioni, la possibilità di aperture di nuove cave, non solo Tamplamento o la riattivazione. Essendo l'iter per l'apertura di una nuova attività estrattiva sottoposto a un'attenta pianificazione territoriale, quindi tale richiesta dovrebbe pervenire ai comuni con motivazione fondata e comprovante tali benefici. Successivamente dovrebbe comunque passare per la valutazione degli uffici regionali e ambientali. Pertanto non si capisce perché negare tale remota possibilità a priori.	Osservazione parzialmente accolta	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti in tutte le ZSC della regione biogeografica continentale. Si condivide la possibilità di modificare il titolo poiché in parte fuorviante	Titolo: Divieto di apertura di nuove cave e norme per l'ampliamento o la riattivazione di quelle esistenti
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZIGON SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - SGONICO	REPD05.0	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti per autoconsumo posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 20 kw	Nelle esclusioni non sono previsti gli impianti di scambio sul posto, vendita e comunità energetiche. Inoltre la potenza complessiva deve essere adeguata alle nuove necessità di mobilità elettrica e di accumulo, quindi almeno 200 kw, come previsto dalla normativa vigente. La ratio della misura deve essere il minore utilizzo del suolo, e quindi la perdita di minor superficie agricola/verde con la produzione di maggior energia. In caso di sistemi elici prevedere di limitare i sistemi verticali di grande impatto sui volatili, agevolando sistemi eolici alternativi (es. elicoidali). In futuro potrebbero nascere sistemi di produzione energetica e nuove tecnologie senza la copertura del suolo, pertanto perché limitarne la produttività e la produzione di energia rinnovabile?	Osservazione parzialmente accolta	Rimossa la dicitura "per autoconsumo" poiché non strettamente pertinente all'obiettivo della misura. La potenza massima è stata ragionevolmente aumentata, è stato valutato corretto un valore di 50 kw come emerso da un'altra osservazione	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 50 kw

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
17/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0317130-A	ZICON SOCIETA' AGRICOLA A.R.L. - SCONICO	REPM03.0	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto, di terra sono ammissibili previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità della dolina ai mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali; non deve essere realizzata nuova viabilità o ampliata esistente; Le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe concesse da soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.	Essendo la totalità della viabilità che conduce a tali siti risalente a un periodo preindustriale, le dimensioni di accesso a tali fondi, la carreggiata era pensata e realizzata per mezzi a trazione animale. È impensabile dunque che si possa accedere alle doline senza poter almeno adeguare la viabilità esistente per motivi di sicurezza. Non permettendo di adeguare almeno la viabilità esistente a 2,50 metri equivale di impedire di fatto a poter eseguire tali operazioni.	Osservazione accolta	Il divieto di ampliamento di viabilità forestale si riferiva al divieto di estendere in lunghezza viabilità già presente in una dolina; poiché tale dicitura è possibilmente fuorviante e la casistica rientra nella dicitura "realizzazione di nuova viabilità" è stata tolta	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto di terra sono ammissibili solamente previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità alla dolina dei mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali; divieto di realizzazione di nuova viabilità; le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe autorizzate dal soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/inespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	La "rimozione" degli animali è un criterio valido per gli alpeggi, dove la monticazione è stagionale, ma non per l'ambiente carsico dove l'attività di pascolamento è permanente. Il divieto di integrazioni alimentari può creare i problemi esposti nelle osservazioni alla misura REPA33.0. Si ritiene che gli obiettivi della misura possano essere meglio raggiunti prevedendo l'obbligo di un piano di pascolamento. Si propone di sostituire la misura con la seguente: Il pascolo stagionale è subordinato all'approvazione da parte dell'Ente gestore del sito di uno strumento gestionale chiamato "piano di pascolamento aziendale" redatto dall'allevatore. Tale strumento riporta le modalità con cui l'allevatore intende condurre la monticazione: tipo e numero di animali monticati, tecnica di pascolamento, indicazione cartografica delle porzioni di pascolo (fotti) e del periodo indicativo di permanenza in ognuna di esse, posizione dei punti/aree di abbeverata, di integrazione alimentare e riposo notturno (stabbie/mandre). Il documento ha come contenuti obbligatori la carta di pascolamento – redatta a partire dalla carta degli habitat del sito – e la relazione descrittiva.	Osservazione condivisibile	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un'apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla turnazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Condividendo l'utilità di un piano di pascolo è difficilmente inseribile in una misura regolamentare in quanto esso prevede il lavoro di un professionista. Comunque la redazione di un piano di pascolo o il soddisfacimento delle linee fornite da ERSa è previsto per la misura sra08 (gestione prati e pascoli permanenti) della programmazione CSR 2022/2027	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0,1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/inespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrassola (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Bercia (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Cocusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Considerato che nei boschi privati e in quelli con diritto di legnatico a favore delle comunelle vengono effettuati tradizionalmente tagli di piccoli quantitativi, data la limitata entità di questi tagli si ritiene possano essere esclusi dal divieto. Possono essere esclusi dal divieto pure i boschi sottoposti a pianificazione forestale con PCF o SF per i quali è stata conclusa la valutazione di incidenza successivamente all'entrata in vigore delle presenti Misure di conservazione. Si propone di integrare come segue: "...divieto di svolgere interventi selvicolturali che non soddisfino i seguenti requisiti: - assecondino l'evoluzione naturale del soprassuolo boschivo, - prevedano accorgimenti e/o attività finalizzati alla conservazione e miglioramento di habitat per la fauna tutelata; - siano stati sottoposti alla valutazione di incidenza, fatti salvi gli interventi in attuazione di PCF o SF sottoposti a valutazione di incidenza successivamente alla approvazione delle misure di conservazione; Esulano dal divieto gli interventi selvicolturali di entità fino 50 mc nelle fustaie e fino a 5.000 mq nei cedui.	Osservazione parzialmente accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimaneti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo il divieto di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanti dimensioni e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Cocusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Goliz (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrassola (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Bercia (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Griza (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco del Monte Malagrociana (F), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PCF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB19.0	Nei boschi non costituenti habitat di interesse comunitario e non inclusi nella cartografia dei boschi di rilevanza faunistica è vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat. L'attività di gestione forestale è ammessa purché sia garantito il rilascio a terra di 2-3 alberi/ha, con diametro uguale o superiore a quello medio della popolazione, per favorire la fauna invertebrata dipendente dalle necromasse legnose (escluse conifere e Robinia; Olmo e Carpino nero qualora morti in piedi in zone con evidenti infestazioni fungine); il rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro medio o superiore rispetto alla popolazione, per favorire avifauna e chiroteri; il rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento; l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone Ailanthus spp. e Amorpha fruticosa; il mantenimento degli esemplari con nidificazioni di specie tutelate. L'esecuzione delle operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate devono essere effettuate dal 15 settembre al 28 febbraio. È ammesso il mantenimento di un numero di esemplari di pino nero non superiore a 60 esemplari/ha, omogeneamente spaziat, in boschi di latifoglie.	Considerato che nei boschi privati e in quelli con diritto di legnatico a favore delle comunelle vengono effettuati tradizionalmente tagli di piccoli quantitativi, data la limitata entità di questi tagli si ritiene possano essere esclusi dalle prescrizioni di rilasciare un certo numero di alberi con determinate caratteristiche. Si propone di integrare aggiungendo dopo le parole "... il rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro medio o superiore rispetto alla popolazione, per favorire avifauna e chiroteri; il rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento; l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone Ailanthus spp. e Amorpha fruticosa; il mantenimento degli esemplari con nidificazioni di specie tutelate. L'esecuzione delle operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate devono essere effettuate dal 15 settembre al 28 febbraio. È ammesso il mantenimento di un numero di esemplari di pino nero non superiore a 60 esemplari/ha, omogeneamente spaziat, in boschi di latifoglie. La misura prevede inoltre "... l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone Ailanthus spp. e Amorpha fruticosa; Osservazioni. Andrebbe chiarito che il termine "eliminazione" non significa "obbligo di taglio in ogni caso" dell'allanto in quanto la ceduzione, se non ripetuta annualmente a carico dei nuovi pollini che ricacciano, determinerebbe di fatto una rivitalizzazione della specie che si intende contenere o eliminare. Si propone di eliminare dalla misura questa prescrizione e di trasferire l'attuazione dell'obiettivo di contenimento delle specie alloctone agli interventi di gestione attiva.	Osservazione condivisibile	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimaneti) si ritiene coerente la rimozione della misura	La misura è stata rimossa
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPG09.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nella zona A, nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario	Rilevando che è già presente una rete di viabilità forestale principale, cioè strade forestali, per la esecuzione degli interventi selvicolturali nella Zona A e nei boschi di rilevanza faunistica. Tuttavia può essere necessario realizzare tratti di viabilità secondaria, fermo restando il divieto su habitat di interesse comunitario. Si propone di integrare la misura aggiungendo: "è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi, qualora non interessino habitat di importanza comunitaria."	Osservazione accolta	Come per altre misure proposte riguardanti gli interventi selvicolturali in boschi di interesse comunitario, è stata inserita la deroga per piste forestali e varchi se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei boschi in cui sono ammessi tagli.	TITOLO: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale nei boschi di rilevanza faunistica e su habitat di interesse comunitario Descrizione misura: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dal regolamento forestale - DPRreg 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 3) nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario. In deroga, nei boschi di rilevanza faunistica e negli habitat boschivi di interesse comunitario nei quali è ammesso il taglio, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, è ammessa la realizzazione di piste forestali e varchi.
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328883-A	Stefano Bovolenta Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e Animali Via delle Scienze, 206. 33100 Udine	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/inespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	L'obbligo della rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa comporterebbe, in questi territori, un divieto di fatto del pascolamento permanente. Considerati gli obiettivi, sarebbe più opportuno approvare e monitorare nel tempo Piani di pascolamento che tengano conto, tra l'altro, della specie/categoria degli animali, del carico animale istantaneo e stagionale, del periodo di pascolamento, ecc. Per l'integrazione alimentare di animali al pascolo vedi REPA33. Se la rimozione delle recinzioni al termine dell'utilizzo mira a minimizzare l'impatto sulla fauna, si potrebbero considerare soluzioni alternative alla rimozione totale, in certi casi così onerosa da mettere in discussione la sostenibilità dell'attività pastorale.	Osservazione condivisibile	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un'apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla turnazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Condividendo l'utilità di un piano di pascolo è difficilmente inseribile in una misura regolamentare in quanto esso prevede il lavoro di un professionista. Comunque la redazione di un piano di pascolo o il soddisfacimento delle linee fornite da ERSa è previsto per la misura sra08 (gestione prati e pascoli permanenti) della programmazione CSR 2022/2027	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0,1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/inespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
27/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBCINA DOBERDOB	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. È ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	La norma è finalizzata al mantenimento delle condizioni di habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)" e viene applicata sulla totalità dell'habitat. La norma esclude totalmente l'uso dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici che invece vengono usualmente impiegati proprio per concimare i prati. Dopo un anno di maturazione il letame non è più tale, ma è divenuto terriccio, e ha un discreto valore economico quale ammendante. Difficilmente le imprese saranno interessate a spargere il terriccio sui prati, quando invece potrebbero ricavare un utile immediato. Inoltre le imprese agricole zootecniche dovrebbero attrezzarsi con un'area di accumulo letame sufficiente per due anni di attività e in tal modo poter garantire la maturazione di un intero anno. Infine le medesime imprese dovrebbero risolvere il problema dell'utilizzo o smaltimento dei reflui zootecnici. Se l'attività agricola non è più remunerativa, chi si occuperà della conservazione dei prati?	Osservazione parzialmente accolta	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRreg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicapri, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. È ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovicapri apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino. Per letame compostato di origine bovina, equina ed ovicaprino si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPRreg 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.
27/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBCINA DOBERDOB	REPA03.0, REPA12.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	Dovrebbe essere consentito agire con prodotti fitosanitari, diserbanti e/o dissecanti al fine dell'estirpazione di specie esotiche invasive. In particolare nel caso gli interventi meccanici si dimostrassero insufficienti (p.es. allanto).	Osservazione condivisibile	Si condivide l'utilità di poter utilizzare prodotti fitosanitari per il controllo di specie esotiche invasive tuttavia tale casistica rientra nelle deroghe di gestione degli habitat che valgono a monte delle misure di conservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
27/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBCINA DOBERDOB	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	Grazie alle favorevoli condizioni climatiche, l'assenza di neve e inverni miti gli animali possono pascolare nell'arco dell'intero anno solare. Questa facoltà diventa particolarmente rilevante quando diviene una necessità delle imprese agricole che non hanno sufficienti stalle. Con un carico UBA/ha sufficientemente basso e rotazioni opportune si evita la minaccia prospettata del pascolo intensivo o eccessivo. Con la formulazione attuale del divieto a "provvedere a integrazione alimentare" è proibito qualsiasi alimento, compreso il sale. In altre misure invece è previsto l'uso di fieno autoctono. Non è comprensibile il divieto assoluto, quando per la tutela dell'habitat sarebbe sufficiente vietare il foraggio estraneo ed eventualmente limitare l'attività di integrazione alimentare in aree marginali o di confine dell'habitat. La previsione dei ricoveri e punti di abbeverata mobili deve necessariamente mantenere salve le situazioni preesistenti autorizzate. L'obbligo di rimozione del pastore elettrico al termine della stagione metterà in ginocchio le attività agricole sul Carso, fino al punto di eliminare completamente il pascolo. Mantenendo un basso carico UBA/ha, e garantendo la rotazione, ampie aree (anche oltre i 100 ha) devono essere dedicate al pascolo e opportunamente recintate. La rimozione e il montaggio di recinzioni. Dalla misura non è chiaro a chi spetta il contrasto dell'insorgenza di specie esotiche invasive. L'eradicazione delle eventuali specie invasive sarà operata dal soggetto gestore del sito Natura 2000? Dal proprietario? Dal conduttore del fondo? Inoltre è prevista l'irrogazione di sanzioni da parte "dei corpi di polizia competenti." La norma va rielaborata in modo da non creare né oneri eccessivi né disparità di trattamento, in particolare nei confronti dei proprietari/conduttori delle aree interessate da nuclei di specie esotiche. Sarebbe infine moralmente inaccettabile condizionare l'eventuale autorizzazione al pascolo o l'accesso agli incentivi con l'estirpazione delle specie esotiche invasive.	Osservazione parzialmente accolta	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un'apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla tunazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Il posizionamento dei ricoveri, dei punti di abbeverata e degli eventuali punti di alimentazione integrativa, nonché la gestione dei recinti e pastori elettrici, sono stati meglio chiariti. Riguardo alla gestione delle specie esotiche invasive la misura sottolinea la necessità dell'immediato contrasto dei nuclei di tali specie che insorgono come effetto inevitabile del calpestio che anche il pascolo ben gestito provoca	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0.1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
27/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBCINA DOBERDOB	REPA28.0, REPA31.0	Divieto di accumulo di letame a distanza inferiore ai 5 metri dagli habitat privati Divieto di accumulo di letame a distanza inferiore ai 30 metri dall'imboccatura grotte	Qualora si intendesse con la parola letame "deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento" (cfr. REPA01), non è necessaria tale precauzione. Altrimenti, l'accumulo di letame è di fatto vietato dal combinato normativo relativo ai liquami.	Osservazione non condivisibile	Data la modifica apportata alla misura REPA01.0, si conferma la misura di conservazione in questione, che si integra coerentemente all'articolo 9 della DGR 266/2022 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati) che prevede casistiche e modalità di accumulo dei letami ai fini dell'utilizzazione agronomica	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
27/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBCINA DOBERDOB	REPA45.0	Fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati. È consentita la bruciatura quale elemento gestionale per habitat di interesse comunitario originari o da ripristinare, autorizzata o condotta dal soggetto gestore (fuoco prescritto).	Deve rimanere consentita l'accensione di fuochi tradizionali, p.es. falò di san Giovanni	Osservazione non pertinente	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti ma non interferisce con le manifestazioni tradizionali in quanto riferita a bruciatura come metodo di eliminazione di biomassa vegetale ottenuta come scarto di attività agricole.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
27/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBCINA DOBERDOB	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Bertica (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Cocusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Tutti i boschi citati sono stati impiegati a fini selvicolturali da almeno cento anni. Il testo della norma preclude ogni tale impiego, con la sola eccezione dei miglioramenti faunistici a favore di due specie di scarafaggio e alcune specie di pipistrelli. Qualsiasi attività selvicolturale, financo la semplice raccolta di legna, resta preclusa. Altrimenti non è consentita la realizzazione di sentieri o percorsi. L'attuale formulazione della misura comprime eccessivamente il diritto di proprietà al punto da essere paragonabile a un vincolo espropriativo	Osservazione accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo il divieto di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanti dimensioni e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Cocusso (C) e il Bosco del Monte Goli-Goliz (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Bertica (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Griza (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco del Monte Malagrociana (F), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
27/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBCINA DOBERDOB	REPC01.0	Divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti; sono fatti salvi, per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, previa valutazione d'incidenza ed adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000: a. l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari b. la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a. per finalità di rinaturalizzazione delle medesime	L'attività estrattiva di pietra ornamentale è presente da millenni in Carso che, per inciso, è tale quale è grazie all'azione dell'essere umano che per generazioni ha accumulato il pietrame nei tipici muretti carsici, coltivato le doline, cacciato e tagliato legna. Precludere a priori la possibilità di apertura di nuove cave, quando già vengono fortemente limitate le attività agricole tradizionali, sembra poco saggio.	Osservazione parzialmente accolta	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti in tutte le ZSC della regione geografica continentale. Si condivide la possibilità di modificare il titolo poiché in parte fuorviante	Titolo: Divieto di apertura di nuove cave e norme per l'ampliamento o la riattivazione di quelle esistenti
27/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBCINA DOBERDOB	REPC09.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nella zona A, nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario	Si ritiene che dovrebbe essere consentita la realizzazione di viabilità ai fini antincendio, previa, eventualmente, opportuna valutazione di incidenza ambientale	Osservazione condivisibile	Riguardo alle deroghe gestionali e emergenziali (antincendio, fitosanitario, sicurezza stradale) è stata inserita una dicitura specifica valida per tutte le misure di conservazione.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
27/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBCINA DOBERDOB	REPN20.0	Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale	Un esempio di elemento seminaturale in Carso è il muretto carsico realizzato a secco. Oggi il muretto a secco è un habitat di particolare interesse ecologico, ma nasceva come una discarica del pietrame derivante dall'intervento di miglioramento fondiario operato da generazioni di pastorelli. Pertanto si ritiene che non è utile un divieto assoluto di trasformazione del territorio, quanto sarebbe utile una valutazione tecnico/discrezionale operata con umiltà.	Osservazione parzialmente condivisibile	Gli elementi oggetto della misura non sono ancora stati identificati dalla citata Delibera di Giunta. Quando si svolgerà l'identificazione si terrà conto della valenza ecologica in relazione al trascorso storico ed alle attività del territorio	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
27/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBCINA DOBERDOB	REPA11.0	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.	Si propone di consentire la trasformazione culturale dell'habitat 6510 a seminativo fino al 50% della superficie dell'habitat con un massimo di 1.000 m², anche limitando il numero di stagioni vegetative, se ubicate in doline. La norma, simile, è prevista per le comunità dei Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto o della Conca di Fusine (REPA11). In Carso le doline erano tradizionalmente impiegate per la coltivazione sia di cereali (grano saraceno) sia di ortaggi. Infatti, etimologicamente la "vrtča", nome sloveno per la dolina (fenomeno di carsismo), deriva dalla parola "vrt" ovvero in italiano "orto." Significativo è anche il fatto che il fenomeno di carsismo rappresentato da vaste doline circoscritte da rocce viene denominato "polje" ovvero "campo."	Osservazione parzialmente accolta	Non risulta nello storico delle modifiche svolte la presenza di tale misura per il sito e di conseguenza la sua cancellazione. La misura è stata inserita per il sito data l'utilizzo storico a seminativo di alcune di tali superfici	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348184-A	Comune di S. Dorligo della Valle - Obcina Dolina	/	/	Il comune condivide le osservazioni inviate da coldiretti con riferimento alle misure REPB 12.0 - Viabilità forestale, REPN 10.0 - Ripristino lands carsica, REPA 02.0 - Sfalcio, REPA 27.0 - Pascolo, INPA 04.0 - Indemnità	/	Si rimanda alle risposte alle osservazioni citate	
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348184-A	Comune di S. Dorligo della Valle - Obcina Dolina	/	/	Con la comunella -Srenja Borst condivide i contenuti delle osservazioni alle misure schede REPA 01.0 - Concimazione, REPA 30.0 - Manutenzione vasche, REPA 45.0 - Bruciature per festività tradizionali, REPB 21.0 - Sviluppo agricolo, REPC 09.0 - Viabilità antincendio, REPG 18.0 - Manifestazioni tradizionali inviate dalla Comunella Jus Vicinia Srenja Bolliunz Comune e REPB 12.0 Taglio Boschivo.	/	Si rimanda alle risposte alle osservazioni citate	
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348184-A	Comune di S. Dorligo della Valle - Obcina Dolina	REPA11.0	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.	Valutare anche per la ZSC Carso triestino e goriziano la misura REPA11 per permettere la sopravvivenza di pratiche agricole che altrimenti sarebbero abbandonate	Osservazione accolta	Non risulta nello storico delle modifiche svolte la presenza di tale misura per il sito e di conseguenza la sua cancellazione. La misura è stata inserita per il sito data l'utilizzo storico a seminativo di alcune di tali superfici	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. È ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annuali non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	Norma altamente restrittiva in quanto esclude la gestione convenzionale delle colture agricole in area N2k e la gestione in biologico è su base volontaria. Inoltre impossibilità di reperire materiale adeguato. Si propone lo stralcio in quanto non praticabile.	Osservazione non accolta	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPR 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	Norme applicabile esclusivamente a prati e si possa ampliare il ventaglio dal 15/5 in poi il primo sfalcio (valutare i diversi ecotipi in Carso)	Osservazione parzialmente condivisibile	Si vuole mantenere come indicazione non vincolante il 15 giugno per sottolineare l'effetto benefico di sfalci tardivi su flora e fauna	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPA03.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	Prevedere la possibilità di estirpazione e contenimento delle alloctone (es. Alianto) anche con prodotti diserbanti	Osservazione condivisibile	Si condivide l'utilità di poter utilizzare prodotti fitosanitari per il controllo di specie esotiche invasive tuttavia tale casistica rientra nelle deroghe di gestione degli habitat che valgono a monte delle misure di conservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	Gli animali devono poter rimanere anche durante la stagione invernale in quanto le aziende che si occupano di gestione ambientale normalmente non dispongono di stalle o ricoveri in vicinanza. Stralciare "..." gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa" tale condizione non è applicabile in collina, ma è buona per le malghe. Lo stralcio di tale parte è richiesto in quanto da studi scientifici è dimostrato che gli animali non danneggiano l'habitat, inoltre con carichi fino a 0,5-0,6 UBA si evita il foraggiamento integrativo e la diffusione di specie alloctone. Prevedere la possibilità di tenere gli animali in inverno in perimetri con un interesse ambientale inferiore potendo integrare con alimentazione integrativa. Gli elementi devono essere TEMPORANEI (no mobili) ed essere collocati... ove possibili. la frase"Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi" va eliminata per il maggiore impatto ambientale che tale attività comporta. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione da parte dell'Ente preposto (no dagli operatori).	Osservazione parzialmente accolta	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un'apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla turnazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Il posizionamento dei ricoveri, dei punti di abbeverata e degli eventuali punti di alimentazione integrativa, nonché la gestione dei recinti e pastori elettrici, sono stati meglio chiariti. Riguardo alla gestione delle specie esotiche invasive la misura sottolinea la necessità dell'immediato contrasto dei nuclei di tali specie che insorgono come effetto inevitabile del calpestio che anche il pascolo ben gestito provoca	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0,1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPA30.0	La pulizia periodica delle vasche artificiali e delle cisterne è ammessa solamente tramite l'utilizzo di attrezzatura manuale (es: rastrelli, pale) da effettuarsi tra il 1 ottobre e il 15 febbraio. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e fino al 31 marzo.	Prevedere la possibilità di utilizzare mezzi meccanici in condizioni di manutenzione straordinaria	Osservazione non pertinente	Gli interventi di manutenzione straordinaria sono saranno valutati tramite il procedimento di valutazione di incidenza; la norma si riferisce alla manutenzione ordinaria; il termine viene inserito in sostituzione di "periodica" per una migliore comprensione. In modo analogo tale sostituzione è stata svolta anche per le misure REPN13.0 e REPN14.0; le quali sono state accorpate con la misura REPN12.0 per una miglior consultazione e comprensione delle casistiche	REPA30.0: La pulizia ordinaria delle vasche artificiali e delle cisterne è ammessa solamente tramite l'utilizzo di attrezzatura manuale (es: rastrelli, pale) da effettuarsi tra il 1 ottobre e il 15 febbraio. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. Titolo REPN12: Norme per il ripristino di stagni scomparsi e per la manutenzione di stagni temporanei e perenni Descrizione REPN12: Il ripristino di stagni completamente scomparsi deve prevedere lo scavo con mezzi idonei per asportare lo strato superficiale di terra depositatosi senza andare ad intaccare lo strato di argilla originale, ove questo fosse ancora presente e integro. Nel caso invece che lo strato originario non sia recuperabile, lo scavo potrà essere di profondità maggiore fino ad un massimo di 2 metri e il fondo e le sponde dovranno poi venir ricoperto da uno strato impermeabilizzante. Questo deve venir fatto con argilla o telo in PVC di spessore minimo 1 mm protetto da uno strato di tessuto non tessuto e da un consistente strato di terriccio (0,50 m) o geomembrana impermeabile. Lo scavo dell'invaso deve essere realizzato con sponde dolcemente degradanti (idealmente con pendenza inferiore a 30° in almeno il 40% del perimetro). Per il riempimento di vegetazione è ammesso l'uso esclusivo di specie autoctone. La pulizia ordinaria degli stagni temporanei è ammessa solamente tramite l'asporto di ramaglie, sassi o rifiuti presenti nel bacino durante i periodi di asciutta. La manutenzione straordinaria tramite scavo può essere effettuata previa valutazione di incidenza solo nel caso in cui l'apporto terrigeno sia ormai tale da non permettere la permanenza dell'acqua nel bacino per il tempo sufficiente alla riproduzione delle specie (almeno 3 mesi durante il periodo primaverile-estivo). Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. La pulizia ordinaria degli stagni perenni è concessa solamente tramite l'asporto del sedimento in eccesso, il taglio della vegetazione ripariale invasiva (es: robinia, ailanto, rovo) ed il contenimento della vegetazione acquatica invasiva, anche tramite pascolamento. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. Tali interventi, nonché l'eventuale consolidamento del fondo argilloso tramite mezzi meccanici, devono essere svolti tra il 1 ottobre e il 15 febbraio.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPA43.0	Divieto di allevamento di suini su habitat di interesse comunitario; nelle restanti aree del sito deve essere assoggettato a valutazione di incidenza	VINCA a carico finanziario da parte della Regione con risposta a 30 gg o tacito assenso	Osservazione non pertinente	L'osservazione non è pertinente poiché si riferisce alla procedura di valutazione d'incidenza (VINCA), non oggetto del presente processo partecipativo, e non alla misura di conservazione proposta	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPA44.0	Divieto di realizzazione di nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha. La perimetrazione degli appezzamenti deve essere effettuata con una fascia tampone inerbata di 6 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di presistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	Togliere i limiti dimensionali data la conformazione geologica particolare del Carso dove risulta difficile sviluppare impianti di grandi dimensioni, e togliere anche le siepi in quanto esiste un ricco mosaico ecologico intorno agli attuali e futuri impianti, escluso da restrizioni nuovi frutteti e vigneti in zona pasinata	Osservazione non pertinente	La misura non intende normare la superficie massima di realizzazione di vigneti e frutteti ma prevedere la realizzazione di appezzamenti separati da fasce tampone se la superficie totale volta alle coltivazioni è maggiore di 2 ettari. Tale dimensione è stata definita durante riunioni con L'Associazione dei Viticoltori del Carso – Kras. Viene proposta una nuova formulazione per migliorare la comprensione	La realizzazione di nuovi vigneti e frutteti su superfici maggiori di 2 ha deve prevedere la divisione delle suddette superfici in appezzamenti con area unitaria minore di 2 ha tramite una fascia tampone inerbata di almeno 5 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di presistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPA45.0	Fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati. È consentita la bruciatura quale elemento gestionale per habitat di interesse comunitario originari o da ripristinare, autorizzata o condotta dal soggetto gestore (fuoco prescritto).	Fatto salvo i casi previsti di uso e costumi locali e tradizionali (es. "Kresovnje")	Osservazione non pertinente	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti ma non interferisce con le manifestazioni tradizionali in quanto riferita a bruciatura come metodo di eliminazione di biomassa vegetale ottenuta come scarto di attività agricole.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REP12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Coli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrrossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Berciza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Cocusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Non coerente con il rischio incendio e sicurezza per aree presso la viabilità e centri abitati, prevedere possibilità di gestione a miglioramento beschivo (governo all'altofusto)	Osservazione accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimaneti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo il divieto di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanti dimensioni e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Cocusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Goliè (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrrossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Berciza (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Griza (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco del Monte Malagrociana (F), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPB13.0	Divieto di interventi selvicolturali con conseguente rilascio a libera evoluzione salvo deroghe concesse dal soggetto gestore per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	In assenza di un soggetto gestore tale norma prevede l'eutrofizzazione dei laghi carsici	Osservazione parzialmente condivisibile	Si evidenzia che l'eutrofizzazione dei laghi carsici è maggiormente legata alla mancanza di gestione (taglio e asporto) di canneti e cariceti palustri più che dalla gestione dei boschi perlacuali	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPB14.0	Divieto di governo a ceduo. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Estendere la possibilità di lavori selvicolturali da agosto a fine marzo per inizio lavori, e per interventi già in corso non prevedere alcuno limite temporale per permettere la chiusura dei lavori. Ove possibile prevedere la possibilità del taglio tutto l'anno (es. Carnia) Permettere l'accattamento della biomassa per produzione di cippato a patto che la stessa venga cippata entro avvio stagione (asciugatura durante l'estate)	Osservazione non accolta	Data la piccola estensione e la rarità dell'habitat a livello regionale si ritiene di non modificare la periodizzazione delle operazioni selvicolturali	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPB19.0	Nei boschi non costituenti habitat di interesse comunitario e non inclusi nella cartografia dei boschi di rilevanza faunistica è vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat. L'attività di gestione forestale è ammessa purché sia garantito il rilascio a terra di 2-3 alberi/ha, con diametro uguale o superiore a quello medio della popolazione, per favorire la fauna invertebrata dipendente dalle necromasse legnose (escluse conifere e Robinia; Olmo e Carpino nero qualora morti in piedi in zone con evidenti infestazioni fungine); il rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro medio o superiore rispetto alla popolazione, per favorire avifauna e chiroteri; il rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento; l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone <i>Ailanthus</i> spp. e <i>Amorpha fruticosa</i> ; il mantenimento degli esemplari con nidificazioni di specie tutelate. L'esecuzione delle operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate devono essere effettuate dal 15 settembre al 28 febbraio. È ammesso il mantenimento di un numero di esemplari di pino nero non superiore a 60 esemplari/ha, omogeneamente spaziat, in boschi di latifoglie.	Estendere la possibilità di lavori selvicolturali da agosto a fine marzo per inizio lavori, e per interventi già in corso non prevedere alcuno limite temporale per permettere la chiusura dei lavori. Ove possibile prevedere la possibilità del taglio tutto l'anno (es. Carnia) Permettere l'accattamento della biomassa per produzione di cippato a patto che la stessa venga cippata entro avvio stagione (asciugatura durante l'estate)	Osservazione condivisibile	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimaneti) si ritiene coerente la rimozione della misura	La misura è stata rimossa

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPB20.0	L'espansione di superfici destinate all'agricoltura specializzata e/o intensiva (es. vigneti, uliveti, colture orticole, floricoltura, serre) è soggetta a valutazione di incidenza e può di norma avvenire a carico dell'habitat FVG di bosaglia carsica BL1.e e delle pinete BC1.e. In ogni caso non è ammessa su habitat di interesse comunitario e all'interno dei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia). L'intervento di trasformazione del bosco deve essere effettuato in periodo 15 settembre al 20 febbraio.	Togliere i limiti temporali in quanto si tratta comunque di modifiche sostanziali dello stato dei luoghi	Osservazione condivisibile	Tutti gli interventi riguardanti l'espansione di superfici destinate all'agricoltura specializzata e/o intensiva sono soggetti al processo di valutazione di incidenza secondo la normativa specifica.	La misura è stata rimossa
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPB21.0	In caso di riduzione di superficie boscate non costituenti habitat di importanza comunitaria per scopi non agricoli, previa valutazione di incidenza, per superfici superiori a 1000 mq è necessario comunque prevedere un intervento compensativo, consistente esclusivamente in un intervento di ripristino come previsto dalla LR 9/2007 art. 42 c. 1 (ripristino sulla base di uno specifico progetto, anche su proprietà pubbliche, di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione). Il progetto specifico deve essere presentato in sede di valutazione di incidenza.	Non prevedere compensazioni se trattasi di interventi a scopo naturalistico	Osservazione accolta	Osservazione coerente con lo scopo della misura	In caso di trasformazione di superficie boscate non costituenti habitat di importanza comunitaria per scopi non agricoli o non naturalistici, previa valutazione di incidenza, per superfici superiori a 1000 mq è necessario comunque prevedere un intervento compensativo, consistente esclusivamente in un intervento di ripristino sulla base di uno specifico progetto, anche su proprietà pubbliche, di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione. Il progetto specifico deve essere presentato in sede di valutazione di incidenza.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPD05.0	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti per autoconsumo posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 20 kw	Prevedere un limite di potenza massimo fino 50 kw, togliere autoconsumo	Osservazione accolta	Rimossa la dicitura "per autoconsumo" poiché non strettamente pertinente all'obiettivo della misura. La potenza massima è stata ragionevolmente aumentata; è stato valutato corretto un valore di 50 kw come emerso da un'altra osservazione	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 50 kw
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPF09.0	Divieto di realizzare nuovi impianti di acquacoltura	Non vietare, ma prevedere la possibilità di valutare le estensioni di tali attività	Osservazione non accolta	Data la rarità e peculiarità di elementi idrici nell'area carsica, nonché i possibili rilevanti impatti che gli impianti di acquacoltura possono avere su di essi la misura è stata mantenuta. In coerenza con altri siti regionali	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPC09.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nella zona A, nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario	Escluse quelle antincendio ed operative di servizio per finalità produttive	Osservazione parzialmente accolta	E' stata rivalutata l'estensione dell'area soggetta alla misura rimuovendo la zona A. In relazione ad un'osservazione pertinetta ricevuta, è stata inserita la deroga per piste forestali e varchi se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei boschi in cui sono ammessi i tagli. Sulla base di un'osservazione ricevuta riguardo alla misura REPD01.0 coerente anche con la misura in oggetto è stata fatta chiarezza sul riferimento normativo. Riguardo alle deroghe gestionali e emergenziali (antincendio, fitosanitario, sicurezza stradale) è stata inserita una dicitura specifica valida per tutte le misure di conservazione.	Titolo: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale nei boschi di rilevanza faunistica e su habitat di interesse comunitario Descrizione misura: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dal regolamento forestale - DPR 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 4) nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario. In deroga, nei boschi di rilevanza faunistica e negli habitat boschivi di interesse comunitario nei quali è ammesso il taglio, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, è ammessa la realizzazione di piste forestali e varchi.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPC18.0	Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni con mezzi motorizzati o di fruizione turistica con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stima superiore alle 100 unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore. Al di fuori di tali casistiche si rimanda al procedimento di previsione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022	Fatto salvo i casi previsti di uso e costumi locali e tradizionali (es. "Kresovnje") e ridimensionare l'afflusso ingente di persone a 10.000	Osservazione parzialmente accolta	Per migliorare la comprensione della misura, data la difficile classificazione delle tipologie di manifestazioni, è stato rimosso la dicitura "di fruizione turistica". Il numero di unità è stato condivisibilmente aumentato per le ZSC in cui era indicato pari a 100. Si riporta che gli diverse manifestazioni tradizionali sono sottoposte a valutazione di incidenza non limitandone la fattibilità ma per permetterle lo svolgimento con eventuali accorgimenti.	Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni di mezzi motorizzati o con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stima superiore alle X unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore o dall'organo gestore di parchi e riserve regionali qualora presenti nel sito. In coordinamento a tali casistiche si rimanda al procedimento di previsione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022 X: 500 unità per le ZSC. Conca di Fusine, Dolomiti Friulane, Jof di Montasio e Jof Fuart e Prealpi Giulie Settentrionali 200 unità per le altre ZSC regionali
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPI12.0	In seguito a interventi di movimento terra o altre attività che comportino denudamento del suolo, è obbligatorio ripristinare i luoghi nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini della concessione dei lavori con specie autoctone a rapida crescita che coprano il terreno nudo e/o specie autoctone a bassa richiesta di manutenzione coerenti con il tipo di vegetazione che costituisce obiettivo finale (ad es: per fasce boscate impiegare arbusti o alberi autoctoni, per aree prative impiegare miscele di specie erbacee commerciali autoctone o fiorume locale) Dovrebbe essere garantita una corretta manutenzione delle aree interessate, anche a lungo termine. La lotta alle neofite dovrebbe essere protratta senza interruzioni fino a quando le specie presenti continuano a germinare.	Correggere refuso ultima frase...Dovrebbe	Osservazione cerente	Nella revisione dell'errore di battitura segnalato si è provveduto alla modifica del condizionale in quanto fuorviante con l'obiettivo della misura	In seguito a interventi di movimento terra o altre attività che comportano denudamento del suolo, è obbligatorio ripristinare i luoghi nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini della concessione dei lavori, con specie autoctone a rapida crescita che coprano il terreno nudo e/o con specie autoctone a bassa richiesta di manutenzione coerenti con il tipo di vegetazione che costituisce obiettivo finale (ad es: per fasce boscate impiegare arbusti o alberi autoctoni, per aree prative impiegare miscele di specie erbacee commerciali autoctone o fiorume locale). Deve essere garantita una corretta manutenzione delle aree interessate, anche a lungo termine. La lotta alle neofite deve essere protratta senza interruzioni fino a quando le specie presenti continuano a germinare.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPM03.0	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto, di terra sono ammissibili previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità della dolina ai mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali; non deve essere realizzata nuova viabilità o ampliata l'esistente. Le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe concesse da soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiorume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.	Consentire modifiche alla viabilità esistente per motivi di sicurezza consentendo l'accesso ai mezzi e macchinari di lavoro idonei allo scopo e togliere limiti temporali per l'esigua superficie oggetto d'intervento	Osservazione parzialmente accolta	Il divieto di ampliamento di viabilità forestale si riferiva al divieto di estendere in lunghezza viabilità già presente in una dolina; poiché tale dicitura è possibilmente fuorviante e la casistica rientra nella dicitura "realizzazione di nuova viabilità" è stata tolta. Il periodo è stato mantenuto poiché il possibile impatto viene valutato caso per caso dalla procedura di valutazione di incidenza	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto di terra sono ammissibili solamente previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità alla dolina dei mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali; divieto di realizzazione di nuova viabilità; le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe autorizzate dal soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiorume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPN10.0	Negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, devono essere mantenuti tutti gli esemplari di ginepro, Daphne alpina, Cistus salvifolius, Paeonia sp.pl salvo autorizzazione dell'ente gestore per motivi fitosanitari. E' anche opportuno il rilascio di esemplari di specie fruttifere eventualmente presenti, come ad esempio Sorbo montano Sorbus aria e ciliegio canino Prunus mahaleb. Tali interventi devono prevedere l'asportazione integrale della biomassa ottenuta entro 90 giorni, l'utilizzo di semi di essenze erbacee tipiche della landa (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree a landa) per il ripristino del cotico erboso, ove necessario.	Prevedere la trinciatura in loco della biomassa senza danneggiamento del cotico erboso, trattandosi di decespugliamento biomassa risultante è residuale	Osservazione parzialmente condivisibile	Si ritiene ecologicamente importante la rimozione della biomassa negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica per permettere la miglior condizione della stessa. Sono state aggiunte come casi fatti salvi le situazioni in cui le operazioni di raccolta porterebbero un danneggiamento del cotico erboso e/o dei macchinari	Negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, devono essere mantenuti tutti gli esemplari di ginepro, Daphne alpina, Cistus salvifolius, Paeonia sp.pl salvo autorizzazione dell'ente gestore per motivi fitosanitari. E' anche opportuno il rilascio di esemplari di specie fruttifere eventualmente presenti, come ad esempio Sorbo montano Sorbus aria e ciliegio canino Prunus mahaleb. Tali interventi devono prevedere l'asportazione della biomassa ottenuta entro 90 giorni salvo casi in cui la morfologia del terreno determinerebbe danneggiamento del cotico erboso e/o dei macchinari. l'utilizzo di semi di essenze erbacee tipiche della landa (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree a landa) per il ripristino del cotico erboso, ove necessario.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	La norma è finalizzata al mantenimento delle condizioni di habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)" e viene applicata sulla totalità dell'habitat. La norma esclude totalmente l'uso dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici che invece vengono usualmente impiegati proprio per concimare i prati. Dopo un anno di maturazione il letame non è più tale, ma è divenuto terriccio, e ha un discreto valore economico quale ammendante. Difficilmente le imprese saranno interessate a spargere il terriccio sui prati, quando invece potrebbero ricavare un utile immediato. Inoltre le imprese agricole zootecniche dovrebbero attrezzarsi con un'area di accumulo letame sufficiente per due anni di attività e in tal modo poter garantire la maturazione di un intero anno. Infine le medesime imprese dovrebbero risolvere il problema dell'utilizzo o smaltimento dei reflui zootecnici. Se l'attività agricola non è più remunerativa, chi si occuperà della conservazione dei prati?	Osservazione parzialmente accolta	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPR 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovicaprini apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino. Per letame compostato di origine bovina, equina od ovicaprina si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPR 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPA03.0, REPA12.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	Dovrebbe essere consentito agire con prodotti fitosanitari, diserbanti e/o dissecanti al fine dell'estirpazione di specie esotiche invasive. In particolare nel caso gli interventi meccanici si dimostrassero insufficienti (p.es. ailanto).	Osservazione condivisibile	Si condivide l'utilità di poter utilizzare prodotti fitosanitari per il controllo di specie esotiche invasive tuttavia tale casistica rientra nelle deroghe di gestione degli habitat che valgono a monte delle misure di conservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPA27.0	Il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso, gli animali devono essere comunque rimossi al termine della stagione vegetativa. Non è consentito provvedere a integrazione alimentare per gli animali mantenuti al pascolo su habitat di interesse comunitario. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri e i punti di abbeverata, entrambi gli elementi devono essere mobili ed essere collocati preferibilmente in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Al termine di ogni turno di pascolo i conduttori del pastore elettrico devono essere rimossi. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Deve essere effettuato il controllo dell'insorgenza di possibili nuclei di specie esotiche invasive e la loro immediata eradicazione.	Grazie alle favorevoli condizioni climatiche, l'assenza di neve e inverni miti gli animali possono pascolare nell'arco dell'intero anno solare. Questa facoltà diventa particolarmente rilevante quando diviene una necessità delle imprese agricole che non hanno sufficienti stalle. Con un carico UBA/ha sufficientemente basso e rotazioni opportune si evita la minaccia prospettata del pascolo intensivo o eccessivo. Con la formulazione attuale del divieto a "provvedere a integrazione alimentare" è proibito qualsiasi alimento, compreso il sale. In altre misure invece è previsto l'uso di fiorume autoctono. Non è comprensibile il divieto assoluto, quando per la tutela dell'habitat sarebbe sufficiente vietare il foraggio estraneo ed eventualmente limitare l'attività di integrazione alimentare in aree marginali o di confine dell'habitat. La previsione dei ricoveri e punti di abbeverata mobili deve necessariamente mantenere salve le situazioni preesistenti autorizzate. L'obbligo di rimozione del pastore elettrico al termine della stagione metterà in ginocchio le attività agricole sul Carso, fino al punto di eliminare completamente il pascolo. Mantenendo un basso carico UBA/ha, e garantendo la rotazione, ampie aree (anche oltre i 100 ha) devono essere dedicate al pascolo e opportunamente recintate. La rimozione e il montaggio di recinzioni. Dalla misura non è chiaro a chi spetta il contrasto dell'insorgenza di specie esotiche invasive. L'eradicazione delle eventuali specie invasive sarà operata dal soggetto gestore del sito Natura 2000? Dal proprietario? Dal conduttore del fondo? Inoltre è prevista l'irrogazione di sanzioni da parte "dei corpi di polizia competenti." La norma va rielaborata in modo da non creare né oneri eccessivi né disparità di trattamento, in particolare nei confronti dei proprietari/conduttori delle aree interessate da nuclei di specie esotiche. Sarebbe infine moralmente inaccettabile condizionare l'eventuale autorizzazione al pascolo o l'accesso agli incentivi con l'estirpazione delle specie esotiche invasive.	Osservazione parzialmente accolta	La rimozione degli animali al termine della stagione vegetativa è stata proposta per contrastare le situazioni problematiche in cui il bestiame è mantenuto al pascolo in periodi con assenza di foraggio "in piedi" pur avendo le strutture e gli spazi per la loro gestione in aree esterne alla ZSC. Mentre il divieto di integrazione alimentare è stato proposto per contrastare situazioni in cui un carico inadeguato alla superficie pascolata sia mantenuto comunque su tale superficie tramite l'utilizzo di foraggi integrativi causando un'apporto eccessivo di sostanza organica e danneggiamento del cotico erboso. In base alle osservazioni la misura è stata modificata inserendo un carico UBA/ettaro massimo che, associato alla turnazione del pascolo e il corretto posizionamento delle strutture temporanee. Il posizionamento dei ricoveri, dei punti di abbeverata e degli eventuali punti di alimentazione integrativa, nonché la gestione dei ricoveri e pastori elettrici, sono stati meglio chiariti. Riguardo alla gestione delle specie esotiche invasive la misura sottolinea la necessità dell'immediato contrasto dei nuclei di tali specie che insorgono come effetto inevitabile del calpestio che anche il pascolo ben gestito provoca	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0.1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzata all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/incespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratoi devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPA28.0, REPA31.0	Divieto di accumulo di letame a distanza inferiore ai 5 metri dagli habitat privati Divieto di accumulo di letame a distanza inferiore ai 30 metri dall'imboccatura grotte	Qualora si intendesse con la parola letame "deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento" (cfr. REPA01), non è necessaria tale precauzione. Altrimenti, l'accumulo di letame è di fatto vietato dal combinato normativo relativo ai liquami.	Osservazione non condivisibile	Data la modifica apportata alla misura REPA01.0, si conferma la misura di conservazione in questione, che si integra coerentemente all'articolo 9 della DGR 266/2022 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati) e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati) che prevede casistiche e modalità di accumulo dei letami ai fini dell'utilizzazione agronomica	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPA45.0	Fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati. È consentita la bruciatura quale elemento gestionale per habitat di interesse comunitario originari o da ripristinare, autorizzata o condotta dal soggetto gestore (fuoco prescritto).	Deve rimanere consentita l'accensione di fuochi tradizionali, p.es. falò di san Giovanni	Osservazione non pertinente	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti ma non interferisce con le manifestazioni tradizionali in quanto riferita a bruciatura come metodo di eliminazione di biomassa vegetale ottenuta come scarto di attività agricole.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrassica (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Bertizza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Coccusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Tutti i boschi citati sono stati impiegati a fini selvicolturali da almeno cento anni. Il testo della norma preclude ogni tale impiego, con la sola eccezione dei miglioramenti faunistici a favore di due specie di scarafaggio e alcune specie di pipistrelli. Qualsiasi attività selvicolturale, financo la semplice raccolta di legna, resta preclusa. Altrimenti non è consentita la realizzazione di sentieri o percorsi. L'attuale formulazione della misura comprime eccessivamente il diritto di proprietà al punto da essere paragonabile a un vincolo espropriativo	Osservazione accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo il divieto di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanti dimensioni e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Coccusso (C) e il Bosco del Monte Goli-Goliz (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrassica (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Bertizza (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Silvia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o depierenti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPC01.0	Divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti; sono fatti salvi, per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, previa valutazione d'incidenza ed adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000: a. l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari b. la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a. per finalità di rinaturalizzazione delle medesime	L'attività estrattiva di pietra ornamentale è presente da millenni in Carso che, per inciso, è tale quale è grazie all'azione dell'essere umano che per generazioni ha accumulato il pietrame nei tipici muretti carsici, coltivato le doline, cacciato e tagliato legna. Precludere a priori la possibilità di apertura di nuove cave, quando già vengono fortemente limitate le attività agricole tradizionali, sembra poco saggio.	Osservazione parzialmente accolta	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti in tutte le ZSC della regione biogeografica continentale. Si condivide la possibilità di modificare il titolo poiché in parte fuorviante	Titolo: Divieto di apertura di nuove cave e norme per l'ampliamento o la riattivazione di quelle esistenti
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPC09.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nella zona A, nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario	Si ritiene che dovrebbe essere consentita la realizzazione di viabilità ai fini antincendio, previa, eventualmente, opportuna valutazione di incidenza ambientale	Osservazione condivisibile	Riguardo alle deroghe gestionali e emergenziali (antincendio, fitosanitario, sicurezza stradale) è stata inserita una dicitura specifica valida per tutte le misure di conservazione.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPN20.0	Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale	Un esempio di elemento seminaturale in Carso è il muretto carsico realizzato a secco. Oggi il muretto a secco è un habitat di particolare interesse ecologico, ma nasceva come una discarica del pietrame derivante dall'intervento di miglioramento fondiario operato da generazioni di pastorelli. Pertanto si ritiene che non è utile un divieto assoluto di trasformazione del territorio, quanto sarebbe utile una valutazione tecnico/discrezionale operata con umiltà.	Osservazione parzialmente condivisibile	Gli elementi oggetto della misura non sono ancora stati identificati dalla citata Delibera di Giunta. Quando si svolgerà l'identificazione si terrà conto della valenza ecologica in relazione al trascorso storico ed alle attività del territorio	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPA11.0	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.	Si propone di consentire la trasformazione culturale dell'habitat 6510 a seminativo fino al 50% della superficie dell'habitat con un massimo di 1.000 m², anche limitando il numero di stagioni vegetative, se ubicate in doline. La norma, simile, è prevista per la comunità dei Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto o della Conca di Fusine (REPA11). In Carso le doline erano tradizionalmente impiegate per la coltivazione sia di cereali (grano saraceno) sia di ortaggi. Infatti, etimologicamente la "vrtča", nome sloveno per la dolina (fenomeno di carsismo), deriva dalla parola "vrt" ovvero in italiano "orto." Significativo è anche il fatto che il fenomeno di carsismo rappresentato da vaste doline circoscritte da rocce viene denominato "polje" ovvero "campo."	Osservazione parzialmente accolta	Non risulta nello storico delle modifiche svolte la presenza di tale misura per il sito e di conseguenza la sua cancellazione. La misura è stata inserita per il sito data l'utilizzo storico a seminativo di alcune di tali superfici	Fatta salva la misura trasversale "Divieto di riduzione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario", per l'habitat 6510 è possibile effettuare la trasformazione culturale a seminativo fino a al 20% della superficie dell'habitat 6510 della particella catastale, con un massimo di 1.000 m2.
03/06/2024	GRFVG-GEN-2024-0350688-A	Azienda Agricola Zobec Edi Bagnoli della Rosandra, 244 34018 - San Dorlgo della Valle Trieste - Italia	REPF09.0	Divieto di realizzare nuovi impianti di acquacoltura	Si chiede l'abrogazione integrale della misura di cui sopra: appare del tutto assente il beneficio ambientale di tale misura, limitandosi a vietare a priori un'intera categoria di attività. Ricordiamo infatti che sotto il termine acquacoltura ricadono tante e variegate soluzioni di realizzazione e gestione, peraltro già ampiamente normate da strumenti amministrativi esistenti. Appare miope e controproducente limitare a priori la libertà di esercizio della proprietà fondiaria con il conseguente mancato presidio del territorio, condannando di fatto in tal modo l'area ad essere abbandonata a sé stessa, con conseguente rischio idrogeologico e di incendio.	Osservazione non accolta	La misura in oggetto si riferisce solamente all'area della ZSC e non all'intera area carsica e vieta la realizzazione di nuovi impianti senza effetto su quelli attualmente presenti. Dato che gli impianti di acquacoltura determinano un aumento della trofia delle acque e data la rarità degli ambienti fluviali all'interno della ZSC si ritiene di mantenere la misura	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
03/06/2024	GRFVG-GEN-2024-0350688-A	Azienda Agricola Zobec Edi Bagnoli della Rosandra, 244 34018 - San Dorlgo della Valle Trieste - Italia	/	/	Occorre definire, prima di analizzare le singole misure, il perimetro di applicazione delle stesse. Mentre siamo tutti d'accordo sulla condizione di essere interni alla perimetrazione della zona protetta (o di non esservi), invece vi sono interpretazioni discordanti sul concetto di esservi limitrofi. Taluni uffici Regionali estendono arbitrariamente il concetto di vicinanza ad una zona protetta, estendendone i vincoli interni anche al suo esterno. Serve quindi una chiara ed univoca definizione circa l'applicazione di vincoli propri della zona protetta al di fuori da essa. A nostro avviso, non dovrebbe essere applicato alcun concetto di vicinanza: si ricade nel vincolo se si è interni alla zona protetta, mentre non si è sottoposti ad alcun vincolo se si è fuori. Prendendo in esame la ZSC "T3340006 - Carso Triestino e Goriziano", questo approccio risulta già de facto in vigore lungo tutta la fascia del confine di Stato, dove il confine di Stato coincide con il perimetro zona protetta: eloquente è la recente installazione di un campo fotovoltaico a terra in località Kivavi Potok (Slovenia) immediatamente (1 metro) dopo la linea di confine Italo Slovena e quindi immediatamente (1 metro) dal perimetro della ZSC "T3340006 - Carso Triestino e Goriziano".	Osservazione non pertinente	Le misure di conservazione oggetto del presente lavoro si applicano solamente all'interno delle ZSC regionali. I potenziali impatti di attività svolte all'esterno di esse sono oggetto della procedura di valutazione di incidenza	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
03/06/2024	GRFVG-GEN-2024-0350675-A	ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "EUGENIO ROSMANN" ODV - MONFALCONE Viale San Marco 9 - 34074 Monfalcone	/	/	Per quanto riguarda la ZSC del Carso triestino e goriziano sarebbero moltissime le segnalazioni da fare, ma ci limitiamo alle aree più prossime a Monfalcone. Abbiamo osservato con favore il progetto Ecomosaico e in generale il pascolamento finalizzato alla tutela della landa carsica, ma quest'attività dev'essere accompagnata da attente analisi per verificarne gli effetti sulla flora e lo scotico. L'apertura di aree aperte, che è obiettivo del progetto, sia con pascolamento che con intervento umano, lascia spazio all'ingresso di specie aliene, in primis l'alanto, soprattutto nelle aree prossime alla viabilità. Il fenomeno va attentamente monitorato e vanno messe in atto misure di contenimento. Anche sulla componente floristica sarebbero utili analisi di dettaglio, per valutare l'effetto del pascolamento su alcune specie di pregio (es. orchideacee). Sui noti problemi del Lago di Doberdò è sufficiente richiamare gli studi del Dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Trieste, che devono trovare applicazione pratica in situ. In riferimento al sito di Doberdò sottolineiamo il problema dell'investimento di Rospo comune lungo la strada del Vallone, che segna il limite della Riserva regionale, durante la migrazione che porta gli anuri dai siti di svernamento a quello di riproduzione: l'Associazione Rosmann ha predisposto un progetto di sottopasso per la microfauna in località Bonetti, fatto proprio dall'allora Provincia di Gorizia e oggi depositato presso il Servizio Biodiversità della Regione FVG. Auspichiamo che questo progetto trovi finalmente compimento! Sempre in tema di investimenti stradali della fauna selvatica auspichiamo che su tutte le strade che attraversano o sono limitrofe a ZSC si installino guard-rail con dissuasori luminosi, attivati dai fari dei mezzi in transito, ed eventuali altre misure per limitare il fenomeno (barriere in siti particolarmente pericolosi). Sulle questioni del diradamento del Pinus nigra, soprattutto sui versanti meridionali anche in un'ottica antincendio, mantenendolo eventualmente solo sui crinali e sulla necessità di diradare i polloni del bosco ceduo per favorire una conversione del bosco di latifoglie ad alto fusto, rinviamo ai lavori del prof. Poldini e altri, sicuramente a voi già noti. Sul problema delle piante aliene invasive, auspichiamo una maggiore attenzione alle aree incendiate, dove oltre all'alto e robinia si osservano vaste fioriture di Senecio inaequidens, Erigeron annuus, ecc. Riguardo la parte di cassa di colmata del Lisert inserita nella ZSC Carso, essa sarà sottoposta a forte pressione a causa dei lavori di riempimento della restante area di colmata, che attualmente è importante per nidificazioni e per l'alimentazione dell'avifauna, destinata ad essere trasformata in area portuale. Anche nel retroporto sono previste nuove urbanizzazioni (polo ferroviario) che si spingeranno a ridosso dello stagno ex-Enel e del Canneto del Lisert, compresi nel Sito d'Importanza Nazionale Biotitoli. Sarà necessaria una particolare attenzione per valutare gli impatti di tali lavori sulla ZSC e sul sito Biotitoli. In particolare oltre l'argine tra la cassa attiva e quella ZSC, si creano ristagni d'acqua con diversi gradi di salinità che costituiscono un habitat particolarmente prezioso per molte specie di odonati, tra cui Sympetrum meridionale (C.Uboni, 2013), e quindi da conservare. All'interno della cassa di colmata attiva ZSC si propone di installare delle piattaforme galleggianti per favorire la nidificazione di Sterna hiundo, H. himantopus (P.Utmar, 2013) ecc. al riparo da predazioni di volpe e cinghiale e regolare l'accesso in particolare nei periodi di nidificazione (disturbo di pescatori e cani).	Osservazione parzialmente condivisibile	Concordiamo che per quanto riguarda attività di recupero della "landa" nell'ambito di progetti specifici vi debba essere un monitoraggio specifico. Le attività in corso sono molte e anche i progetti avviati con fondi comunitari. Si cercherà di coordinare meglio queste attività per quanto possibile, anche in considerazione del fatto che non sempre il servizio è direttamente coinvolto. Per quanto riguarda le attività di studio presso il Lago di Doberdò il Servizio è direttamente coinvolto per la valutazione delle misure da avviare. Per la protezione dell'attraversamento di anfibio lungo la strada del Vallone saremo accoglienti positivamente i progetti. Attualmente l'ente proposto è IEDR e, come fatto nel caso di "Palù di Livizza" l'intervento vedrà l'appoggio del servizio e, se necessario, il parere del Comitato Tecnico Scientifico. Altri aspetti saranno tenuti in considerazione in sede di Valutazione di incidenza.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0303871-A	ALBO FVG - dott. Agostino Michelin	/	/	Si suggerisce che le comunicazioni alle imprese boschive di approvazione delle dichiarazioni di taglio o dei progetti di taglio (prfa) contengano tutte le indicazioni formulate dal Servizio Biodiversità qualora gli interventi di utilizzazione siano da effettuarsi entro le aree di Natura 2000 o eventualmente in prossimità di queste. Si demanda all'Amministrazione forestale (Ispettorati e stazioni) l' onere di comunicare col Servizio Biodiversità, sollevando le imprese di utilizzazione dall' onere di una ulteriore doppia incidenza	Osservazione non pertinente	Per quanto l'osservazione possa essere condivisibile non è possibile trattare l'argomento tramite le misure di conservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-305569-A	Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane - Graziano Danelin	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	In merito alla misura relativa alle "norme per la concimazione" si evidenzia che sarebbe opportuno introdurre la possibilità di utilizzare altri ammendanti organici consentiti in agricoltura biologica e anche pellettizzati.	Osservazione non accolta	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicapri, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-305569-A	Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane - Graziano Danelin	REPI01.0	Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture che creano interruzione del "continuum" fluviale obbligo di prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica ed astacicola e garantire la continuità ecologica fluviale; nel caso di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, tale obbligo sussiste solamente se la rimozione o l'adeguamento dei manufatti che causano interruzione non comportano una spesa superiore al 20% del costo complessivo dell'intervento	In merito alla misura relativa alle "norme per gli interventi che creano interruzione del continuum fluviale" l'obbligo di realizzare delle strutture idonee per la risalita non è sempre funzionale. Si suggerisce di eliminare l'obbligatorietà ma bensì di analizzare la possibilità di realizzare tali strutture in virtù dei luoghi dove viene realizzato l'intervento.	Osservazione accolta	L'osservazione è stata accolta in quanto ritenuta coerente. La funzionalità delle strutture idonee per la risalita è stata associata alla Carta delle Vocazioni Ittiche regionale	Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture che creano interruzione del "continuum" fluviale è obbligatorio prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica ed astacicola e garantire la continuità ecologica fluviale nei tratti con presenza ittica secondo la Carta delle Vocazioni Ittiche regionale. Nel caso di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, tale obbligo sussiste solamente se la costruzione delle strutture idonee sopra richiamate non comportano una spesa superiore al 20% del costo complessivo dell'intervento
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	INPA04.0	Indennità compensativa degli svantaggi e delle limitazioni all'attività agricola determinati dalla gestione dei siti Natura 2000	L'aspetto legato alle iniziative incentivanti non deve tradursi in un mero calcolo della differenza economica tra quanto si può ricavare dalla già praticata attività agricola rispetto all'attività consentita a fronte di azioni regolamentari o vincolistiche. Si ritiene che tale differenziale deve essere incrementato dal riconoscimento di un impedimento all'attività di sviluppo, da un lato, e da un effettivo premio per la disponibilità a continuare a coltivare tali ambiti di pregio con una particolare attenzione ambientale. Quest'ultima, all'origine del valore di pregio dell'area.	Osservazione non pertinente	L'osservazione non è pertinente poiché si riferisce all'intervento SRCo1 del CSR del PSP 2023-27 della RAFVG, non oggetto del presente processo partecipativo, e non alla misura di conservazione che fa riferimento a tale intervento quale possibile fonte di finanziamento.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	togliere il divieto generico di utilizzo di prodotti fitosanitari: di fatto equivale ad un divieto a svolgere attività agricola di qualsiasi tipo. I prodotti fitosanitari sono autorizzati dal ministero, devono essere usati con criteri molto stringenti, gli operatori sono formati e autorizzati; tutti questi adempimenti hanno chiaramente una base scientifica che di fatto ne certifica anche la sostenibilità ambientale. la concimazione organica non può essere limitata solo al letame, in particolare per l'allevamento bovino: attualmente le stalle hanno stabulazioni anche senza lettiera e con uno stoccaggio/gestione insieme di letami e liquami. Bisogna prevedere deroghe motivate per questo tipo di allevamenti. l' utilizzo della parte non palabile potrebbe eventualmente essere limitata al calendario per gli smaltimenti prevista per le zone vulnerabili ai nitrati. il tempo minimo di maturazione dei letami non può essere di un anno. e' un tempo non gestibile per una attività agricola e di allevamento. si ricorda che per la direttiva nitrati il tempo minimo previsto e' di 90 giorni	Osservazione parzialmente condivisibile	La misura è rivolta ai soli prati da sfalcio in cui i prodotti fitosanitari non sono necessari se non per emergenze che si pongono al di sopra della misura stessa. Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicapri, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovicapri apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino. Per letame compostato di origine bovina, equina od ovicaprina si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPRReg 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	la misura deve tenere conto di quanto l' agricoltura ha fatto da secoli su questi prati, di fatto tramandandoci ricchezza ambientale e biodiversita'. togliere il limite di due sfalci all' anno: in alcune annualità la stagione permette anche un terzo sfalcio autunnale. togliere l' indicazione ad effettuare il primo sfalcio preferibilmente dopo il 15 giugno. il fieno dopo tale data (a parte se siamo in zone montane) e' ormai troppo maturo, allettato e quindi economicamente non appetibile. inoltre in tale data già e' iniziata la crescita di specie che sarebbero caratteristiche del secondo taglio. inoltre l' agricoltore che presumibilmente ha più appezzamenti si troverebbe a dover effettuare il primo sfalcio anche in date ben oltre il 15 giugno... tempo permettendo. con i cambiamenti climatici risulta inoltre anticipata la stagione di fioritura dei prati e sfalciano tardi si rischia di accentuare l' impatto di periodi siccitosi estivi.	Osservazione parzialmente condivisibile	Consci dell'effetto dei cambiamenti climatici e confidanti nelle competenze degli agricoltori nello svolgere lo sfalcio nel periodo di maturità dei prati, si vuole mantenere il limite di 2 sfalci l'anno e l'indicazione non vincolante del 15 giugno per sottolineare l'effetto benefico di sfalci tardivi su flora e fauna	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA03.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	togliere il divieto generico di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti: di fatto equivale ad un divieto a svolgere attività agricola di qualsiasi tipo. I prodotti fitosanitari sono autorizzati dal ministero, devono essere usati con criteri molto stringenti, gli operatori sono formati e autorizzati; tutti questi adempimenti hanno chiaramente una base scientifica che di fatto ne certifica anche la sostenibilità ambientale.	Osservazione non accolta	La misura è rivolta alle praterie secche e umide ed alle torbiere; habitat rari e sensibili in cui i fertilizzanti altererebbero ne la composizione vegetazionale ed i prodotti fitosanitari non sono necessari se non per emergenze che si pongono al di sopra della misura stessa. Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicapri, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j).	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA15.0	Sono concessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata. Eventuali deroghe possono essere concesse dal soggetto gestore per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario	la misura deve tenere conto di quanto l' agricoltura ha fatto da secoli su questi prati, di fatto tramandandoci ricchezza ambientale e biodiversita'. togliere il limite di due sfalci all' anno: in alcune annualità la stagione permette anche un terzo sfalcio autunnale. togliere l' obbligo ad effettuare il primo sfalcio dopo il 15 giugno. il fieno dopo tale data (escluse le zone montane) e' ormai troppo maturo, spesso allettato e quindi economicamente non appetibile. inoltre in tale data già e' iniziata la crescita di specie che sarebbero caratteristiche del secondo taglio. inoltre l' agricoltore che presumibilmente ha più appezzamenti si troverebbe a dover effettuare il primo sfalcio anche in date ben oltre il 15 giugno... tempo permettendo. con i cambiamenti climatici risulta inoltre anticipata la stagione di fioritura dei prati e sfalciano tardi si rischia di accentuare l' impatto di periodi siccitosi estivi.	Osservazione parzialmente condivisibile	La misura si applica solo sulle praterie secche denominate "magredi" (habitat 62A0), le quali non permettono più di 2 sfalci l'anno. In casi eccezionali di un possibile terzo sfalcio la deroga può essere concessa dal soggetto gestore come specificato. Per gli sfalci svolti da diversi anni dopo il 15 giugno è stata riscontrata l'efficacia di tale periodizzazione. Si ritiene coerente specificare che le deroghe concesse dal soggetto gestore tengono conto dell'andamento meteorologico. Tale deroga è stata coerentemente inserita anche per la misura REPA19.0	REPA15.0: Sono concessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base dell'andamento meteorologico, per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario REPA19.0: Sono concessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo dopo il 15 giugno; ad eccezione delle superfici del Dandolo indicate in cartografia in cui sono consentiti dopo il 30 giugno, da effettuarsi ad altezza superiore a 10 centimetri dal suolo. La biomassa ottenuta deve essere asportata. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base dell'andamento meteorologico, per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA36.0	Divieto di realizzazione di nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 3 ha. La perimetrazione degli appezzamenti deve essere effettuata con una fascia tampone inerbita di 4 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. È consentita la sola agricoltura con metodo biologico. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	bisogna consentire anche l' agricoltura convenzionale, integrata, biodinamica ecc. l' agricoltura convenzionale in particolare e' svolta su queste zone da anni e con prodotti sempre piu' controllati e sostenibili	Osservazione non accolta	La misura è presente tra quelle attualmente vigenti per le ZSC interessate. Consultati esperti del settore, si ritiene di mantenere la possibilità di sola agricoltura con metodo biologico date le maggiori interferenze ambientali che l' agricoltura convenzionale ed integrata determinano. Per quanto concerne l'agricoltura biodinamica, non essendoci regolamenti specifici a cui far riferimento non si ritiene coerente il suo inserimento tra le tipologie concesse. Data l'osservazione pervenuta riguardo una misura simile, la misura in oggetto è stata riformulata per una migliore comprensione	La realizzazione di nuovi vigneti e frutteti su superfici maggiori di 3 ha deve prevedere la divisione delle suddette superfici in appezzamenti con area unitaria minore di 3 ha tramite una fascia tampone inerbita di almeno 5 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti. Nei nuovi vigneti e frutteti è consentita la sola agricoltura con metodo biologico.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA37.0	Divieto di realizzazione e ampliamento di nuovi impianti per la coltivazione di piante madri e barbatelle	togliere il divieto agli impianti di piante madri: questo tipo di coltivazione di fatto richiede meno apporto chimico e di lavorazioni di un generico vigneto o frutteto	Osservazione non accolta	Consultati esperti del settore, si ritiene di mantenere il divieto anche per le piante madri dati i numerosi trattamenti che tale coltivazione prevede. La misura è stata modificata per una migliore comprensione del contenuto. Per quanto concerne la ZSC Risorgive del Vinchiaruzzo, dati i numerosi trattamenti svolti nella coltivazione delle barbatelle, la presenza di risorgive nel sito e la sua limitata dimensione in relazione a quella vocata per tale attività si è valutato di mantenere la misura di conservazione	Divieto di realizzazione di nuovi impianti e ampliamento di impianti esistenti per la coltivazione di piante madri e barbatelle
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0311498-A	Comune di Maniago	REPD05.0	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed edicol, con esclusione di impianti per autoconsumo posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 20 kw	in relazione al divieto posto dalla misura già menzionata, inerente la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, si ritiene che possa farsi eccezione per le aree già compromesse/degradate, quali, ad esempio, le discariche per rifiuti. In particolare, lo scrivente Comune è proprietario della discarica Cossana, che ricade parzialmente nell'area IT3310009 - Magredi del Cellina, e potrebbe essere interessato, al termine della gestione post-operativa, al posizionamento di un impianto fotovoltaico che potrebbe essere messo a disposizione di una comunità energetica. Ci si riserva, qualora necessario, di fornire eventuale documentazione.	Osservazione parzialmente condivisibile	Le aree inserite nel sito Natura 2000 sono principalmente naturali o prossimo-naturali. Nel caso specifico, la discarica Cossana è per circa tre quarti esterna al perimetro della ZSC, perciò si ritiene di non modificare la misura, favorendo il ripristino prativo della porzione interna al sito	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPA34.0	L'attività di pascolo ovi-caprino (compresi equini e bovini di accompagnamento) transumante e vagante può essere svolta previa valutazione di incidenza. 1) In tutto il sito è vietato il pascolo con greggi superiori a 1500 capi. 2) Divieto di pascolo nell'area di greto (indicata in cartografia) e negli habitat di interesse comunitario nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio. 3) Divieto di posizionare gli stazzi notturni all'interno degli habitat di interesse comunitario. 4) Divieto di posizionare gli stazzi notturni all'interno degli habitat di interesse comunitario. 5) Sugli habitat di interesse comunitario: a) per greggi superiori a 300 capi è consentito il pascolo per un massimo di 15 giorni, ad anni alterni. b) per greggi inferiori a 300 capi è consentito il pascolo per un massimo di 15 giorni per ogni area pascoliva (circa 100 ha). Fra un'attività di pascolo e la successiva sulla medesima area devono trascorrere almeno 50 giorni. 6) Ulteriori deroghe potranno essere consentite per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario. 7) Il transito delle greggi attraverso le strade: asfaltate, sterrate, compresi i guadi non necessita valutazione di incidenza	Gli effetti sugli habitat sensibili dipendono dalla densità di animali e non dal numero; pertanto un gregge di 3000 capi su 100 ha corrisponde a un carico di 4,5 UBA/ha. La misura non tiene conto della possibilità di avere più greggi nella medesima zona, trattandosi di pascolo invernale. La misura sarebbe più facilmente attuabile e con meno rischio di contenziosi se vi fosse un piano di pascolamento del sito - che definisca quali zone siano a rotazione pascolabili nei diversi anni - al quale i pastori se debbano attenere. Data la complessità del problema l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del FVG è disponibile ad un incontro per contribuire all'individuazione delle possibili soluzioni.	Osservazione condivisibile	Data la complessità e la variabilità del pascolo transumante in queste ZSC, la misura di conservazione serve come indirizzo generale di gestione. Tramite le valutazioni di incidenza e il coordinamento svolto dal soggetto gestore vengono gestite le situazioni specifiche	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPA35.0	Divieto di pascolo stanziale su habitat di interesse comunitario. Per pascolo stanziale si intende il pascolo condotto su proprietà privata o pubblica in concessione con presenza di ricoveri fissi a meno di 2 km lineari dall'area di pascolo. Sono fatte salve le attività concesse dal soggetto gestore per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero degli habitat stessi. 1) Divieto di carico superiore a 0,40 UBA/ha/anno. 2) Divieto di posizionare gli stazzi notturni all'interno degli habitat di interesse comunitario. 3) Divieto di pascolo nell'area di greto (indicata in cartografia) e negli habitat di interesse comunitario nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio.	Premettendo che la disciplina di riferimento attribuisce al termine "pascolo stanziale" il significato di pascolo permanente, cioè effettuato durante tutto l'anno, la misura è attuabile se vi sono altre superfici a pascolo senza habitat di interesse comunitario; nel caso contrario si tratta di un divieto di pascolo. La misura sarebbe più facilmente attuabile e con meno rischio di contenziosi se vi fosse un piano di pascolamento del sito - che definisca quali zone siano a rotazione pascolabili nei diversi anni - al quale i pastori se debbano attenere. Data la complessità del problema l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del FVG è disponibile ad un incontro per contribuire all'individuazione delle possibili soluzioni.	Osservazione condivisibile	Data la complessità e la variabilità del pascolo transumante in queste ZSC, la misura di conservazione serve come indirizzo generale di gestione. Tramite le valutazioni di incidenza e il coordinamento svolto dal soggetto gestore vengono gestite le situazioni specifiche	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPA39.0	L'attività di pascolo ovi-caprino (compresi equini e bovini di accompagnamento) transumante e vagante può essere svolta previa valutazione di incidenza	In questi termini viene lasciata alla soggettività dell'istruttore della pratica la concessione o meno del pascolamento, non essendovi dei criteri di riferimento (es. densità massima, periodo, ...). Si propone di sostituire la misura con la seguente: Il pascolo stagionale è subordinato alle indicazioni riportate nel piano di pascolamento del sito predisposto dall'Ente gestore.	Osservazione condivisibile	I siti in oggetto non sono soggetti attualmente all'attività di pascolo ma la misura è stata inserita per valutarne l'impatto e/o la funzionalità nel caso ci fossero richieste in merito	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB01.0	Nelle aree demaniali obbligo di lasciare a libera evoluzione fatta salva piccoli tagli esclusivamente come previsto dall' art. 33 c.2a LR11/2015 (tagli e asporto fino a 5 tonnellate all'anno a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta). Nelle restanti aree, se governate a ceduo obbligo di trattamento con ceduo matricinato con turno minimo pari a 15 anni nonché obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; se governate a fustaia obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Il fatto che tra gli interventi per il trattamento delle fustaie siano citati solo i diradamenti potrebbe far intendere che sono vietati tutti gli altri trattamenti possibili. Si propone di integrare i trattamenti nel caso di governo a governo a fustaia prevedendo: "nei boschi multiplani tagli di curazione, definiti anche tagli saltuari; nei boschi monoplani diradamenti con mantenimento di una copertura continua, tagli di maturità con trattamento a tagli successivi non uniformi nei boschi monoplani, tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza"	Osservazione accolta	Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto coerente con lo scopo della misura in oggetto	Nelle aree demaniali vige l'obbligo di lasciare a libera evoluzione, fatti salvi i piccoli tagli previsti dall'art. 33 come 2, lett a) della legge regionale n.11/2015 (tagli e asporto fino a 5 tonnellate all'anno a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta). Nelle restanti aree, se governate a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o qualora siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB05.0	Nelle aree demaniali obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a ceduo obbligo di trattamento con ceduo matricinato con turno minimo pari a 15 anni nonché obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; se governate a fustaia obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Il fatto che tra gli interventi per il trattamento delle fustaie siano citati solo i diradamenti potrebbe far intendere che sono vietati tutti gli altri trattamenti possibili. Si propone di integrare i trattamenti nel caso di governo a governo a fustaia prevedendo: "nei boschi multiplani tagli di curazione, definiti anche tagli saltuari; nei boschi monoplani diradamenti con mantenimento di una copertura continua, tagli di maturità con trattamento a tagli successivi non uniformi nei boschi monoplani, tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza"	Osservazione accolta	Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto coerente con lo scopo della misura in oggetto	Nelle aree demaniali vige l'obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o qualora siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB07.0	Divieto di governo a ceduo se l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, è superiore ai trentacinque anni. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Il fatto che tra gli interventi per il trattamento delle fustaie siano citati solo i diradamenti potrebbe far intendere che sono vietati tutti gli altri trattamenti possibili. Si propone di integrare i trattamenti nel caso di governo a governo a fustaia prevedendo: "nei boschi multiplani tagli di curazione, definiti anche tagli saltuari; nei boschi monoplani diradamenti con mantenimento di una copertura continua, tagli di maturità con trattamento a tagli successivi non uniformi nei boschi monoplani, tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza"	Osservazione accolta	Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto coerente con lo scopo della misura in oggetto	Nei boschi governati a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB10.0	Divieto di governo a ceduo. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Il fatto che tra gli interventi per il trattamento delle fustaie siano citati solo i diradamenti potrebbe far intendere che sono vietati tutti gli altri trattamenti possibili. Si propone di integrare i trattamenti nel caso di governo a governo a fustaia prevedendo: "nei boschi multiplani tagli di curazione, definiti anche tagli saltuari; nei boschi monoplani diradamenti con mantenimento di una copertura continua, tagli di maturità con trattamento a tagli successivi non uniformi nei boschi monoplani, tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza"	Osservazione accolta	Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto coerente con lo scopo della misura in oggetto	Divieto di governo a ceduo. Nei boschi governati a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPD01.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. Negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi	La nuova viabilità forestale, finalizzata al servizio di aree limitrofe ad habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico, può interessare superfici assai esigue di habitat tutelati. Si propone di escludere il divieto qualora l'habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico venga interessato per una superficie esigua in relazione alla sua estensione e l'intervento non produca incidenza negativa significativa. Si propone di integrare la misura aggiungendo dopo "... su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico" le parole "fatti salvi interventi che interessino una superficie dell'habitat inferiore al 2% e previa valutazione di incidenza"	Osservazione non accolta	Data la piccola superficie nonché la sensibilità degli habitat interessati si ritiene di non inserire fatti salvi dimensionali. L'incidenza dei singoli interventi sarà comunque valutata dalla procedura di valutazione di incidenza	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328883-A	Stefano Bovolenta Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e Animali Via delle Scienze, 206. 33100 Udine	REPA34.0	L'attività di pascolo ovi-caprino (compresi equini e bovini di accompagnamento) transumante e vagante può essere svolta previa valutazione di incidenza. 1) In tutto il sito è vietato il pascolo con greggi superiori a 1500 capi. 2) Divieto di pascolo nell'area di greto (indicata in cartografia) e negli habitat di interesse comunitario nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio. 3) Divieto di posizionare gli stazzi notturni all'interno degli habitat di interesse comunitario. 4) Divieto di posizionare gli stazzi notturni all'interno degli habitat di interesse comunitario. 5) Sugli habitat di interesse comunitario: a) per greggi superiori a 300 capi è consentito il pascolo per un massimo di 15 giorni, ad anni alterni. b) per greggi inferiori a 300 capi è consentito il pascolo per un massimo di 15 giorni per ogni area pascoliva (circa 100 ha). Fra un'attività di pascolo e la successiva sulla medesima area devono trascorrere almeno 50 giorni. 6) Ulteriori deroghe potranno essere consentite per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario. 7) Il transito delle greggi attraverso le strade: asfaltate, sterrate, compresi i guadi non necessita valutazione di incidenza	Anche qui ho dei dubbi, legati al fatto che gli effetti negativi sono di solito legati ai carichi istantanei alti e non necessariamente al numero di animali.	Osservazione condivisibile	Data la complessità e la variabilità del pascolo transumante in queste ZSC, la misura di conservazione serve come indirizzo generale di gestione. Tramite le valutazioni di incidenza e il coordinamento svolto dal soggetto gestore vengono gestite le situazioni specifiche	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	/	/	In considerazione degli effetti significativi in termini di alterazione degli habitat e disturbo antropico, si ritiene opportuno mantenere la misura di salvaguardia generale di cui all'art.9 lettera h della Lr. 9/2008, relativa al divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci.	Osservazione non accolta	La misura di salvaguardia di cui all'art.9, comma 2, lettera h della Lr. 7/2008 non è attualmente presente tra le misure vigenti sul territorio regionale. Tuttavia, si evidenzia che tale misura è similmente presente tra le misure di conservazione generali per le ZPS (art. 3, comma 2, lettera k bis della Lr. 14/2007); con elevata sovrapposizione di ZSC e ZPS sul territorio regionale	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	REPD01.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. Negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi	La Misura fa riferimento sia all'articolo regionale 9/2007 art. 35 c. 2, che ad un regolamento forestale non specificato (presumibilmente il DPRReg 0274/2012). Considerato che la leggeregionale comprende al comma 2 dell'articolo citato le "infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato", non trattate dal regolamento, si chiede di chiarire se il divieto si applica anche ai sentieri.	Osservazione accolta	Concordi nel dover fare chiarezza sul riferimento normativo è stato mantenuto il collegamento al Regolamento forestale vigente (DPRReg 0274/2012) quale strumento attuativo della LR 9/2007	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dal regolamento forestale - DPRReg 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 4) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. In deroga, negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	REPG18.0	Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni con mezzi motorizzati o di fruizione turistica con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stimi superiore alle 100 unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore. Al di fuori di tali casistiche si rimanda al procedimento di prevalutazione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022	Nei siti Conca di Fusine, Dolomiti Friulane, Jof di Montasio e Jof Fuart e Prealpi Giulie Settentrionali la stessa misura è riportata con un numero di persone pari a 500. La formulazione non è chiara perché al di fuori delle casistiche indicate ci sono degli interventi non compresi nelle prevalutazioni, che dovrebbero teoricamente essere soggetti comunque a valutazione di incidenza, quantomeno di livello L. Rispetto ad un "obbligo di valutazione" si ritiene preferibile prevedere un limite al numero di persone (eventualmente più alto di quello indicato), al tipo di manifestazione (ad esempio con mezzi motorizzati, fatta eccezione eventualmente per le bici elettriche) e al periodo, ferma restando la necessità di valutazione di tutto ciò che non è compreso nelle prevalutazioni	Osservazione parzialmente accolta	E' stato ritenuto corretto indicare un numero di unità differente per alcuni siti date le loro diverse caratteristiche. Per migliorare la comprensione della misura data la difficile classificazione delle tipologie di manifestazioni è stato rimossa la dicitura "di fruizione turistica". Il numero di unità è stato aumentato sulla base di altre osservazioni per le ZSC in cui era indicato pari a 100. Si concorda con l'entità della dicitura "al di fuori di tali casistiche" che è stata sostituita con "in coordinamento con tali casistiche"	Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni di mezzi motorizzati o con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stimi superiore alle X unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore o dall'organo gestore di parchi e riserve regionali qualora presenti nel sito. In coordinamento a tali casistiche si rimanda al procedimento di prevalutazione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022 X: 500 unità per le ZSC: Conca di Fusine, Dolomiti Friulane, Jof di Montasio e Jof Fuart e Prealpi Giulie Settentrionali 200 unità per le altre ZSC regionali
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	REPA03.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	Qualora la misura REPA 03.0 "Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti" venga riferita a specie faunistiche si ritiene opportuno per chiarezza riportare l'habitat a cui è riferita.	Osservazione parzialmente condivisibile	E' condivisibile la necessità di chiarezza interpretativa massima ma per mantenere la medesima dicitura per la stessa misura si ritiene di mantenere la misura come è proposta. Comunque, per un'efficace comprensione gli habitat di riferimento sono posizionati nelle righe limitrofe nel documento ufficiale e sono riportati nell'elenco a fianco nell'applicativo Habitat 2.0	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	/	/	Sito Colle di Medea. Chiarire se l'obiettivo per l'habitat 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) è di "Miglioramento di struttura e funzioni entro il 2034" (come riportato nel QCB) o di "Mantenimento della condizione dell'habitat", come riportato nelle tabelle delle misure.	Osservazione accolta	L'obiettivo per l'habitat 62A0 nella ZSC Colle di Medea è "Miglioramento di struttura e funzioni entro il 2034" come riportato nella sezione 1 (QCB) e 2 (Obiettivi di conservazione)	Correzione dell'obiettivo nella sezione 3
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	REPH02.0, REPH03.0	Le attività militari sono svolte sulla base dei contenuti del disciplinare d'uso assoggettato a valutazione d'incidenza. Qualora si verificano riduzioni e danni agli habitat o alle specie l'amministrazione militare provvede al ripristino sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni e velocizzare gli interventi di ripristino l'Autorità militare che gestisce l'area interessata, individua un responsabile con il quale il soggetto gestore verifica l'origine dei danni e concorda le modalità di ripristino Divieto di lasciare materiali di ogni genere utilizzati o prodotti durante le attività militari	Per la ZSC Lago Minisini e Rivoli Bianchi e per la ZSC Magredi del Cellina, siti in cui ricadono alcuni poligoni militari, tra le misure sito specifiche viene riportata per l'habitat 62A0 (ed alcune specie floristiche) la Misura REPH02.0 Norme per le attività militari. Per la ZSC Lago Minisini e Rivoli Bianchi viene anche riportata la Misura sito specifica REPH03.0 Divieto di lasciare materiali derivati da attività militari. Si ritiene opportuno venga chiarito perché la Misura REPH03.0 non sia prevista anche per la ZSC Magredi del Cellina e perché entrambe le Misure non siano previste anche in altri siti Natura 2000 in cui sono presenti poligoni militari, in particolare nella ZSC Monti Bivera e Clapsavon all'interno della quale è ubicato parte del poligono "Bivera". Inoltre si ritiene opportuno venga chiarito perché le misure inerenti le attività militari siano riferite ad un unico habitat (62A0) e non possano invece essere considerate quali Misure trasversali in quanto potenzialmente tali attività possono avere effetti su diversi habitat e specie di interesse comunitario presenti all'interno del poligono e nei suoi immediati dintorni.	Osservazione accolta	La misura REPH03.0 era stata proposta solamente nella ZSC Lago Minisini e Rivoli Bianchi poiché la problematica era stata segnalata per tale area. Si ritiene comunque coerente inserirla anche per le altre ZSC contenenti poligoni militari attivi. Similmente, la misura REPH02.0 è stata mantenuta o inserita solo per le ZSC con aree di proprietà militare utilizzate come poligoni di tiro e per le quali è attivo un disciplinare d'uso. Le misure in questione sono state riferite specificatamente all'habitat su cui le attività militari vengono svolte poiché le problematiche riscontrate erano attribuibili alla degradazione dell'habitat più che di disturbo generale	Inserimento della misura REPH03.0 per le ZSC Magredi del Cellina (collegamento all'habitat 62A0 ed alle specie connesse), Carso Triestino e Goriziano (collegamento all'habitat 62A0 e 6110) e Monti Bivera e Clapsavon (trasversale in quanto molto habitat presenti) Inserimento della misura REPH02.0 per le ZSC Monti Bivera e Clapsavon (trasversale in quanto molto habitat presenti) e Carso Triestino e Goriziano (collegamento all'habitat 62A0 e 6110). Rimozione da ZSC Magredi di Tauriano e Magredi di Campofornido
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Divieto di frammentazione di tutti gli habitat prioritari, come avviene ad es. con il proliferare di strade forestali (vedasi D.P.Reg. 17 marzo 2023, n. 057/Pres), in assenza di pianificazione delle infrastrutture forestali dedicate unicamente alla gestione sostenibile del bosco	Osservazione condivisibile	All'interno della Rete Natura 2000 la misura prevista è la "REP01 - Divieto di realizzazione di viabilità forestale su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico"	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Divieto del sorvolo con velivoli delle ZSC della regione biogeografica alpina se non per motivi strettamente indispensabili, come già attuato per la ZSC Creta di Aip Monte Cavallo	Osservazione condivisibile	Il processo avviato per specie e habitat di Direttiva Habitat a breve inizierà anche per le specie di direttiva Uccelli. Una interpretazione stretta della UE ha portato per le ZSC alla eliminazione degli uccelli dal Formulario standard Tab. 3.2 e spostati in tabella 3.3. Questo fa sì che le misure fanno riferimento a habitat e specie esclusa l'avifauna. Nel momento di individuazione di obiettivi e misure per l'avifauna sarà opportuno valutare l'inserimento di questa misura.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Maggiori attività di controllo coerente con l'importanza di tali habitat / specie, in particolare nelle situazioni maggiormente a rischio (es. viabilità forestale, turismo motorizzato, ...), anche in relazioni agli impatti / disturbi osservati e registrati nel tempo	Osservazione condivisibile	Il controllo è affidato al CFR che recentemente ha visto una implementazione di personale. Il servizio biodiversità partecipa attivamente alla formazione del personale e il tema citato è ampiamente trattato	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Monitoraggio più frequente (almeno triennale), di specie e habitat prioritari e relativo aggiornamento della cartografia e schede associate	Osservazione condivisibile	Con l'individuazione degli obiettivi e relativi attributi e target per tutte le specie e gli habitat sarà necessario prevedere monitoraggi di verifica per il raggiungimento di tali obiettivi	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Promozione all'interno delle ZSC di attività di citizen science, per la produzione di valore conoscitivo a integrazione del monitoraggio tecnico; "gemellaggi" con Scuole e Associazioni, anche al fine di migliorare la conoscenza e sensibilizzare l'importanza di tali siti	Osservazione condivisibile	Questa attività viene promossa dal servizio soprattutto nell'ambito di specifici Progetti LIFE. Essa è portata avanti anche in coordinamento con altri enti come Parchi e Riserve naturali regionali o nazionali e con ARPAFVG. La misura "PDPO1 - Informazione e sensibilizzazione", per quanto generica è inserita anche al raggiungimento di questo scopo.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	La gestione di "mantenimento e ripristino" deve essere accompagnata dall'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e dalle risorse destinate allo scopo	Osservazione condivisibile	Tutte le misure di Intervento attivo obbligatoriamente, come da direttive ministeriali, hanno l'indicazione dei soggetti attuatori e dei costi. Negli allegati delle delibere di Giunta relative al presente lavoro, laddove sono riportate le "" (virgolette) significa che vale l'indicazione sopra riportata. Proprio per la necessità di dare indicazioni certe, gli interventi attivi sono in buona parte previsti in aree pubbliche e messi in atto dal soggetto gestore del sito.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	L'intervento dei privati (aziende, cooperative,...) e associazioni del terzo settore, deve essere preceduto dalla formazione e dal riconoscimento, ai soggetti economici dei servizi svolti (e verificati) per la tutela degli habitat e specie prioritarie e per il contrasto alle specie alloctone invasive	Osservazione condivisibile	Al momento gli interventi di privati sono previsti solo su base di contributo regionale come ad esempio nel caso "CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI TORBIERE E FORMAZIONI ERBOSE E LA GESTIONE ORDINARIA DI HABITAT PRATIVI PRESENTI ALL'INTERNO DI RISERVE E BIOTOPOLI NATURALI (AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EMANATO CON DPREG. 1 MARZO 2023, N. 41/PRES)" dove è previsto un progetto e la supervisione del servizio biodiversità. Ad ogni modo la formazione è sicuramente uno dei temi centrali al quale il servizio opera in maniera trasversale	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Sito Natura 2000 IT3330005 "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" tra le minacce legate all'Habitat 1110 "Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina" riportare la minaccia PF05 "Sports, tourism and leisure activities", data l'elevata pressione diportistica presente nella parte marina del Sito in periodo estivo, che ad oggi non ha trovato ancora né un specifico piano di monitoraggio, tantomeno azioni di tutela volte al suo contenimento e alla sua riduzione. Il non inserirla nel presente documento significherebbe non riconoscerla più come tale con l'impossibilità oggi o in un prossimo futuro delle necessarie misure di tutela e di intervento	Osservazione accolta	Data la conoscenza della situazione descritta nell'osservazione si ritiene coerente l'inserimento di tale minaccia	La minaccia PF05 "Sports, tourism and leisure activities" sarà riportata per l'habitat 1110 presso il sito IT3330005 "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona"
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337496-A	ASSOCIAZIONE STUDI ORNITOLOGICI E RICERCHE ECOLOGICHE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA - UDINE	/	/	Riguardo alla gestione dei prati stabili presenti nelle aree ZSC, si può concordare sulla concessione di due sfalci annui, ma bisogna anche ricordare che all'interno di queste aree in periodo invernale ci sono dormitori comuni di Albatella reale e talvolta anche di Gufi di palude (queste specie dormono sul terreno) che utilizzano questi prati per riposare. Per non danneggiare queste specie, nelle aree con presenza di dormitori si ritiene necessario conservare porzioni di prateria non falciate, quindi con un unico sfalco annuale, mentre fanno successivo, per una corretta gestione dei prati stabili, queste aree dovrebbero essere falciate a doppio sfalco, selezionando altre della stessa dimensione con un unico sfalco, creando così una rotazione dello sfalco all'interno della prateria per favorire queste specie. Ricordiamo inoltre che, nel periodo invernale, le praterie non falciate sono utilizzate come dormitorio o come rifugio diurno anche da molte altre specie di uccelli passeriformi, oltre che a fornire risorse alimentari sotto forma di semi a molte specie svernanti. Per la data di inizio dello sfalco, in base a dati ornitologici di rilevamento sulle aree di prati stabili, riteniamo che il 15 giugno sia troppo precoce, perché ci sono molte nidificazioni di uccelli ancora in corso, come Allodola, Strillozzo, Saltimpalo, Quaglia comune e in certe praterie anche Beccamoschino; inoltre, primavera particolarmente fresche e piovose o periodi di siccità prolungata tardo-invernali possono comportare un ritardo generalizzato nei periodi di nidificazione di molte specie, spostando in avanti il periodo riproduttivo oltre la data di metà giugno. Si ritiene pertanto indispensabile effettuare il primo sfalco dopo il 30 giugno. Si evidenzia che la distruzione dei nidi con uova o pulli è un reato; inoltre va considerato che tali violazioni penali potrebbero avvenire in aree ZPS, quindi in ambiti tutelati dalla Direttiva Uccelli. Tale Direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat, poiché la mera protezione dell'avifauna senza la simultanea protezione degli habitat in cui essa vive, non produce alcun effetto. Va osservato anche che le tempistiche dello sfalco devono essere ottimizzate per fare sì che alcune specie floristiche (in alcuni casi rare e preziose) possano completare il loro ciclo vitale, giungendo a maturazione e assicurando così una scorta di semi adeguata che possa garantire la loro sopravvivenza nell'annata successiva. L'osservanza di tempistiche di sfalco adeguate è fondamentale anche per le fasi di sviluppo ed impupamento di svariate specie di insetti che fondano la propria sopravvivenza sulla scarsità delle fioriture. Si rileva inoltre che l'abbondanza di entomofauna in questi habitat è un elemento imprescindibile per la sussistenza delle popolazioni ornitiche che a vario titolo li frequentano. Pertanto, sfalci troppo precoci possono privare numerose specie di uccelli nidificanti delle risorse trofiche (insetti = apporto di proteine) indispensabili al nutrimento dei nidiacei, impattando negativamente sul successo riproduttivo, sul numero di covate e sul numero di uova deposte, così come uno sfalco estensivo nel periodo invernale può privare le popolazioni di avifauna svernante del nutrimento necessario ad affrontare adeguatamente i rigori della stagione (semi = apporto di grassi).	Osservazione non pertinente	L'osservazione è condivisibile ma in questa fase sono indicate misure per habitat e specie di interesse comunitario nelle ZSC e quindi esclusi gli Uccelli. Stando a quanto riferito dal Ministero competente, processo analogo verrà fatto per le ZPS e in quel caso tutte le misure saranno rivolte alla tutela degli uccelli. La preziosa osservazione sarà quindi tenuta in considerazione per le misure per le ZPS.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337496-A	ASSOCIAZIONE STUDI ORNITOLOGICI E RICERCHE ECOLOGICHE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA - UDINE	/	/	Per quanto riguarda le proposte di modifica avanzate, preme qui evidenziare due aspetti. Il primo aspetto ci ricorda come una delle cause principali di perdita di habitat sia il consumo di suolo, ovvero la conversione di superfici naturali o seminaturali a superfici artificiali: si tratta di un processo legato prevalentemente alle dinamiche insediative (costruzione di nuovi edifici e infrastrutture, all'espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un'area urbana, all'infrastrutturazione del territorio - tutte dinamiche autorizzate da istituzioni pubbliche, comunali, provinciali, regionali, statali e sovranazionali), consumo che attualmente è misurato in 2.4 m2/s sul territorio nazionale. Il secondo aspetto riguarda l'impatto negativo che le moderne tecniche di coltivazione hanno sulla biodiversità del territorio. Recenti studi suggeriscono che l'espansione agricola potrebbe portare, nei prossimi decenni, all'aggravarsi dei tassi di estinzione di diverse specie sia su scala regionale che a livello globale: si stima che l'7.7% delle specie potrebbe perdere parte del proprio habitat entro il 2050. Ne consegue che questi due aspetti, presi congiuntamente, contribuiscono decisamente alla perdita di qualità degli habitat, legata alla perdita di servizi ecosistemici, se non addirittura alla loro scomparsa: si tratta quindi di un processo di degrado indissolubilmente legato alla perdita di biodiversità. Nel complesso, considerando le incessanti pressioni negative esercitate dai due fattori sopra citati, pressioni che hanno portato negli ultimi decenni a una progressiva e quasi totale scomparsa dei prati stabili in pianura, risulta arduo e incomprensibile attribuire meriti specifici in tema di tutela di questi habitat tanto alle istituzioni locali quanto al mondo agricolo. Nel caso specifico delle zone tutelate della ZPS Magredi di Pordenone e delle ZSC in essa comprese, se queste si sono conservate fino ad oggi è sostanzialmente in ragione delle servitù militari che su di esse incombono, servitù che hanno impedito di fatto che queste superfici venissero adibite ad altro uso, preservandone così la naturalità. L'esistenza oggi di porzioni di territorio tutelate ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli deve far ricordare a tutti che le praterie e i prati stabili devono essere gestiti non già a scopo di lucro o per fini di interesse privato, ma prioritariamente per la conservazione della biodiversità (vedasi obiettivi di conservazione Natura 2000). La mancata individuazione delle Misure di Conservazione di cui all'infrazione 2015/2163 riguarda proprio questo: la necessità di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali nonché la flora e la fauna selvatiche in essi presenti, da cui dipendono indissolubilmente per la propria sopravvivenza.	Osservazione condivisibile	Quanto affermato corrisponde a realtà e obiettivi e misure sono proprio volti alla salvaguardia di habitat e specie	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	/	/	Suggeriamo di inserire una prescrizione da far valere all'esterno dei Siti Natura 2000 lungo tutte le aree adiacenti, al fine di creare una fascia tampone con profondità di alcuni metri, lungo la quale siano vietate attività agricole invasive, trattamenti fitosanitari o la localizzazione di discariche e altri elementi detratatori. Se un sito è stato perimetrato, significa che deve essere tutelato nella sua interezza, e non è pensabile che a fianco possa essere condotta attività agricola o produttiva convenzionale, pertanto deve essere imposta una fascia esterna che funga da filtro naturale. Consentire utilizzi che non siano volti all'esclusiva conservazione degli habitat comporta il progressivo deterioramento e la perdita delle condizioni che hanno portato all'individuazione dei Siti Natura 2000. Soprattutto in mancanza di controlli costanti sul territorio e di sanzioni adeguate. I monitoraggi svolti negli ultimi 10-15 anni sulle popolazioni di insetti e fauna in genere confermano la perdita di alcune specie e il preoccupante impoverimento quantitativo di altre, proprio nei Siti Natura 2000. Questo ci deve far preoccupare e allarmare, non solo per la perdita della ricchezza biotica dei siti stessi, ma all'allarmante perdita di biodiversità in tutto il territorio regionale, visto che, se un sito che dovrebbe essere tutelato si sta impoverendo, cosa sta succedendo in tutto il resto del territorio? A che livello di "sterilizzazione" siamo arrivati? Quanto resiliente sarà la nostra regione, nei prossimi anni, avendola così tanto impoverita sotto il profilo biologico ed ecologico? Soprattutto negli ultimi anni sta crescendo la consapevolezza, anche da parte dei comuni cittadini, della necessità di avere un ambiente più ricco in termini di varietà degli ecosistemi. Sfortunatamente questa sensibilità è meno radicata negli addetti ai lavori, quindi ci si trova spesso ad assistere a scempi come il diserbo o i trattamenti fitosanitari, sfalci e potature svolti in modo indiscriminato, in periodi di nidificazione, o su piante che svolgerebbero meglio la loro funzione se lasciate al loro stato naturale. Benvenuto quindi le misure di conservazione e le restrizioni che abbiamo trovato nei documenti messi a disposizione dal Vostro Ente, in quanto la sensibilizzazione e la consapevolezza in merito alle corrette tempistiche e modalità di sfalcio dei prati, o di gestione delle siepi e delle colture devono diventare sempre più diffuse, applicate e, nel caso di trasgressione, gli autori devono essere sanzionati. Anzi, alcune delle misure dovrebbero essere prese come spunto da parte delle Amministrazioni Locali per regolamentare aree non ancora individuate come Siti Natura 2000 ma aventi comunque caratteristiche di pregio. Dovrebbe essere incentivata la realizzazione di eventi volti alla sensibilizzazione e alla conoscenza delle funzioni che la vegetazione arborea arbustiva ed erbacea svolge all'interno del ciclo di vita di tutti gli esseri viventi, in quanto ricordare alla popolazione come si comportano e sopravvivono gli animali (dai più piccoli e "insignificanti" ai più grandi), in presenza o in assenza di vegetazione, è fondamentale perché si pensi al verde non solo come "elemento di arredo o di disturbo" ma proprio come un ambiente che necessita di essere tutelato per il bene anche della specie umana. Infine, sottolineiamo che sia fondamentale, nel 2024, rendersi conto che la banalizzazione dell'ambiente agricolo è semplicemente dannosa non solo sotto il profilo ambientale, ma anche socio-economico. Un ambiente accogliente, vario, in equilibrio ecologico è fonte anche di ricchezza paesaggistica, e può essere sfruttato sotto il profilo turistico (di un turismo responsabile). Partire dai Siti Natura 2000 per aumentare queste sensibilità è il minimo che un'Amministrazione possa fare.	Osservazione condivisibile	Lo strumento per valutare l'impatto sulla rete natura 2000 anche da parte di attività esterne ad essa è la Valutazione di Incidenza, dotata di propria normativa. Con le misure di conservazione si possono normare le attività all'interno del sito e non fuori, salvo casi eccezionali di inserimento di motivate aree di ineterferenza funzionale. All'interno della rete Natura 2000 non è vietata l'agricoltura, è incentivata l'agricoltura compatibile con la tutela della biodiversità. Sull'utilizzo di prodotti fitosanitari si fa riferimento a misure quali "REPA01 - Norme per la concimazione", "REPA03 - Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti", "REPA12 - Divieto dell'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti entro una fascia di rispetto di 25 metri", "REPA14 - Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti su una fascia di rispetto di 5 metri attorno ai corsi d'acqua, agli stagni e alle torbiere", REPA21 - Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti su una fascia di rispetto di 15 metri attorno ai corsi d'acqua, agli stagni e alle torbiere"	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	INPA02.0	Incentivo per l'adozione e mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica (così come da Regolamento (CE) n. 834/2007, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)	chiediamo sia esplicitato che all'interno di questa categoria sia compreso anche il metodo biodinamico. Inoltre chiediamo di inserire anche l'agricoltura conservativa e rigenerativa, che riducono al minimo le lavorazioni e prevedono la continua copertura viva del terreno con colture miglioratrici non destinate alla raccolta. L'agricoltura convenzionale, quella per vigneti, frutteti, pioppi, barbatelle, come gli impianti fotovoltaici, eolici, le centrali a biomasse, le discariche, invece è opportuno che trovi spazio in ben altri luoghi, che non siano quelli dei siti Natura 2000, percentuale esigua di territorio su tutto quello disponibile, e che merita di essere tutelato e protetto.	Osservazione non pertinente	L'osservazione non è pertinente poiché si riferisce all'intervento SRA29 del CSR del PSP 2023-27 della RAFVG, non oggetto del presente processo partecipativo, e non alla misura di conservazione che fa riferimento a tale intervento quale possibile fonte di finanziamento.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	REPH06.0	Divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti	concordiamo e sottolineiamo che anche queste sia opportuno trovino spazio in ben altri luoghi, che non siano quelli dei siti Natura 2000 e nemmeno in loro prossimità, come scritto più avanti.	Osservazione condivisibile	La misura è stata inserita a tale scopo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	REPD04.0, REPG18.0	Divieto di svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, per l'esecuzione di lavori di manutenzione di strade e sentieri. È altresì permesso il transito ai cacciatori durante la stagione venatoria per esigenze connesse all'attività venatoria. Il soggetto gestore può autorizzare tramite il provvedimento di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008 la circolazione per finalità funzionali alla gestione del sito o qualora non comprometta la conservazione degli habitat e delle specie protetti nel sito Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni con mezzi motorizzati o di fruizione turistica con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stimi superiore alle 500 unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore o dall'organo gestore dei parchi naturali. Al di fuori di tali casistiche si rimanda al procedimento di previsione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022	chiediamo con forza che sia svolto un controllo serrato sulle manifestazioni e sulla frequentazione dei siti (in particolare lungo le zone magredi e torentizie) da parte di veicoli a motore, che usufruiscono di questi spazi, in qualsiasi periodo dell'anno, come fossero piste da cross, incuranti dei cicli vitali in essi presenti.	Osservazione non pertinente	L'osservazione, per quanto condivisibile, non è inerente alla misura di conservazione oggetto del processo partecipativo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	REPB17.0	Su siepi, filari e fasce arboree o arbustive è consentito solo il taglio di metà dei soggetti con rilasci omogeneamente distribuiti al fine di limitare la scoperta di ampi tratti. Gli interventi devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio.	L'eliminazione di siepi, filari e capezzagne è una pratica troppo diffusa. Consentire lo sfoltimento delle stesse si traduce in una loro eliminazione, in quanto non svolgono più la loro funzione ecologica, se discontinue e ridotte. Siamo quindi contrari, all'interno dei Siti Natura 2000, a consentirne anche solo lo sfoltimento delle siepi e l'eliminazione (senza sostituzione con specie adeguate) di esemplari che compongono la loro linearità e continuità. Solitamente inoltre, le siepi sono accompagnate da fossati e avvallamenti che costituiscono microambienti fondamentali per l'equilibrio biologico e ambientale dei siti, sia per specie floristiche che per piccoli animali e invertebrati. Tutte le siepi eliminate nel corso di questi anni dovrebbero essere ripristinate all'interno dei Siti Natura 2000, in quanto corridoi ecologici fondamentali per la conservazione degli habitat a grande scala.	Osservazione parzialmente condivisibile	La misura è volta specificatamente a regolamentare i tagli di piccola entità per mantenere la funzionalità ecologica degli elementi naturaliformi. Attualmente non è possibile prevedere un obbligo di ripristino di siepi e filari in quanto comporterebbe un onere senza un diretto contributo finanziario. Ciò nonostante l'intervento SRA10 del CSR del PSP 2023-27 della RAFVG prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono volontariamente impegni gestionali delle infrastrutture ecologiche	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	consentire lo sfalcio non prima del 30 giugno, in modo da consentire alla fauna selvatica, e in particolare all'avifauna, il completamento della fase di nidificazione e crescita della prole. Idem per tutelare lo sviluppo degli insetti che popolano tali aree.	Osservazione parzialmente condivisibile	Consci dell'effetto benefico degli sfalci tardivi su flora e fauna si ritiene comunque di mantenere il 15 giugno dati i risultati ottenuti con tale data negli anni di esperienza e dato il compromesso con la componente agricola	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	PDPG01.0	Informazione e sensibilizzazione dei portatori di interesse anche grazie al coordinamento con enti locali e con il sistema delle aree protette regionale tramite predisposizione di materiale divulgativo sia fisico che multimediale riguardante le caratteristiche e le vulnerabilità del sito, delle specie e degli habitat di Direttiva in esso presenti ed alla luce di ciò chiarire ed evidenziare le misure di conservazione istituite.	chiediamo che siano inserite, tra i Soggetti responsabili dell'attuazione anche le associazioni ambientaliste già attive nel territorio e che si occupano con competenza proprio di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sul rispetto dell'ecosistema. Sempre per questa misura, suggeriamo di investire molto sui contenuti multimediali e su formazione costante diretta nei confronti delle associazioni di categoria e nei confronti degli impiegati e amministratori locali.	Osservazione accolta	Fatto salvo che si ritiene che l'osservazione contenga un errore materiale in quanto le associazioni ambientaliste, stante la normativa vigente, non possono essere inserite tra i soggetti responsabili dell'attuazione, esse saranno inserite tra i soggetti attuatori	Associazione ambientaliste aggiunte ai soggetti attuatori
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0338641-A	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE ODV - CORDENONS	/	/	Una disamina della situazione attuale ci porta a chiedere nella compilazione del nuovo MCSS l'estromissione in toto dell'agricoltura intensiva in tutte le sue forme e variabili (mais, soia, barbatelle, viti madre, frutteti), in quanto principali responsabili del degrado della biocenosi nel suo insieme (è inaccettabile e vergognoso vedere agricoltori che scaricano liberamente acque reflue delle coltivazioni di barbatelle appena messe in opera in 2 torrenti di risorgiva, grazie a scavi meccanici che alterano la sponda riparia ed alla totale impunità di cui godono) e chiediamo la sostituzione esclusivamente con agricoltura strettamente tradizionale e/o biologica, con obbligo di riposo del seminativo e rotazione obbligatoria con specie anche da fiorume, integrate poi da coltivazioni principali a successione come previsto dalla PAC 2023	Osservazione parzialmente condivisibile	Divieti di attività produttive già in essere risultano di difficile applicazione. In altra casistica rientrano attività illecite regolamentate da altre normative esistenti. Tuttavia, consi dell'impatto di alcune attività agricole sono state individuate le seguenti misure specifiche in aggiunta a quelle a protezione del reticolo idrografico: REPA36.0 - Norme per la realizzazione di vigneti o frutteti; REPA37.0 - Divieto di realizzazione e ampliamento di nuovi impianti per la coltivazione di piante madri e barbatelle	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0338641-A	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE ODV - CORDENONS	/	/	Siepi e capezzagne: è invalsa e sempre più diffusa ed incontrastata in ZSC l'abitudine di eradicare le siepi ed eliminare fossi e capezzagne, queste ultime fondamentali per la scalarità e la successione di specie florali dedicate agli apoidei selvatici; chiediamo l'obbligo del ripristino delle siepi interpoderali con specie arbustive fioricole/fruttifere (sambuco, corniolo, biancospino, acacia, sanguinella, frangola, prugnolo, viburno etc.) in quanto rappresentano un corridoio ecologico per micro e macro fauna che si muove tra ZPS dei Magredi e ZSC Risorgive, sistema già profondamente disarticolato e compromesso dalle attività agricole e il ripristino delle fasce inerbita di capezzagna, altro ecotono rappresentativo per la nidificazione al suolo di numerose specie di apoidei selvatici (Andrena sp., Lasioglossum sp., etc.) nonché la tutela da regolamento MCSS delle stesse.	Osservazione non accolta	Attualmente non è possibile prevedere un obbligo di ripristino di siepi e filari in quanto comporterebbe un onere senza un diretto contributo finanziario. Ciò nonostante l'intervento SRA10 del CSR del PSP 2023-27 della RAFVG prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono volontariamente impegni gestionali delle infrastrutture ecologiche. Si rimanda alle misure di conservazione inerenti all'argomento: REPB17.0 - Norme per il taglio di siepi, filari e fasce arboree o arbustive. REPB16.0 - Divieto di eliminazione di siepi, filari e fasce arboree o arbustive. REPA18.0 - Obbligo di fascia tampone circostante la rete idrica	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0338641-A	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE ODV - CORDENONS	/	/	Alberi vetusti: all'atto della costituzione della ZSC IT3310010 l'area era caratterizzata sia da filari che da boschetti veri e propri di Salix alba L.1753, spesso centenari, specie rappresentativa e fondamentale per il clima delle biocenosi, in quanto è la pianta che per eccellenza ospita più di 100 sp. di invertebrati nelle sue cavità interne, oltre a micromammiferi e rapaci notturni e diurni (vds. Ass. ASTORE per dati scientifici) non trascurabile fino a fine anni '90 la presenza accertata di Osmoderma eremita (all. II & IV Direttiva Habitat), specie non più reperibile da allora nonostante gli accurati monitoraggi in tutta l'area (M. DUTTO 2003 - Sulla presenza di Osmoderma eremita (Scopoli, 1763), in Slovenia e nell'estremo nord-est dell'Italia, e designazione del neotipo. Naturalista Siciliano, 27 (3-4): 233-236, Soc. Nat. Zenari, L. Quaila in verbis.). Il 90% del profilo arboreo di Salix alba è stato distrutto in pochissimi anni dagli agricoltori con la compromissione delle zoocenosi ad esso legate e nell'indifferenza della regione FVG che riveste responsabilità in toto. In tale contesto sarebbe patetico parlare di protezione di alberi vetusti, in quanto non più presenti nell'area. In ultima analisi il taglio (con rilascio di piante disetane) può essere concesso con criteri di sostenibilità per non compromettere il patrimonio arboreo ricadente nella ZSC.	Osservazione condivisibile	Il taglio dell'habitat boschivo 91E0 presente nel sito è regolamentato dalla misura REPB05.0 - Norme per la gestione forestale delle foreste alluvionali	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0338641-A	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE ODV - CORDENONS	/	/	Cionondimeno un altro comportamento inqualificabile ben diffuso nella ZSC è il sempre più diffuso taglio di tutte le essenze arboree prospicienti i corsi d'acqua, facenti parte dei complessi degli ontaneti delle zone umide, anche qui con scardinamento di tutto l'ecosistema legato ad Alnus, Salix etc. condotti senza il minimo criterio di buona gestione forestale e mai frenato dalle amministrazioni locali e regionali nonostante le continue segnalazioni. E' doveroso in merito a ciò rendere esecutivo il divieto di taglio di essenze arboree lungo le sponde al fine di non compromettere in modo definitivo una delle peculiarità più salienti della ZSC in oggetto (ricordiamo che la Regione FVG ha avallato la var. 43 del Piano Regolatore Generale Comunale della Città di Cordenons pur senza sottoporla a VIA, il che ci lascia attoniti in merito alle procedure poco trasparenti messe in atto. E ricordiamo a tal proposito la pendenza presso la Procura competente di Pordenone di un esposto depositato da ANC riguardante questa irregolarità).	Osservazione accolta	Per le norme riguardanti l'argomento si rimanda alle misure: REPB05.0 - Norme per la gestione forestale delle foreste alluvionali; REPB17.0 - Norme per il taglio di siepi, filari e fasce arboree o arbustive. REPB16.0 - Divieto di eliminazione di siepi, filari e fasce arboree o arbustive. REPA18.0 - Obbligo di fascia tampone circostante la rete idrica. In aggiunta, si ritiene coerente inserire una misura specifica per la ZSC Risorgive del Vinchiaruzzo, come presente in altre ZSC con problematiche simili, sul mantenimento di una fascia di vegetazione arborea o arbustiva esistente lungo tutti i corsi d'acqua e di divieto di taglio della vegetazione spondale	Inserimento della misura REPB03.0 per la ZSC Risorgive del Vinchiaruzzo; con la specificità della larghezza minima da mantenere in quanto nella ZSC essa è molto variabile includendo delle porzioni di bosco: Divieto di riduzione della fascia di vegetazione ripariale arborea ed arbustiva esistente lungo i corsi d'acqua identificati dall'art. 6, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 11/2015 al di sotto di 2 metri di larghezza dal ciglio di sponda e divieto di taglio della sua parte presente sulle sponde. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario. In caso di necessità di intervento di riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico.

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0338641-A	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE ODV - CORDENONS	/	/	Rii di risorgiva: il clima di questo 2024 di certo non può considerarsi povero di precipitazioni. I vari rii di risorgiva del Vinchiaruzzo presentano una portata ben oltre quella media e l'origine degli stessi si trova più a monte rispetto agli ultimi due anni. Però se la stagione fosse stata come quella degli anni precedenti, cioè particolarmente scarsa di precipitazioni, con i livelli delle acque ben al di sotto di quello medio e le risorgive più a sud, come sarebbero stati gestiti i prelievi d'acqua che i vivaisti delle barbatelle hanno intenzione di fare nel Vinchiaruzzo? Pensando al futuro e alle nuove piantagioni di barbatelle si è pensato al prelievo dell'acqua dai rii? Non ci sembra questa una gestione attenta per un ambiente che dovrebbe godere di attenzioni particolari di salvaguardia naturalistica. I tubi di prelievo delle pompe sono di circa 20 cm di diametro e la distribuzione è capillare, dividendosi in una miriade di tubi via via più sottili. Questo fa pensare che l'acqua che verrà sottratta ai rii di risorgiva non sarà poca, sono state fatte delle stime? Cosa comporterà tutto ciò per la già bisstrattata vegetazione e fauna acquatica? È questa logica di gestione di una ZSC consona per una salvaguardia naturalistica reale?	Osservazione condivisibile	Le captazioni idriche devono prevedere il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nonché del deflusso minimo ecologico. IL DMV, determinato tramite una formula, può essere modificato tramite monitoraggi specifici (si rimanda alla L.R. 11/2015). Per evitare future riduzioni al DMV tale modifica non è possibile nelle ZSC di risorgiva dato la misura: REPM02.0 - Divieto di fissare per rii di risorgiva DMV inferiori a quelli previsti dal Piano Regionale di Tutela delle Acque. In aggiunta si evidenzia che nuovi impianti di barbatelle saranno vietati dalla misura REPA37.0 - Divieto di nuovi impianti di vivaismo viticolo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0338641-A	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE ODV - CORDENONS	/	/	Attività venatoria: riteniamo con fermezza che sia inaccettabile qualsiasi forma di attività venatoria all'interno delle aree protette, il contrario farebbe decadere il principio stesso di "protezione" con il quale sono state istituite; alla stregua, al già pesante impatto causato dai prodotti fitoiatrici si aggiunge l'avvelenamento del suolo e delle acque di falda da piombo di munizioni da caccia	Osservazione parzialmente condivisibile	La rete Natura 2000 integra la protezione della biodiversità con le attività antropiche; nello specifico il presente lavoro di aggiornamento delle misure di conservazione è mirato, come da indicazioni europee e ministeriali, ad identificare misure specifiche per habitat e specie di interesse comunitario per i quali la caccia non rappresenta un impatto diretto	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0338641-A	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE ODV - CORDENONS	/	/	Agricoltura intensiva: preso atto della illegittimità di questa pratica all'interno della ZSC, in difformità e aperta dissonanza con la Direttiva Habitat 92/43, l'impatto che la stessa sta avendo sulla biodiversità si può riassumere sinteticamente come segue: dal 2010, anno di inizio del monitoraggio faunistico (vds. Atlante della flora & fauna pubblicato da ANC 2014) le specie di api selvatiche monitorate e campionate in 7 stazioni sperimentali riproduttori siti artificiali di nidificazione per apoidei megachilidi del gen. Osmia, Megachile, Heriades etc., hanno avuto un calo nella densità di popolazione (nidificazione) del 50%. I lepidotteri diurni (Ropalocer) sono passati da 25 sp. censite a poco più di 15 sp., con reperti solo sporadici e casuali; risultano non più reperibili specie -bandiera come Nymphalis antiopa (L.,1758), I lepidotteri notturni (Eterocer) manifestano una situazione ancor più critica, con la scomparsa da alcuni anni del Saturniidae rappresentati da Saturnia pyri (D&S,1775) e Saturnia pavoniella (Scop.,1763). Gli Sphingidae sono retrocessi da ben 11 sp. nel 2012 a 4 sp. nel 2023. Non più reperibili risultano da diversi anni specie bioindicatori del clima delle Risorgive e tipiche delle fasce aperte di ecotono, quali i coleotteri carabidi Cicindela campestris L.,1758 e Cyllindera germanica (L.,1758) e Callistus lunatus (Fab.,1775), mentre nei seminativi con dissodamento meccanico profondo, venivano rilevate almeno 15 sp. di coleotteri carabidi e stafilinidi in fase di attività notturna che risultavano quasi totalmente scomparsi all'atto della trasformazione del seminativo in piantagione di barbatelle con trattamenti fitoiatrici (Stefani & alii, 2024), evidenziando così in più sorte un'alterazione profonda dell'entomocenosi. Si sottolinea ancora una volta la necessità imperativa di rimuovere dalla ZSC qualsivoglia forma di agricoltura intensiva, quali frutteti, barbatelle e viti madre, e di pari passo tutti i trattamenti fitoiatrici che le sono peculiari.	Osservazione parzialmente condivisibile	Divieti di attività produttive già in essere risultano di difficile applicazione. Tuttavia, consi dell'impatto di alcune attività agricole sono state individuate le seguenti misure specifiche in aggiunta a quelle a protezione del reticolo idrografico: REPA36.0 - Norme per la realizzazione di vigneti o frutteti; REPA37.0 - Divieto di realizzazione e ampliamento di nuovi impianti per la coltivazione di piante madri e barbatelle	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0338641-A	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE ODV - CORDENONS	/	/	Sfalcio delle praterie polifite: per quanto concerne i prati alcalini della ZSC, la gestione è demandata alla Associazione medesima che ne valuta di volta in volta le tempistiche di sfalcio in base alle nidificazioni e all'entomofauna. Sottolineiamo che la variabilità stagionale, ultimamente con sfasamenti notevoli delle fioriture, impone di non superare comunque i 2 tagli stagionali e di conserva di non anticipare gli sfalci antecedenti al 30 Giugno, per non compromettere i processi di nidificazione di alcune specie avicole (vds. Ass. A.S.T.O.R.E per dati scientifici), ma soprattutto per le fasi di sviluppo ed impungamento di numerosi lepidotteri ed apoidei che basano la loro sopravvivenza sulla scalarità delle fioriture. Ricordiamo che lo sfalcio, indipendentemente dal momento di attuazione, rappresenta per le biocenosi una catastrofe ecologica.	Osservazione condivisibile	La periodizzazione degli sfalci deve essere coerentemente valutata in base alle esigenze ecologiche di flora e fauna	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0340949-A	LEGAMBIENTE CIRCOLO FABIANO GRIZZO APS - PORDENONE	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	Condividiamo le indicazioni per l'attuazione della misura, con massimo 2 tagli stagionali e l'asporto della biomassa ottenuta. Per quanto attiene il primo taglio si ritiene indispensabile, come suggeriscono esperti faunisti e entomologi, lo spostamento al 30 Giugno della data da non anticipare per gli sfalci	Osservazione parzialmente condivisibile	Consci dell'effetto benefico degli sfalci tardivi su flora e fauna si ritiene comunque di mantenere il 15 giugno dati i risultati ottenuti con tale data negli anni di esperienza e dato il compromesso con la componente agricola	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0340949-A	LEGAMBIENTE CIRCOLO FABIANO GRIZZO APS - PORDENONE	REPA03.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	Si ritiene fondamentale tale misura ai fini della tutela e conservazione della biodiversità, che si lega direttamente a quella inerente alla rimozione delle varie forme di agricoltura "intensiva" di seguito considerate.	Osservazione condivisibile	La misura è stata inserita a tale scopo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0340949-A	LEGAMBIENTE CIRCOLO FABIANO GRIZZO APS - PORDENONE	REPA18.0, REPA21.0	I corsi d'acqua di classe 2, 4 e 5 (art. 4 L.R. 11/2015) devono essere delimitati da una fascia di rispetto inerbita o boscata non coltivata di ampiezza minima pari a 5 metri. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e di pirodiserbo su una fascia di rispetto di 15 metri attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2 e 5 (classi definite dall'art. 4 L.R. 11/2015), agli stagni e alle torbiere e di 5 metri attorno ai corsi d'acqua di classe 4	Queste e altre analoghe misure finalizzate alla conservazione degli ecosistemi e la continuità fluviale, con divieto di qualsivoglia alterazione di corsi d'acqua e aree di risorgenza, risultano, rispetto alle pressioni in atto, di alto valore in quanto minacciano direttamente l'esistenza degli habitat. Concordiamo pertanto con le misure proposte e auspichiamo la loro ulteriore implementazione	Osservazione condivisibile	Le misure sono state inserite a tale scopo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0340949-A	LEGAMBIENTE CIRCOLO FABIANO GRIZZO APS - PORDENONE	REPA36.0, REPA37.0, REPA40.0	Divieto di realizzazione di nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 3 ha. La perimetrazione degli appezzamenti deve essere effettuata con una fascia tampone inerbita di 4 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. È consentita la sola agricoltura con metodo biologico. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti. Divieto di realizzazione e ampliamento di nuovi impianti per la coltivazione di piante madri e barbatelle Divieto di impianto ex novo di pioppeti. Divieto di reimpianto dei pioppeti a fine turno ad eccezione degli impianti realizzati con cloni MSA da parte di imprese in possesso di certificazioni forestali della gestione sostenibile dei pioppeti	Queste misure corrispondono alla necessità di primaria importanza di salvaguardia della biodiversità. Si ritiene che tali misure costituiscano elemento inscindibile per l'obiettivo di conservazione delle ZSC della rete Natura 2000.	Osservazione condivisibile	Le misure sono state inserite a tale scopo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0340949-A	LEGAMBIENTE CIRCOLO FABIANO GRIZZO APS - PORDENONE	REPB16.0, REPB17.0	Divieto di eliminazione di siepi, filari e fasce arboree o arbustive fatto salvo l'esito della procedura di valutazione d'incidenza Su siepi, filari e fasce arboree o arbustive è consentito solo il taglio di metà del soggetti con rilasci omogeneamente distribuiti al fine di limitare la copertura di ampi tratti. Gli interventi devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio.	L'eliminazione di siepi e filari è una pratica diffusa ovunque nel territorio agricolo ed anche nei siti Natura 2000. La loro regolamentazione assume pertanto una valenza fondamentale per conservare la funzione di corridoi ecologici a larga scala e degli habitat. Oltre a tale misura si dovrebbe inoltre puntare all'obbligo di ripristino di siepi e fasce inerbita anche per la loro funzione di filtro rispetto alle attività circostanti.	Osservazione parzialmente condivisibile	Attualmente non è possibile prevedere un obbligo di ripristino di siepi e filari in quanto comporterebbe un onere senza un diretto contributo finanziario. Ciò nonostante l'intervento SRA10 del CSR del PSP 2023-27 della RAFCV prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono volontariamente impegni gestionali delle infrastrutture ecologiche	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0340949-A	LEGAMBIENTE CIRCOLO FABIANO GRIZZO APS - PORDENONE	REPC18.0	Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni con mezzi motorizzati o di fruizione turistica con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stima superiore alle 100 unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore. Al di fuori di tali casistiche si rimanda al procedimento di prevalutazione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022	È indispensabile un rigido controllo delle frequentazioni dei veicoli a motore, in particolare nelle aree magredili, che producono danni rilevanti, come ci documentano continue segnalazioni che ci pervengono da singoli cittadini	Osservazione non pertinente	L'osservazione, per quanto condivisibile, non è inerente alla misura di conservazione oggetto del processo partecipativo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	/	/	In via preliminare si osserva che attualmente nella Regione Friuli Venezia Giulia nelle ZPS sono in vigore solamente le "misure di conservazione generali" previste dall'art.3 della LR14/2007 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale). Le misure di conservazione specifiche delle ZSC in discussione vanno adattate anche alle ZPS presenti sul territorio regionale al fine di garantire una oculata e unitaria gestione di tutte le aree della rete Natura 2000. In ogni caso sarebbe opportuno che le ZSC siano ampliate fino a farle coincidere con le ZPS. A titolo esemplificativo si evidenzia il caso relativo alla nidificazione del Falco pellegrino su una via di arrampicata nella ZPS "Aree carsiche della Venezia Giulia" dove il Servizio biodiversità non ha potuto predisporre alcun provvedimento per interdire l'arrampicata, al fine di tutelare la nidificazione della specie. È necessario predisporre una adeguata regolamentazione anche nelle ZPS che garantisca la nidificazione di tutte le specie che frequentano le pareti rocciose, definendo periodi e luoghi sensibili in cui limitare l'arrampicata. Va fatto un censimento delle vie già aperte prevedendo il divieto di nuove vie e la rimozione di quelle abusive.	Osservazione non pertinente	Stando a quanto riferito dal Ministero competente, processo analogo verrà fatto per le ZPS e in quel caso tutte le misure saranno rivolte alla tutela degli uccelli. La preziosa osservazione sarà quindi tenuta in considerazione per le misure per le ZPS.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	/	/	Si rileva inoltre la mancanza di una adeguata divulgazione sul territorio relativa ai perimetri, ai divieti e alle finalità delle ZSC e delle ZPS. È indispensabile prevedere che il cittadino che si inoltra nei siti Natura 2000 venga informato anche tramite apposite tabelle sulle attività che può praticare. Va avviata un'ampia campagna informativa che comunichi ai cittadini l'importanza della rete Natura 2000, che valorizzi il patrimonio naturale presente nei siti regionali e illustri i limiti nella fruizione di dette aree. Una formazione specifica per le imprese agricole eviterebbe incomprensioni e proteste infondate. Anche la vigilanza andrebbe rafforzata per prevenire e/o sanzionare le violazioni alle norme di conservazione.	Osservazione condivisibile	La misura "PDPG01 - Informazione e sensibilizzazione" per quanto generica è volta agli scopi riportati nell'osservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	/	/	Come già segnalato dalla Delegazione del WWF Friuli Venezia Giulia si rileva che i monitoraggi e le cartografie risalgono al 2008/2009. A tale proposito si segnala la fondamentale necessità di investire le risorse adeguate a garantire i costanti monitoraggi sulle specie e gli habitat oggetto di tutela, ai sensi delle direttive comunitarie per la conservazione e gestione dei siti della rete Natura 2000 (ZSC e ZPS).	Osservazione condivisibile	Nell'ambito della Misura PSR 7.1 2014-2021 per l'aggiornamento dei Piani di gestione e delle Misure di conservazione sito-specifiche è stato affidato un servizio che prevede monitoraggi di vari gruppi tassonomici e l'aggiornamento cartografico di buona parte dei siti Natura 2000 regionali che si concluderà a fine 2024. Purtroppo i tempi dettati dalla risoluzione dell'infrazione comunitaria non hanno consentito un suo utilizzo ma dal prossimo anno i dati saranno a disposizione sul webgis regionale Eagle	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	Al fine di conservare la biodiversità nei prati da sfalcio ed evitare inutili uccisioni di nidiacei, si ritiene indispensabile mantenere il divieto di sfalcio fino al 30 giugno.	Osservazione parzialmente condivisibile	Consci dell'effetto benefico degli sfalci tardivi su flora e fauna si ritiene comunque di mantenere il 15 giugno dati i risultati ottenuti con tale data negli anni di esperienza e dato il compromesso con la componente agricola	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	/	/	A tutela dei grandi carnivori che sono inseriti nell'allegato II della direttiva "Habitat", vanno intensificati i monitoraggi e le attività di informazione e formazione per la convivenza con le specie. In particolare, vanno divulgate capillarmente le modalità più efficaci per la prevenzione dei danni agli animali d'allevamento. Va evidenziato che le campagne di abbattimento non hanno portato riduzioni significative dei danni, al contrario le adeguate recinzioni, i cani da guardia correttamente addestrati, i ricoveri e i tempestivi rimborsi dopo gli eventuali danni accertati, hanno ridotto significativamente i conflitti. Va comunque garantita una assistenza agli allevatori per accompagnarli in un percorso di apprendimento alla convivenza inevitabile con la fauna selvatica. Il Servizio per la biodiversità e il Corpo forestale regionale vanno dotati di ulteriore personale e risorse adeguate per fornire l'indispensabile supporto agli allevatori e agli agricoltori.	Osservazione condivisibile	Le attività svolte riguardo la tematica dell'osservazione sono in capo a diversi servizi regionali ed enti esterni; le principali sono state riportate nelle seguenti misure per darne contezza ed evidenza: MRPK01.0 - Studi per migliorare la convivenza tra meso - grandi carnivori e attività antropiche; MRPNo3.0 - Monitoraggio dei meso - grandi carnivori; INPA05.0 - Contributo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni da grandi carnivori	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
03/06/2024	GRFVG-GEN-2024-0350675-A	ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "EUGENIO ROSMANN" ODV - MONFALCONE Viale San Marco 9 - 34074 Monfalcone	/	/	Riguardo al sito Cavana di Monfalcone evidenziamo la criticità dovuta alla risalita di acqua marina all'interno della palude, che fa regredire il fragmiteto e il cladieto. E' necessario ripristinare la porta vinciana o di lasciare il sito alle dinamiche naturali permettendo alla sabbia di ostruire i varchi nell'argine, così da trattenerne l'acqua dolce all'interno della palude. Tra le specie minacciate dall'attuale aumento di salinità nel sito Aythya nyroca (all. 1 Direttiva Uccelli) oltre all'habitat del cladieto. Nell'applicativo non abbiamo trovato riferimenti alle specie invasive come Amorpha fruticosa e ruderali nelle aree maggiormente manomesse, come l'argine lungo il Fiumicino, ripristinato alcuni anni fa dal Consorzio di Bonifica. L'osservatorio nel giardino di via del Brancolo necessita di sistemazione e sfoltimento della vegetazione antistante. Anche nel Canneto nel biotopo Cavana sarebbe opportuno mantenere specchi d'acqua liberi, per favorire alcune specie come il Tarabuso. Si sono osservati pescatori nel sito del Cavana, che provocano disturbo alla fauna presente. Per l'area costiera marina della ZSC riteniamo utile mettere in atto azioni per favorire la permanenza di Fucus virsoides, sui moletti costituiti da scogli presenti tra Marina Julia e la spiaggia del Cavana, anche se esterni alla ZSC. Anche il molo recentemente realizzato sulla spiaggia di Marina Julia, e di cui si prevede un ulteriore allungamento, potrebbe essere strutturato per ospitare il Fucus, così da costituire un esempio di convivenza tra fruizione turistica e naturalità. Sono carenti le indicazioni che delimitano il sito e le tabelle informative nei punti di accesso (due estremi dell'argine tra Marina Julia e Marina Nova e osservatorio dalla ciclabile di via del Brancolo). I prati umidi nel biotopo Schiavetti necessitano di sfalci annuali, per la conservazione della pregiata flora presente. Anche a Schiavetti sono carenti le indicazioni che delimitano il sito e le tabelle informative nei punti di accesso: in via Risorgive propri in questi giorni si sta ripristinando la staccionata, ma non risulta finora ripristinato il tabellone illustrativo dell'area. Nonostante l'attività delle Associazioni ambientaliste è scarsa la conoscenza di questi preziosi siti tra la popolazione, quindi sarebbero opportune iniziative per la loro promozione, nel rispetto delle corrette forme di fruizione. Non conosciamo le attività di monitoraggio svolte nel sito, che devono essere svolte con cadenze regolari e particolarmente mirate alle specie più pregiate: se ve ne sono sarebbe utile una loro divulgazione attraverso pubblicazioni, siti web e iniziative sul territorio (escursioni, conferenze). Per la verifica dell'efficacia delle misure di tutela nel tempo è fondamentale, per tutti i siti considerati, lo svolgimento di censimenti e monitoraggi con cadenze fisse e frequenti.	Osservazione parzialmente condivisibile	Il servizio biodiversità è in contatto con gli enti preposti per la riparazione della porta vinciana. Si precisa che il sito è stato istituito proprio perché occupa un interessante ambiente di transizione dove le acque di risorgiva incontrano le acque salate; ecosistemi oramai scomparsi dalla completa regimazione delle acque. Nella descrizione del sito si fa proprio riferimento a questo aspetto, ben sottolineato anche nella relazione istitutiva del Biotopo "Palude del Fiume Cavana". Pur avendo il sito la quasi totalità delle acque dolci, essendo indicate alcune superfici ad habitat salmastro, è necessario mantenere un giusto apporto di acqua salmastra per la loro conservazione. Per quanto riguarda misure specifiche volte alla conservazione avifaunistica si rimanda a un processo analogo che riguarderà solo queste specie. Nelle proprietà regionali gli sfalci sono seguiti direttamente dal Servizio, nelle proprietà private sono incentivati ma non è possibile porne l'obbligo. Per l'attività divulgativa siamo a conoscenza dell'enorme e positivo sforzo messo in atto dalla vostra associazione. La misura "PDPG01 - Informazione e sensibilizzazione" per quanto generica è volta a migliorare il coordinamento promozionale, consci che attrarre troppi visitatori potrebbe costituire a sua volta una pressione per determinate specie.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
03/06/2024	GRFVG-GEN-2024-0350675-A	ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "EUGENIO ROSMANN" ODV - MONFALCONE Viale San Marco 9 - 34074 Monfalcone	/	/	Osservazioni: - considerato che lo studio di cui si tratta è basato su cartografie e monitoraggi del 2008/2009, si chiede di incrementare e dare continuità a censimenti e monitoraggi, per verificare l'efficacia delle misure nel tempo e applicare correttivi. Monitoraggi e analisi devono produrre cartografie con cadenza al massimo quinquennale, al fine di gestire al meglio le modificazioni del territorio, per mettere in pratica politiche proattive conseguenti. I dati devono essere opportunamente divulgati e pubblicati, per aumentare la coscienza del valore del proprio territorio nelle popolazioni dei luoghi interessati, aumentando le conoscenze scientifiche coinvolgendo le scuole, eventualmente con la collaborazione delle Associazioni ambientaliste; - migliorare la tabellazione per favorire l'informazione della cittadinanza e la valorizzazione dei siti Natura2000; le tabelle vanno preferibilmente poste nei luoghi d'accesso, non all'interno delle aree naturali; - aumentare gli interventi naturalistici, come sfalci, interventi di gestione del bosco, manutenzione degli stagni, recupero dei muretti a secco, ecc. con interventi diretti del pubblico o finanziando privati e terzo settore; - intervenire sul problema dell'investimento della fauna sulle strade, richiamiamo la richiesta di sottopassi per la microfauna (in particolare gli anfibii) e guard-rail con dissuasori luminosi; - impegno nel contrasto alle specie aliene; - impegno nel contrasto ai rifiuti, in particolare in ambito costiero e lagunare (ZSC Laguna di Marano e Grado, Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, Foce dell'isonzo e Isola della Cona), con tra gli altri quelli plastici derivanti da attività di pesca e mitilicoltura, da sostituire con materiali ecocompatibili biodegradabili.	Osservazione condivisibile	Le considerazioni qui richiamate trovano in buona parte risposta nelle misure di conservazione proposte. La cadenza della ripetizione dei monitoraggi, l'aumento di interventi etc. dipende dai fondi e dal personale a disposizione. Certamente l'impegno del servizio va in questa direzione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Sintesi delle modifiche a seguito del parere del Comitato Tecnico-Scientifico

Codice misura proposta	Misura proposta	Nuova misura o misura aggiornata
REPA14.0	Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo su una fascia di rispetto di 5 metri attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2, 4 e 5 (classi definite dall'art. 4 L.R. 11/2015), agli stagni e alle torbiere	Per le ZSC: Torbiera di Casasola, Lago di Ragogna, Quadri di Fagagna, Valle del Medio Tagliamento, Greto del Tagliamento, Anse del Fiume Stella, Bosco Sacile e Boschi di Muzzana: Codice: REPA46.0 Titolo: Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti su una fascia di rispetto di 10 metri attorno attorno ai corsi d'acqua, agli stagni e alle torbiere Descrizione: Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo su una fascia di rispetto di 5 metri dal ciglio di sponda attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2, 4 e 5, definite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2015, agli stagni e alle torbiere
REPA18.0	I corsi d'acqua di classe 2, 4 e 5 (art. 4 L.R. 11/2015) devono essere delimitati da una fascia di rispetto inerbita o boscata non coltivata di ampiezza minima pari a 5 metri.	I corsi d'acqua di classe 2, 4 e 5, definite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2015, devono essere delimitati da una fascia di rispetto inerbita o boscata non coltivata di ampiezza minima pari a 5 metri dal ciglio di sponda
REPA21.0	Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo su una fascia di rispetto di 15 metri attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2 e 5 (classi definite dall'art. 4 L.R. 11/2015), agli stagni e alle torbiere e di 5 metri attorno ai corsi d'acqua di classe 4	Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo su una fascia di rispetto di 15 metri dal ciglio di sponda attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2 e 5, definite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2015, agli stagni e alle torbiere e di 5 metri attorno agli habitat boschivi alluvionali di interesse comunitario
REPA25.0	Per contrastare l'espansione di specie alloctone lungo le sponde del torrente Cormor e del torrente Turgnano devono essere effettuati almeno 2 sfalci l'anno, il primo dopo il 15 giugno e il secondo dopo il 15 settembre, lasciando una fascia di canneto di 5 metri dai corsi d'acqua. La biomassa ottenuta deve essere asportata. Tali norme possono essere derogate dal soggetto gestore per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario	Per contrastare l'espansione di specie alloctone lungo le sponde del torrente Cormor e del torrente Turgnano devono essere effettuati almeno 2 sfalci l'anno, il primo dopo il 15 giugno e il secondo dopo il 15 settembre, lasciando una fascia di canneto di 5 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua in oggetto. La biomassa ottenuta deve essere asportata. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario
REPA29.0	Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo entro una fascia di rispetto di 5 metri attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2, 4 e 5 (classi definite dall'art. 4 L.R. 11/2015), alle imboccature delle grotte ed agli elementi inventariati nel Catasto degli stagni del Carso Triestino e Goriziano. Entro tale fascia, per gli habitat delle acque dolci (gruppo 3) collocati presso il fiume Timavo e i laghi delle Mucille, sono ammessi previa valutazione di incidenza trattamenti di igiene urbana per il controllo delle zanzare, da effettuarsi esclusivamente con prodotti a basso impatto (Es. Bacillus thuringiensis).	Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo entro una fascia di rispetto di 5 metri dal ciglio di sponda attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2, 4 e 5, definite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2015, alle imboccature delle grotte ed agli elementi inventariati nel Catasto degli stagni del Carso Triestino e Goriziano. Entro tale fascia, per gli habitat delle acque dolci (gruppo 3) collocati presso il fiume Timavo e i laghi delle Mucille, sono ammessi previa valutazione di incidenza trattamenti di igiene urbana per il controllo delle zanzare, da effettuarsi esclusivamente con prodotti a basso impatto (Es. Bacillus thuringiensis)
REPB01.0	Nelle aree demaniali obbligo di lasciare a libera evoluzione fatta salvi piccoli tagli esclusivamente come previsto dall' art. 33 c.2a LR11/2015 (tagli e asporto fino a 5 tonnellate all'anno a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta). Nelle restanti aree, se governate a ceduo obbligo di trattamento con ceduo matricinato con turno minimo pari a 15 anni nonché obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; se governate a fustaia obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Nelle aree demaniali vige l'obbligo di lasciare a libera evoluzione, fatti salvi i piccoli tagli previsti dall'art. 33 comma 2, lett a) della legge regionale n.11/2015 (tagli e asporto fino a 5 tonnellate all'anno a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta). Nelle restanti aree, se governate a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o qualora siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.

Codice misura proposta	Misura proposta	Nuova misura o misura aggiornata
REPB02.0	La realizzazione o l'ampliamento di vigneti deve prevedere il mantenimento di una fascia tampone perimetrale di almeno 10 metri da corsi d'acqua, canali e fossi. Nelle fasce tampone non è consentito l'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti.	La realizzazione di nuovi vigneti o l'ampliamento di vigneti esistenti deve prevedere il mantenimento di una fascia tampone perimetrale di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossi. Nelle fasce tampone non è consentito l'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti
REPB03.0	Divieto di riduzione della fascia di vegetazione esistente lungo i corsi d'acqua salvo interventi di gestione degli habitat di interesse comunitario. In caso di necessità di intervento di riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico.	Titolo: Divieto di riduzione della fascia di vegetazione ripariale Descrizione: Divieto di riduzione della fascia di vegetazione ripariale arborea ed arbustiva esistente lungo i corsi d'acqua identificati dall'art. 6, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 11/2015 e divieto di taglio della sua parte presente sulle sponde. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario. In caso di necessità di intervento di riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico
REPB05.0	Nelle aree demaniali obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a ceduo obbligo di trattamento con ceduo matricinato con turno minimo pari a 15 anni nonché obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; se governate a fustaia obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Nelle aree demaniali vige l'obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o qualora siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
REPB07.0	Divieto di governo a ceduo se l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, è superiore ai trentacinque anni. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Nei boschi governati a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
REPB10.0	Divieto di governo a ceduo. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Divieto di governo a ceduo. Nei boschi governati a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
REPB14.0	Divieto di governo a ceduo. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Divieto di governo a ceduo. Nei boschi governati a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
REPD01.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. Negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale, definita dal regolamento forestale - DPR 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 4, su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. In deroga, negli habitat boschivi è ammessa, se strettamente indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi prevedendo il minor impatto possibile

Codice misura proposta	Misura proposta	Nuova misura o misura aggiornata
REPJ02.0	Divieto di escavazione, artificializzazione ed alterazione degli alvei, delle sponde e delle aree peri-alveari e peri-golenali. In caso di necessità di intervento per protezione dal rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.	Divieto di escavazione, artificializzazione ed alterazione degli alvei attivi e delle sponde. In caso di necessità di intervento per la riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.
REPJ10.0	Divieto di alterazione morfologica e mantenimento delle condizioni idrauliche nel tratto indicato in cartografia. In caso di necessità di intervento per protezione dal rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico, in particolare prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale. Gli interventi non devono essere realizzati nel periodo dal 01 aprile al 31 luglio.	Divieto di alterazione morfologica e mantenimento delle condizioni idrauliche nel tratto indicato in cartografia. In caso di necessità di intervento per la riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico, in particolare prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale. Gli interventi non devono essere realizzati nel periodo dal 01 aprile al 31 luglio.
REPN07.0	Divieto di pulizia del fondale dei corsi d'acqua di classe 2 e 5 (art. 4 L.R. 11/2015) salvo in caso di intervento per la riduzione del rischio idraulico previa valutazione di incidenza e tramite mezzi che presentino accortezze per il passaggio della fauna ittica (es. benna forata). La manutenzione di tutti i corsi d'acqua, compresi gli sfalci e decespugliamenti delle sponde, deve essere effettuata dopo il 1 agosto e prima del 31 ottobre. Gli sfalci sono da effettuarsi a rotazione stagionale a sponde alterne.	Divieto di manutenzione ordinaria in alveo bagnato al momento dell'intervento, compreso lo sfalcio, dei corsi d'acqua di classe 2 e 5, definite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2015, salvo in caso di intervento per la riduzione del rischio idraulico, previa valutazione di incidenza, da svolgersi dopo il 1 agosto e prima del 31 ottobre tramite mezzi che presentino accortezze per il passaggio della fauna ittica (es. benna forata). Lo sfalcio e/o il decespugliamento delle sponde di tutti i corsi d'acqua, identificati dall'art. 6, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 11/2015, devono essere effettuati preferibilmente dopo il 15 giugno ed eventuale secondo sfalcio e/o decespugliamento preferibilmente dopo il 15 settembre. Gli sfalci sono da effettuarsi a rotazione stagionale a sponde alterne
REPN11.0	E' vietato interrare, ridurre, alterare i seguenti elementi inventariati nel Catasto degli stagni del Carso Triestino e Goriziano: Pozze di torrente (TOR); Cisterna (CIS); Ghiacciaia (GHI); Lago o Laghetto (LAG); Sorgente (SOR); Sorgente pietrificante (SOP); Stagno (STA); Vaschetta di dissoluzione naturale (VDN); Vaschetta di dissoluzione adattata (VDA). Non sono ammissibili nuovi interventi di antropizzazione (anche agricola) in un raggio minimo di 25 metri dal bordo degli elementi tutelati (100 metri raggio ottimale). In tali punti acqua, nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 31 luglio, è vietato entrare e/o far bagnare i cani. E' altresì vietata nel medesimo periodo la captazione idrica per usi privati, anche agricoli. L'alterazione delle vasche artificiali (VAR) è soggetta a valutazione di incidenza ed è ammissibile previo accertamento che non sia un sito di riproduzione di specie di interesse comunitario e/o di importanza regionale.	E' vietato interrare, ridurre, alterare i seguenti elementi inventariati nel Catasto degli stagni del Carso Triestino e Goriziano: Pozze di torrente (TOR); Cisterna (CIS); Ghiacciaia (GHI); Lago o Laghetto (LAG); Sorgente (SOR); Sorgente pietrificante (SOP); Stagno (STA); Vaschetta di dissoluzione naturale (VDN); Vaschetta di dissoluzione adattata (VDA). In Ghiacciaie (GHI), Laghi o laghetti (LAG), stagni (STA) e vaschette (VDN e VDA) è altresì vietata tra il 15 febbraio e il 31 luglio la captazione idrica per usi privati, anche agricoli. Sono vietati cambiamenti di uso del suolo in un raggio minimo di 25 metri dal bordo degli elementi tutelati (100 metri raggio ottimale); 2,5 per le categorie VDA e VDN. L'alterazione delle vasche artificiali (VAR) è soggetta a valutazione di incidenza ed è ammissibile previo accertamento che non sia un sito di riproduzione di specie di interesse comunitario e/o di importanza regionale

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE